

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 19 FEBBRAIO 2010

N. 33



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 258

**Approvazione del “Protocollo d’Intesa” per l’assunzione in gestione e l’avvio all’esercizio dell’impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell’impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie in Provincia di Lecce.**

Pag. 5561

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 260

**Approvazione di n. 7 atti dirigenziali di alienazione terreni della Riforma Fondiaria a manuali abituali coltivatori della terra delle province di Foggia e Taranto.**

Pag. 5578

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 262

**Legge 135/2001, art. 5, comma 5, progetto interregionale “Valorizzazione del turismo scolastico e giovanile Fase II” - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Progetto interregionale “Valorizzazione del Turismo Scolastico e Giovanile”. Variazione al bilancio 2010.**

Pag. 5580

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 263

**Approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e le Associazioni sindacali e di categoria per la costituzione dell’Osservatorio sui Distretti Produttivi.**

Pag. 5582

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 264

**“Bollenti Spiriti” - Principi attivi - Giovani idee per una Puglia migliore. Linee di indirizzo 2010.**

Pag. 5586

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 266

**Prosecuzione senza soluzione di continuità ed a parziale sanatoria dell’impiego temporaneo di n. 1**

**unità di personale del Comune di Bari per assicurare l’operatività del Servizio Protezione Civile.**

Pag. 5588

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 267

**Approvazione schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia, il Comune di Barletta e l’Associazione “Fraternità per il diritto alla casa” per l’avvio di un cantiere sperimentale di autocostruzione nel Comune di Barletta.**

Pag. 5591

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 268

**Attuazione Accordo di Programma tra Regione Puglia, ADISU-Puglia (già Edisu Università di Bari) e Università degli Studi di Bari, sottoscritto il 30.11.2007. Determinazioni.**

Pag. 5597

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 269

**L. n. 23/96, art. 7. Progetto Anagrafe nazionale Edilizia scolastica. Approvazione schema di Convenzione tra Regione Puglia e Regione Toscana per riuso della soluzione tecnologica relativa a costruzione dell’Anagrafe regionale dell’Edilizia Scolastica.**

Pag. 5599

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 270

**Linee di indirizzo per la programmazione dell’offerta formativa di istruzione secondaria superiore relativa all’anno scolastico 2010/2011.**

Pag. 5607

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 277

**Deliberazione di Giunta Regionale n. 1292 del 21/07/2009. Numero verde in aiuto delle vittime di tratta. Approvazione Convenzione con il Dipartimento Pari Opportunità per il prosieguo della gestione di una postazione telefonica territoriale con assegnazione di finanziamento e approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e l’Associazione G.I.R.A.F.F.A.**

Pag. 5614

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2  
febbraio 2010, n. 278

**Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - art. 57 "Formazione delle professioni sociali" - Approvazione Protocollo di intesa con l'Università del Salento, per la valorizzazione dei tirocini professionali.**

Pag. 5631

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2  
febbraio 2010, n. 279

**Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 - art. 32, e Delibera G.R. n. 1746 del 23 settembre 2009 - Approvazione tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani.**

Pag. 5638

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2  
febbraio 2010, n. 280

**Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 - artt. 18 e 19, e Delibera G.R. n. 1875 del 13 ottobre 2009 - Avvio procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Ambiti territoriali sociali inadempienti.**

Pag. 5643

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 258

**Approvazione del “Protocollo d’Intesa” per l’assunzione in gestione e l’avvio all’esercizio dell’impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell’impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie in Provincia di Lecce.**

Assente l’Assessore alle Opere Pubbliche, avv. Fabiano Amati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente dell’Ufficio Attuazione e Gestione, e dal Dirigente Servizio Regionale Tutela delle Acque, riferisce quanto segue l’Ass. Intra:

- il Comune di Gallipoli ha realizzato ed è proprietario di un impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue, situato nelle immediate vicinanze dell’impianto di depurazione consortile dei reflui urbani a servizio dei Comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie della Provincia di Lecce allo stato attuale gestito dall’AQP S.p.A. in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato;
- l’impianto di affinamento, realizzato con fondi del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia ha, da progetto, una capacità massima di trattamento di 500 mc/h;
- l’utilizzo della risorsa recuperata consentirà in pari misura la riduzione del prelievo dai pozzi durante la stagione irrigua, e sarà finalizzato ad alleviare lo stress della falda acquifera ed alla tutela dell’Acquifero del Salento che è area soggetta a contaminazione salina;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, del D.M. 12/06/2003 n. 185 l’acqua reflua recuperata sarà conferita dal titolare dell’impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest’ultimo;
- la relativa rete di distribuzione irrigua è gestita dal Consorzio di Bonifica “Ugento Li Foggi”, ed è già funzionante ed alimentata con acqua captata da pozzi artesiani;
- è stato previsto e realizzato il collegamento della citata rete di distribuzione con l’impianto di affinamento di cui trattasi per mezzo di una nuova condotta;
- l’AQP S.p.A., ai sensi della Convenzione del S.I.I., è il Gestore del predetto impianto depurativo consortile dei reflui urbani a servizio dei Comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie in Provincia di Lecce, il cui recapito finale è rappresentato, in linea con quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, dal Mare Jonio;
- non è oggetto della predetta Convenzione stessa del S.I.I., ai sensi dell’art. 3 (Definizione dell’affidamento) comma 3.c, il servizio di fognatura e/o depurazione per usi diversi da quelli civili o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente, laddove il carattere di prevalenza è determinato dal maggior volume scaricato per usi civili rispetto ai restanti usi;
- con Legge Regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, concernente modifiche e integrazioni alla L.R. 6 settembre 1999, n. 28, all’art. 1, è stato compreso nella gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque usate, l’affinamento delle acque reflue laddove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- lo stesso citato art.1 della L.R. n. 27/08, ha previsto l’emanazione di un regolamento regionale che detti norme e misure finalizzate a favorire il riciclo delle acque e il riutilizzo delle acque reflue depurate che, attualmente, non risulta essere stato approvato dalla Regione Puglia;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA), ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006, è stato approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009;
- lo stesso citato Piano di Tutela, ai sensi dell’art. 5 del DM n. 185/2003, ‘Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’art. 26, comma 2, del D. Lgs. 11

maggio 1999, n. 152” ha definito un primo elenco degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane da destinare al riutilizzo, già progettati o in fase di realizzazione, tra i quali risulta essere compreso l’impianto consortile di Gallipoli (LE), e ha stabilito criteri di priorità.

- con riferimento all’impianto di depurazione consortile in parola, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia ha previsto il suo inserimento tra quelli per i quali è necessario il perseguimento degli obiettivi di qualità;
- il Servizio regionale di Tutela delle Acque ha promosso una serie di incontri e tavoli tecnici con l’ATO Puglia, la Provincia di Lecce, i Comuni interessati, il Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi, nonché il Gestore del S.I.I. AQP s.p.a. al fine di consentire l’attivazione del predetto impianto di affinamento;
- pertanto a seguito dei suddetti incontri è stato predisposto di concerto tra i partecipanti il Protocollo d’Intesa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che disciplina l’assunzione in gestione e l’avvio all’esercizio dell’impianto di affinamento indicando gli adempimenti di ciascuno dei soggetti interessati;
- il Protocollo d’Intesa viene quindi sottoposto alle determinazioni della Giunta regionale ai fini della sua approvazione prima della relativa sottoscrizione;

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, lettera d), della L.R. n. 7/1997 che detta “norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- Udità la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore, che si intende qui di seguito integralmente riportata;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del Dirigente dell’Ufficio Attuazione e Gestione e del Dirigente del Servizio Regionale “Tutela delle Acque”, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

#### *DELIBERA*

1. DI PRENDERE ATTO del documento “Protocollo d’Intesa” per l’assunzione in gestione ed avvio all’esercizio dell’impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell’impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie in Provincia di Lecce;
2. DI APPROVARE il documento di cui al precedente punto 1 del presente dispositivo che è riportato in allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI PRENDERE ATTO INOLTRE che con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa in questione, i soggetti interessati assumono formale impegno, ognuno per quanto di propria competenza, a garantire l’avvio all’esercizio dell’impianto in parola entro l’inizio della prossima stagione irrigua 2010;
4. DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura del Servizio Tutela delle Acque, all’ATO Puglia, 02 Provincia di Lecce, ai Comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie, al Consorzio di Bonifica Ugento LI Foggi, nonché al Gestore del S.I.I. AQP s.p.a.;
5. DI DISPORRE la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

***Assunzione in gestione ed avvio all'esercizio dell'impianto di Affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie della Provincia di Lecce da parte dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia***

**PROTOCOLLO D'INTESA**

L'anno 2010, il giorno ..... del mese di febbraio, in Bari,

tra

la *Regione Puglia*, in persona del Presidente On. Nicola Vendola,

e

la *Provincia di Lecce*, in persona del Presidente dott. Antonio Maria Gabellone,

e

il *Comune di Gallipoli*, con sede in via Antonietta De Pace, n.108 in persona del Sindaco, Dott. Giuseppe Venneri, legittimato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000,

e

l'*Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nella Regione Puglia*, C.F. 28458072 e P. IVA 06119280722, in persona del Presidente, Avv. Vincenzo Zaccaro, con sede in Bari alla Via Borsellino e Falcone n. 2, di seguito denominata ATO Puglia,

e

il *Consorzio di Bonifica "Ugento Li Foggi"*, con sede in Ugento, alla SP n. 72 km 2, codice fiscale 81001130756, in persona del Presidente dott. Giuseppe Palese, di seguito denominato Consorzio

*l'Acquedotto Pugliese S.p.A.*, di seguito denominato AQP S.p.a., con sede in Bari, alla Via Cognetti n. 36, codice fiscale 00347000721, in persona del Direttore Generale dott. Massimiliano Bianco;

### **PREMESSO**

- che, in data 30 Settembre 2002 veniva stipulata tra l'AQP S.p.A. e il Commissario Delegato per l'emergenza socio - economica - ambientale in Puglia, ai sensi dell'O.M. 3184/2002, la *"Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia"*, di seguito Convenzione del S.I.I.;
- che, con il predetto atto convenzionale e relativo disciplinare allegato, sono stati definiti i rapporti inerenti la gestione del S.I.I. dell'ATO Puglia, di cui all'art. 8 L.R. 28/1999 e s.m.i., con salvezza dell'esercizio dei poteri ordinari in materia da parte della Regione Puglia e dell'Autorità d'Ambito a seguito di sua costituzione;
- che, in data 20.12.2002 è stata istituita l'Autorità d'Ambito, denominata *"ATO Puglia"*, avente personalità giuridica di diritto pubblico, mediante sottoscrizione di apposita *"Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti fra Enti Locali dell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Puglia"*;
- che, l' art. 148, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 dispone che *"l'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche"*;
- che, l'art. 1 della Legge Regionale 26 marzo 2007, n. 8 recante *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)"* ha stabilito che *"I Comuni e le Province ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale per le risorse idriche (ATO), al fine di garantire la gestione unitaria del Sistema Idrico Integrato (SII) secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e per l'esercizio delle funzioni sopra riportate, costituiscono un consorzio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto*

*legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Regione”;*

- che, l'art. 2 della stessa Legge ha, inoltre, stabilito che *“l’Autorità d’Ambito denominata “ATO Puglia”, costituita con convenzione in data 20.12.2002, è un consorzio di enti locali ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”* e che la Regione introduce nello schema di convenzione, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1724 del 06.11.2002, le modifiche necessarie intese ad adeguarne il contenuto all’articolo 31, terzo comma, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- che, con delibera regionale n. 1846 del 13.11.2007 la Regione Puglia ha approvato lo Schema di Convenzione per la costituzione, ai sensi del predetto art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Consorzio obbligatorio tra i Comuni e le Province ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale Pugliese, denominato *“Autorità d’Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO PUGLIA)”*;
- che, il *Consorzio obbligatorio* dell’ATO Puglia è stato costituito con delibera assembleare n.1 del 27 giugno 2008;
- che, il Comune di Gallipoli ha realizzato ed è proprietario di un impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue, situato nelle immediate vicinanze dell’impianto di depurazione consortile dei reflui urbani a servizio dei *Comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie* della Provincia di Lecce allo stato attuale gestito dall’AQP S.p.A. in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato;
- che l’impianto di affinamento ha, da progetto, una capacità massima di trattamento, espressa in termini idraulici, di 500 mc/h (140 l/s);
- che l’utilizzo della risorsa recuperata consentirà in pari misura la riduzione del prelievo dai pozzi durante la stagione irrigua, e sarà finalizzato ad alleviare lo stress della falda acquifera;
- che ai sensi e per gli effetti dell’art.12, comma 2, del D.M. 12/06/2003 n.185 *l’acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell’impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest’ultimo*;

- che la relativa rete di distribuzione irrigua è gestita dal *Consorzio di Bonifica "Ugento Li Foggi"*, ed è già funzionante ed alimentata con acqua captata da pozzi artesiani;
- che è stato previsto e realizzato il collegamento della citata rete di distribuzione con l'impianto di affinamento di cui trattasi per mezzo di una nuova condotta;
- che l'AQP S.p.A., ai sensi della Convenzione del S.I.I., è il Gestore del predetto impianto depurativo consortile dei reflui urbani a servizio dei *Comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie* della Provincia di Lecce, il cui recapito finale è rappresentato, in linea con quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque, approvato in via definitiva con *Deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009*, dal Mare Jonio;
- che, non è oggetto della predetta Convenzione stessa, ai sensi dell'art. 3 (*Definizione dell'affidamento*) comma 3.c, il servizio di fognatura e/o depurazione per usi diversi da quelli civili o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente, laddove il carattere di prevalenza è determinato dal maggior volume scaricato per usi civili rispetto ai restanti usi;
- che, con *Legge Regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, concernente modifiche e integrazioni alla L.R. 6 settembre 1999, n.28*, all'art. 1, è stato compreso nella gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque usate, *l'affinamento delle acque reflue laddove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA)*;
- che, lo stesso citato art.1 della L.R. n. 27/08, ha previsto l'emanazione di un *regolamento regionale* che detti norme e misure finalizzate a favorire il riciclo delle acque e il riutilizzo delle acque reflue depurate che, attualmente, non risulta essere stato approvato dalla Regione Puglia;
- che, il *Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA)*, ai sensi e per gli effetti dell'art.121 del D.Lgs. n.152/2006, è stato approvato in via definitiva con *Deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009*;

- che, lo stesso citato Piano di Tutela, ai sensi dell'art.5 del DM n.185/2003, "*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art.26, comma 2, del D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152*", ha definito un primo elenco degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane da destinare al riutilizzo, già progettati o in fase di realizzazione, tra i quali risulta essere compreso l'impianto consortile di Gallipoli (LE), e ha stabilito criteri di priorità.
- che, i suddetti impianti devono rispettare quanto previsto dal citato decreto ministeriale e da eventuali sue successive modificazioni e/o integrazioni;
- che, con riferimento all'impianto di depurazione consortile in parola, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia ha previsto il suo inserimento tra quelli per i quali è *necessario il perseguimento degli obiettivi di qualità, trattandosi di area soggetta a contaminazione salina (Acquifero del Salento) e, pertanto, occorrente di Tutela*;
- che, *il documento di rimodulazione del Piano d'Ambito*, approvato dall'assemblea dell'ATO Puglia in data 27 ottobre 2009, ha tra l'altro previsto, in coerenza con il PTA, il programma di recupero e di riutilizzo delle acque reflue, stabilendo, altresì, che con riferimento a questi impianti può essere assegnata priorità di attivazione a quelli per i quali sussistono motivazioni d'urgenza, nonché le condizioni per una tempestiva messa in esercizio;
- che, lo stesso *documento di rimodulazione del Piano d'Ambito* prevede che una volta accertato che sussistano le condizioni per la messa in esercizio degli impianti si procederà alla determinazione dei costi necessari alla loro gestione ai fini della necessaria revisione tariffaria.

*Tutto ciò premesso e considerato;*

### **SI CONVIENE**

1. che **prima dell'avvio all'esercizio** dell'impianto per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie in Provincia di Lecce:
  - a) con verbale di consegna ed allegato verbale di consistenza ed inventario, da sottoscrivere entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo,

tra il Comune di Gallipoli, l'AQP S.p.A. ed il Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggia, si darà espressamente atto della consegna e della presa in carico dell'impianto in parola all'AQP, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato pugliese, sino al punto immediatamente a valle della stazione di debatterizzazione, ed al Consorzio di Bonifica, in qualità di gestore della rete irrigua, per le restanti opere accessorie (sollevamento alla rete irrigua);

- b) il Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggia predisporrà, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, un "*Programma di utilizzo della risorsa irrigua*", finalizzato a definire il periodo di funzionamento del citato impianto di affinamento e provvederà a trasmetterlo all'AQP S.p.A., ai Comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie, nonché alla Provincia di Lecce ed alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque;
- c) *la Provincia di Lecce* rilascerà, ai sensi del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 – Parte Terza – e dell'art.6 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.185 del 12 giugno 2003, all'AQP S.p.A. ed al Consorzio di Bonifica "Ugento Li Foggia", la relativa autorizzazione per le attività previste dal presente protocollo, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della idonea documentazione da parte dei soggetti interessati;
- d) l'AQP ed il Consorzio, di concerto tra di loro, si impegnano ad adempiere a quanto di propria competenza ai fini dell'acquisizione della predetta autorizzazione provinciale entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo;

- 2. che, durante il periodo irriguo, **i volumi idrici non richiesti dall'utenza irrigua** non dovranno essere affinati e questi, così come i reflui depurati al di fuori di tale periodo e così come disposto dall'art. 8 del DM n.185/03, dovranno conseguire i limiti della Tab. 1 di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006, previsti dal PTA ed attenersi alle eventuali prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico che sarà rilasciata dalla Provincia di Lecce ed essere sversati nell'attuale recapito dell'impianto di depurazione costituito dal Mar Jonio;
- 3. che, lo **scarico di emergenza** dell'impianto di affinamento è previsto avvenga come

- da autorizzazione allo scarico che sarà rilasciata dalla Provincia di Lecce nell'attuale recapito dell'impianto di depurazione costituito dal Mare Jonio;
4. che le eventuali **acque eccedenti il fabbisogno irriguo**, già immesse nella rete di distribuzione dopo il trattamento di affinamento, saranno convogliate nel canale di bonifica "Serrazze";
  5. che, la **gestione della rete di distribuzione irrigua** è di competenza del *Consorzio di Bonifica "Ugento Li Foggi"*.

*Tutto quanto premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula il presente "Protocollo d'intesa", così come segue:*

#### **ART. 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2**

*(Definizione dell'affidamento e stato di consistenza delle opere)*

L'oggetto del presente "*Protocollo d'Intesa*" è l'assunzione in gestione e l'avvio all'esercizio dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie della Provincia di Lecce, come definito nello stato di consistenza ed inventario allegato ai *Verbali* di consegna tra il Comune di Gallipoli, l'AQP S.p.A. ed il Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi.

Si intende, pertanto, che l'impianto di affinamento ha origine con l'opera di presa, alimentata dalle acque reflue urbane depurate effluenti dall'impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie, e termina con la stazione di debatterizzazione inclusa.

Le opere accessorie (sollevamento alla rete irrigua) poste immediatamente a valle della stazione di debatterizzazione e ricadenti comunque all'interno del perimetro dell'impianto di affinamento, diventano parte della rete irrigua in quanto funzionali alla stessa.

Il Comune di Gallipoli si impegna ad ultimare le lavorazioni evidenziate in contraddittorio con l'AQP nel verbale di consistenza ed a consegnare l'impianto completo ed in grado di funzionare.

### **ART. 3**

#### *(Consegna dell'opera)*

La consegna dell'impianto di affinamento dal Comune di Gallipoli all'Acquedotto Pugliese S.p.A. si intenderà avvenuta con il "*Verbale di consegna*" richiamato nelle premesse.

La consegna delle opere accessorie, presenti all'interno del perimetro dell'impianto di affinamento, dal Comune di Gallipoli al Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi si intenderà avvenuta con il medesimo "*Verbale di consegna*" richiamato nelle premesse.

### **ART. 4**

#### *(Avvio all'esercizio dell'opera)*

Le parti danno atto che l'avvio all'esercizio dell'impianto di affinamento di cui al presente protocollo avverrà con le modalità previste nel presente protocollo, nel verbale di consegna e nell'autorizzazione provinciale allo scarico richiamati in premessa, **entro l'inizio della prossima stagione irrigua 2010** e secondo il "*Programma di utilizzo della risorsa irrigua*" redatto dal Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi.

### **ART. 5**

#### *(Termini di validità del Protocollo d'Intesa)*

L'affidamento in gestione dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di Alezio, Gallipoli, Sannicola e Tuglie, ha durata per il medesimo periodo di validità della vigente Convenzione del S.I.I., richiamata nelle premesse, e quindi fino al 31.12.2018, fatte salve successive e diverse disposizioni emanate dalla Regione Puglia in merito alla competenza della gestione delle opere oggetto del presente disciplinare.

### **ART. 6**

#### *(Tempi di consegna dei reflui affinati)*

La consegna delle acque reflue trattate dall'impianto di affinamento, ai fini della distribuzione irrigua, avverrà nel periodo interessato di ogni anno indicato nel "*Programma*

*di utilizzo della risorsa irrigua"*, predisposto dal Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi di cui nelle premesse.

Durante il periodo di cui al comma precedente, l'AQP si impegna a trattare nell'impianto di affinamento le acque reflue depurate sino alla concorrenza massima strutturale impiantistica ed a consegnarle al Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi che si impegna a prelevarle integralmente ed a provvedere alla successiva distribuzione nel distretto irriguo denominato BRILE – TRAPPETO – RAHO.

Il Consorzio di Bonifica "Ugento Li Foggi" si riserva la facoltà di modificare il *"Programma di utilizzo della risorsa irrigua"* in relazione alla possibile mutazione delle esigenze degli utilizzatori finali, dandone comunicazione all'AQP S.p.A., all'ATO Puglia, alla Provincia di Lecce, ai Comuni di Gallipoli, Alezio, Tuglie e Sannicola, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque ed all'ARPA Puglia con congruo anticipo rispetto all'inizio della stagione irrigua.

Nel caso in cui la portata trattata dall'impianto di depurazione risulti superiore a quella richiesta dal comparto irriguo, per le modalità di trattamento della quota parte eccedente si farà riferimento a quanto richiamato nelle premesse, secondo cui *i volumi idrici non richiesti dall'utenza irrigua, nel periodo irriguo, non dovranno essere trattati dall'impianto di affinamento e questi, così come i reflui depurati durante il periodo di non utilizzo irriguo, dovranno conseguire i limiti della Tab. 1 di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006 previsti dal PTA e le eventuali prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico che sarà rilasciata dalla Provincia di Lecce ed essere sversati nell'attuale recapito dell'impianto di depurazione costituito dal Mar Jonio.*

Il Gestore AQP assicurerà in ogni caso la custodia e la gestione manutentiva dell'impianto di affinamento anche al di fuori del periodo di cui al *"Programma di utilizzo della risorsa irrigua"* predisposto dal Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi.

#### **ART. 7**

*(Sospensione erogazione acque affinate)*

Nel caso in cui, durante il periodo irriguo, per qualsivoglia motivo l'AQP S.p.A. dovesse sospendere la fornitura delle acque trattate ne darà preventiva comunicazione al Consorzio, alla Provincia di Lecce, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque ed ai

Sindaci dei Comuni interessati.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, nulla a qualsiasi titolo sarà dovuto da l'AQP S.p.a. in favore del Consorzio.

L'AQP S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere in parte o in tutto l'erogazione delle acque affinate, anche senza preventiva comunicazione e senza che ciò possa comportare motivo di richiesta di risarcimento ad alcun titolo da parte del Consorzio, esclusivamente nel caso di improvviso malfunzionamento dell'impianto di depurazione e/o di affinamento per **cause impreviste ed imprevedibili** non riconducibili alla volontà del gestore AQP;

#### **ART.8**

##### *(Sospensione trattamenti di affinamento)*

Qualora durante il periodo di impiego delle acque affinate il Consorzio, decida di non utilizzare in parte o in tutto la risorsa ne dovrà dare comunicazione all'AQP, alla Provincia di Lecce, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque ed ai Sindaci dei Comuni interessati, indicando i tempi di non utilizzazione della risorsa e la relativa motivazione.

Il Gestore AQP pertanto, nei tempi di cui al comma precedente, sospenderà i trattamenti di affinamento limitandosi, a sensi dell'art. 8 del D.M. 185/03, a restituire all'ambiente un refluo secondo i limiti della Tab. 1 di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006 , previsti dal PTA e le eventuali prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico che sarà rilasciata dalla Provincia di Lecce.

L'AQP si riserva altresì di sospendere i trattamenti di affinamento, limitandosi, ai sensi dell'art.8 del D.M. 185/03, a restituire all'ambiente un refluo secondo i limiti della Tab. 1 di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006, previsti dal PTA e le eventuali prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico che sarà rilasciata dalla Provincia di Lecce, qualora, anche in mancanza di comunicazione da parte del Consorzio, dovesse verificare che la risorsa affinata non venga prelevata nei quantitativi previsti, per un tempo superiore a 48 ore, durante la stagione irrigua nel periodo di cui al "*Programma di utilizzo della risorsa irrigua*". Prima di sospendere i trattamenti l'AQP ne darà preventiva comunicazione al Consorzio, alla Provincia di Lecce, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque ed ai Sindaci dei Comuni interessati.

**ART. 9***(Controlli di qualità delle acque reflue affinate ai fini del riutilizzo)*

Il Gestore dell'impianto di affinamento AQP, fatta salva la verifica di funzionamento dell'impianto a regime, ha l'obbligo di effettuare gli **autocontrolli di competenza** ai sensi dell'art. 7 del DM 185/03 e di rispettare i requisiti di qualità dell'effluente dell'impianto di affinamento, nel punto di consegna dei volumi idrici destinati all'utenza irrigua, durante il periodo di utilizzazione della risorsa, secondo le modalità e la frequenza prescritte dall'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo rilasciata dalla competente Provincia di Lecce.

La Provincia di Lecce prescriverà, nel provvedimento autorizzativo allo scarico con finalità di riutilizzo, la modalità e la frequenza dei **controlli ai sensi degli artt. 7 e 11 del DM 185/03** che dovranno essere effettuati dal gestore AQP per quanto riguarda l'impianto di affinamento e dal gestore Consorzio per quanto riguarda la rete di distribuzione irrigua.

Il Gestore AQP dell'impianto di affinamento dovrà provvedere all'immediata sospensione della consegna alla distribuzione irrigua del refluo in uscita dal trattamento di affinamento qualora, nel corso dei controlli, risultino verificarsi le condizioni sospensive di cui all'autorizzazione allo scarico, dandone immediata comunicazione all'ATO Puglia, alla Provincia di Lecce, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, all'ARPA Puglia, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Consorzio di Bonifica "Ugento Li Foggi" gestore della rete di distribuzione irrigua.

Ai sensi del presente articolo, il **punto di consegna** alla rete di distribuzione irrigua è individuato nel punto immediatamente a valle la stazione di debatterizzazione a raggi UV.

Il Consorzio di Bonifica "Ugento Li Foggi", in qualità di gestore della rete di distribuzione, in esecuzione di quanto disposto **dall'articolo 11 del DM n. 185/2003, effettua comunque all'inizio ed al termine della stagione irrigua** il monitoraggio dell'acqua distribuita ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo e trasmetterà i risultati di tali analisi alla Regione Puglia, Servizio Tutela delle Acque e Servizio Agricoltura, con cadenza annuale così come previsto dalla normativa vigente e nelle more dell'approvazione del "*Regolamento regionale recante norme sulla ~~disciplina~~ del riutilizzo*

*delle acque reflue depurate”.*

I campionamenti dovranno essere concordati preventivamente ed essere effettuati in contraddittorio con il personale responsabile che verrà indicato da AQP.

I campionamenti, salvo casi eccezionali, dovranno essere effettuati nel corso degli ordinari orari lavorativi.

Si stabilisce sin da ora che i campionamenti verranno effettuati immediatamente a valle della stazione di debatterizzazione a raggi UV.

Lo stesso Consorzio provvede all'immediata comunicazione all'ATO Puglia, alla Provincia di Lecce, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, all'ARPA Puglia, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Gestore dell'impianto di affinamento AQP di eventuali anomalie rilevate nel corso delle attività di monitoraggio.

#### **ART. 10**

*(Comunicazione interventi manutentivi)*

L'AQP S.p.A., oltre ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto stesso, che ove incidenti sul processo depurativo verranno preventivamente comunicati al Consorzio oltre che all'ATO Puglia, alla Provincia di Lecce, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque ed all'ARPA Puglia, si riserva la facoltà di intervenire a sua insindacabile discrezione sui processi di depurazione ed affinamento, senza che la stipula del presente protocollo possa costituire ostacolo alcuno.

L'AQP S.p.A. si impegna a comunicare al Consorzio, all'ATO Puglia, alla Provincia di Lecce alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque ed all'ARPA Puglia con congruo anticipo ogni eventuale intervento manutentivo che possa incidere sulla qualità dell'effluente affinato, specificandone la natura, fermo restando il rispetto dei limiti della Tab. 1 di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006, indicati dal PTA e dall'autorizzazione rilasciata dalla competente Provincia di Lecce.

#### **ART. 11**

*(Costi energia elettrica)*

Il Consorzio corrisponderà ad AQP S.p.A. il costo dell'energia elettrica necessaria al funzionamento della stazione di pompaggio delle acque affinate nella rete di distribuzione

irrigua.

A tal fine AQP S.p.A. installerà a propria cura, ma a spese del Consorzio un contatore di sottrazione e provvederà a trasmettere al Consorzio le letture unitamente agli importi da pagare.

#### **ART. 12**

*(Manutenzione a valle del punto di consegna)*

Il Consorzio di Bonifica "Ugento Li Foggi" si impegna a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione della stazione di pompaggio (opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche) delle acque affinate alla rete irrigua, concordando con il gestore dell'impianto ogni necessità di accesso ed intervento.

#### **ART. 13**

*(Oneri di gestione e di manutenzione - Corrispettivo del servizio)*

Sono a carico del Gestore AQP dell'impianto di affinamento tutti gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria rivenienti dalla conduzione delle opere affidate al medesimo ai sensi del presente Protocollo d'Intesa.

Ai sensi della L.R. n. 27/2008, tali oneri verranno compensati al Gestore attraverso la tariffa del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto già previsto dal Documento di Rimodulazione del Piano d'Ambito approvato dall'assemblea dei sindaci dell'ATO in data 27/10/2009.

Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento dell'impianto di affinamento, saranno effettuati a cura del Gestore, previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito e posti a carico della Tariffa del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto già previsto dal Documento di Rimodulazione del Piano d'Ambito approvato dall'assemblea dei sindaci dell'ATO in data 27/10/2009.

Resta fermo che ai sensi dell'art. 12 del DM n. 185/03 l'acqua reflua affinata e recuperata è conferita dal Gestore AQP dell'impianto di affinamento al Consorzio, quale gestore della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo.

**ART. 14***(Responsabilità)*

Il Gestore dell'impianto di affinamento AQP non risponderà delle eventuali conseguenze derivanti dalla temporanea diminuzione della quantità di refluo affinato, qualora tali circostanze risultassero determinate da cause non riconducibili alla diretta responsabilità dello stesso gestore dell'impianto.

Resta a carico del Consorzio di Bonifica "Ugento Li Foggi" ogni responsabilità sulla rete di distribuzione a valle del punto di consegna di cui al precedente art. 9.

Sarà consentito al *Consorzio di Bonifica "Ugento Li Foggi"*, quale gestore della rete di distribuzione irrigua, previa intesa con l'AQP S.p.A. e nel rispetto delle norme di sicurezza, l'accesso ai manufatti ed agli impianti ove è allocato il punto di consegna alla rete di distribuzione irrigua.

**ART. 15***(Monitoraggio)*

L'AQP s.p.a. ed il Consorzio dovranno effettuare il monitoraggio tecnico ed economico delle attività e dovranno redigere una relazione sui risultati di gestione.

La relazione dovrà essere trasmessa annualmente alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, all'ATO Puglia ed al Comune di Gallipoli

La Regione Puglia

---

La Provincia di Lecce

---

Il Comune di Gallipoli

---

L'ATO Puglia

---

Il Consorzio di Bonifica "Ugento Li Foggi",

---

L'Acquedotto Pugliese S.p.A.

---

Il presente provvedimento sarà notificato dalla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque a:

- *Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia.*
- *Azienda Sanitaria Locale di Lecce.*
- *ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 260

**Approvazione di n. 7 atti dirigenziali di alienazione terreni della Riforma Fondiaria a manuali abituali coltivatori della terra delle province di Foggia e Taranto.**

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strutture del Servizio Riforma Fondiaria, e confermata dallo stesso Dirigente ad interim, riferisce quanto segue l'Ass. Losappio:

“Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n. 3985 del 28.10.1998, configurano quali atti di straordinaria amministrazione i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art. 10 della L. 386/76, in possesso di manuali ed abituali coltivatori della terra senza preventivo formale provvedimento degli organi istituzionali dell'ex Ersap o del Commissario liquidatore.” Esse prevedono che a tali assegnazioni provvede il Dirigente della “Gestione Speciale” oggi Servizio Riforma Fondiaria (L.R. n. 5/99), con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta, tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 2 della L.R. n. 18/97.

Precisa, inoltre, che con la L.R.n. 4 del 7-03-2003 sono state introdotte alcune modifiche alla L.R. n. 20/99, che fanno lievitare sensibilmente i prezzi delle vendite a prezzo vecchio ex art.3 della Legge citata.

In attuazione delle direttive sopra menzionate:

**PROVINCIA DI FOGGIA**

- con atto dirigenziale n. 556 del 23/12/2009 è stato determinato di alienare in favore del Sig. Francione Domenico la q.ta n. 138/b in agro di Orta Nova estesa Ha. 00.76.53, al prezzo nuovo di euro 2.365,03 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 450/C.T.C. del 22/12/2009, acquisita agli atti del Servizio;

- con atto dirigenziale n. 560 del 23/12/2009 è stato determinato di alienare in favore del Sig. Perna Giovanni Battista Antonio l'unità produttiva n. 296/b in agro di Manfredonia estesa Ha. 4.01.66, al prezzo vecchio di euro 7.506,97 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 455/C.T.C. del 23/12/2009, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 565 del 23/12/2009 è stato determinato di alienare in favore del Sig. Nasuto Libero l'unità poderale n.1 in agro di Manfredonia estesa Ha. 7.05.25, al prezzo nuovo di euro 52.000,00 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 454/C.T.C. del 23/12/2009, acquisita agli atti del Servizio.

**PROVINCIA DI TARANTO**

- con atto dirigenziale n. 507 del 23/11/2009 è stato determinato di alienare in favore del Sig. Casamassima Domenico il pod. n. 26/int. in agro di Laterza esteso Ha. 2.57.00, al prezzo vecchio di euro 1.267,03 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 404/C.T.C. del 19/11/2009, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 561 del 23/12/2009 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra Rollo Angela l'unità produttiva n. 224 in agro di Avetrana estesa Ha. 6.21.56, al prezzo vecchio di euro 6.213,90 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 456/C.T.C. del 23/12/2009, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 562 del 23/12/2009 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra Vagali Anna l'unità produttiva n. 956 in agro di Avetrana estesa Ha. 1.04.89, al prezzo nuovo di euro 1.140,22 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato

Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 457/C.T.C. del 23/12/2009, acquisita agli atti del Servizio;

- con atto dirigenziale n. 564 del 23/12/2009 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra De Stradis Michelina l'unità produttiva n. 1255 in agro di Avetrana estesa Ha. 0.80.80, al prezzo vecchio di euro 747,50 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 458/C.T.C. del 23/12/2009, acquisita agli atti del Servizio.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.”

“L'importo di euro 71.240,65 sarà accertato in entrata con successivi atti dirigenziali sui precipui capitoli del Servizio Riforma Fondiaria, dopo la stipula degli atti di cessione.”

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n. 3985 del 28.10.98, trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4° lettera k della L.R. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della Struttura Compimento Attività di Riforma e del Dirigente ad interim del Servizio Riforma Fondiaria.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

- di approvare l'atto dirigenziale n. 556 del 23/12/2009 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. Francione Domenico la q.ta n. 138/b in agro di Orta Nova estesa Ha. 00.76.53, al prezzo nuovo di euro 2.365,03 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 450 del 22/12/2009, acquisita agli atti del Servizio;
- di Approvare l'atto dirigenziale n. 560 del 23/12/2009 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. Perna Giovanni Battista Antonio l'unità produttiva n. 296/b in agro di Manfredonia estesa Ha. 4.01.66, al prezzo vecchio di euro 7.506,97 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 455 del 23/12/2009, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 565 del 23/12/2009 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. Nasuto Libero l'unità podereale n. 1 in agro di Manfredonia estesa Ha. 7.05.25, al prezzo nuovo di euro 52.000,00 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 454 del 23/12/2009, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 507 del 23/11/2009 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. Casamassima Domenico il pod. n. 26/int. in agro di Laterza esteso Ha. 2.57.00, al prezzo vecchio di euro 1.267,03 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 404 del 19/11/2009, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 561 del 23/12/2009 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra Rollo Angela l'unità produttiva n. 224 in agro di Avetrana estesa Ha. 6.21.56, al prezzo vecchio di euro 6.213,90 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 456 del 23/12/2009, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 562 del 23/12/2009 con cui è stato determinato di alienare

in favore della Sig.ra Vagali Anna l'unità produttiva n. 956 in agro di Avetrana estesa Ha 1.04.89, al prezzo nuovo di euro 1.140,22 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 457 del 23/12/2009, acquisita agli atti del Servizio;

- di approvare l'atto dirigenziale n. 564 del 23/12/2009 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra De Stradis Michelina l'unità produttiva n. 1255 in agro di Avetrana estesa Ha. 0.80.80, al prezzo vecchio di euro 747,50 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n. 458 del 23/12/2009, acquisita agli atti del Servizio;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 262

**Legge 135/2001, art. 5, comma 5, progetto interregionale "Valorizzazione del turismo scolastico e giovanile Fase II" - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Progetto interregionale "Valorizzazione del Turismo Scolastico e Giovanile". Variazione al bilancio 2010.**

L'Assessore al Turismo, Dott.ssa Magda Terrevoli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sviluppo del Turismo dal Dirigente dello stesso Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio, riferisce quanto segue:

La legge 29 marzo 2001, n. 135 concernente la "Riforma della legislazione nazionale del turismo" all'art. 5 - comma 5 - in materia di "Sistemi turistici locali, dispone che "Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibili

assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese".

Per l'effetto, con decreto del 24 novembre 2005 il Ministero delle Attività Produttive ha provveduto a determinare criteri e modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese ed, inoltre, ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l'anno 2005, assegnando alla Regione Puglia una disponibilità finanziaria di euro 918.419,30 pari al 90% della quota statale a cui si aggiunge l'importo di euro 102.046,59 pari al 10% a carico del bilancio regionale.

Le Regioni, pertanto, a seguito di un lavoro di coordinamento tra le stesse hanno presentato al competente Ministero delle Attività Produttive diversi progetti di sviluppo e valorizzazione turistica da realizzare con i finanziamenti assegnati ed a valere sui fondi 2005.

La Regione Puglia ha, quindi, inteso aderire per l'anno 2005, formalizzandone la partecipazione, ad un totale di otto progetti di sviluppo tra i quali: Itinerari di Federico II; Ospitalità nei Borghi; Balneare; Terme d'Italia; Valorizzazione del Turismo Scolastico e Giovanile: Fase II; Promozione del Sistema Congressuale: Italia for events, Sviluppo delle politiche interregionali del turismo.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1945 del 28.12.2005 sono stati approvati i contenuti dei progetti su menzionati con i relativi riepiloghi dei piani finanziari dei programmi.

L'importo complessivo destinato alla realizzazione degli otto progetti approvati dal Ministero nell'annualità 2005 è di euro 918.419,30 come quota di finanziamento statale e di euro 102.046,59 come cofinanziamento regionale, iscritti nel Bilancio 2009 rispettivamente ai Capitoli 311040 e 310100.

I progetti interregionali si articolano in AZIONI COMUNI, a cura della regione capofila e AZIONI SPECIFICHE a cura di ogni singola Regione.

Il progetto interregionale “Valorizzazione del Turismo Scolastico e Giovanile: Fase II; al quale ha aderito la Regione Puglia prevede la promozione di itinerari turistico - culturali e sportivi per incentivare il turismo scolastico e giovanile tra i territori delle regioni partecipanti al progetto. Il progetto riguarderà la messa in rete di tutte le emergenze storico-culturali-ambientali con l’opportunità che l’ambiente fornisce per le attività fisiche e ricreative, nonché le informazioni sulla gestione e salvaguardia del territorio attraverso l’educazione ambientale. Saranno definiti specifici itinerari dedicati alle tematiche didattiche e realizzato specifico materiale ad uso degli insegnanti e degli studenti. Saranno messe in rete le strutture ricettive più adeguate alle esigenze giovanili (ostelli della gioventù, campeggi e strutture ricettive) e promossa la realizzazione di specifici pacchetti turistici rivolti alle scuole coinvolgendo tour operators e agenzie di viaggi.

La regione Toscana, capofila del progetto “Valorizzazione del Turismo Scolastico e Giovanile: Fase II, a conclusione dello stesso, intende organizzare in Puglia il I Convegno Nazionale sul Turismo Scolastico e giovanile che rientra fra le azioni comuni del progetto, sul tema “Viaggi di istruzione”.

Pertanto la stessa, con nota n. A00-6 RT/254582/M del 02/10/2009, ha espresso la volontà di trasferire alla Regione Puglia, per il tramite dell’APT di Arezzo, i fondi destinati alla realizzazione del Convegno su menzionato che rientra fra le attività comuni di progetto.

Con mail del 20 ottobre 2009 la Regione Toscana, capofila del progetto, ha comunicato alla Regione Puglia l’ammontare dei fondi destinati all’organizzazione del Convegno, pari ad euro 25.000,00.

Al riguardo è stato richiesto al Servizio Ragioneria l’istituzione di un nuovo capitolo per l’iscrizione nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 dell’importo di euro 25.000,00.

Successivamente con nota n. 2103/OT/03/4 del 10/11/2009, l’APT di Arezzo ha comunicato che l’importo complessivo da destinare alla Regione Puglia per la realizzazione del I Convegno Nazionale sul Turismo Scolastico e giovanile ammontava ad euro 29.341,96 anziché ad euro 25.000,00.

Con mail del 19/11/2009 la stessa ha comunicato l’avvenuto trasferimento dell’importo complessivo di euro 29.341,96 alla Regione Puglia così ripartiti: primo importo euro 12.593,36 e secondo importo euro 16.748,60.

Al CAP. 311065 “Spesa per realizzazione del Convegno sul Progetto Interregionale sulla valorizzazione del Turismo Scolastico e Giovanile - quota Regione Toscana” della L.R. 35/2009 è stata iscritta la somma di euro 25.000,00.

Pertanto, è necessario iscrivere nel Bilancio Regionale l’ulteriore importo di euro 4.341,96.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Variatione in aumento in conto competenza e cassa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010

C.N.I. ENTRATA: 2059332: “Trasferimento risorse della Regione Toscana per la realizzazione del Convegno sul Progetto Interregionale sulla valorizzazione del Turismo Scolastico e Giovanile” euro 4.341,96

C.N.I. SPESA: 311065: Spesa per realizzazione del Convegno sul Progetto Interregionale sulla valorizzazione del Turismo Scolastico e Giovanile - quota Regione Toscana” euro 4.341,96

Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla legge regionale 7/97, art. 4, comma 4, lettera K).

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Turismo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte della P.O. “Comunicazione”, dal Dirigente Ufficio Sviluppo del Turismo e dal Dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge:

*DELIBERA*

1. Di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;
2. di autorizzare il Settore Ragioneria ad effettuare le conseguenti regolarizzazioni contabili, così come indicato nella parte descrittiva;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. n. 35/09;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42 comma 7, L.R. 28/01.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 263

**Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e le Associazioni sindacali e di categoria per la costituzione dell'Osservatorio sui Distretti Produttivi.**

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, riferisce quanto segue.

1. con la legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007 (come modificata dalla legge regionale n. 36 del 14 dicembre 2007 e dalla legge regionale n. 10 del 30 aprile 2009), recante norme in materia di "Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi", la Regione Puglia ha definito la nozione di distretto, ha disciplinato le procedure di riconoscimento ed ha specificato l'ambito di attività di tali aggregati di imprese da ritenersi rilevante per le politiche pubbliche regionali;

2. con provvedimento n. 91 del 31 gennaio 2008, la Giunta Regionale ha adottato le "Linee Guida Applicative", con l'obiettivo di facilitare la conforme interpretazione della legge citata, specie in fase di prima applicazione;
3. nel periodo 2008-2009 sono stati riconosciuti n. 15 Distretti Produttivi, n. 3 dei quali - allo stato - hanno ricevuto il secondo e definitivo riconoscimento, a seguito di approvazione dei rispettivi Programmi di Sviluppo da parte della Giunta Regionale;
4. tra gli obiettivi dei Distretti vi è quello di rafforzare ed irrobustire il sistema produttivo con particolare attenzione alle PMI, in modo da migliorare la capacità innovativa e competitiva delle imprese operanti nel territorio;
5. alla base della crescita è fondamentale promuovere la maggiore coesione sociale e perseguire una più efficace interazione e forme di partenariato tra il sistema pubblico e privato e con le parti sociali; appare, pertanto, opportuno promuovere una specifica attività finalizzata alla creazione di un Osservatorio sui Distretti Produttivi.

A seguito di un incontro tenutosi il 1 febbraio 2010 presso la Presidenza della Regione Puglia, la Regione e le Associazioni sindacali e di categoria hanno convenuto sulla opportunità di puntare alla istituzione un Osservatorio sui Distretti Produttivi finalizzato al monitoraggio delle politiche regionali di valorizzazione dei sistemi economici settoriali e delle attività distrettuali.

Con il presente provvedimento, si propone, pertanto, di adottare un Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e le Associazioni quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'ar-

articolo comma 4, lettera k) della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente Assessore alla Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa allegato al presente provvedimento;
- di delegare il Presidente o, in sua vece, la Vicepresidente della Regione Puglia alla firma del Protocollo;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività di provvedere agli atti amministrativi conseguenti alla sottoscrizione, l'attivazione e realizzazione del Protocollo in questione;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

## Protocollo d'Intesa

### Premesso che:

1. con la legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007 (come modificata dalla legge regionale n. 36 del 14 dicembre 2007 e dalla legge regionale n.10 del 30 aprile 2009), recante norme in materia di "Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi", la Regione Puglia ha definito la nozione di distretto, ha disciplinato le procedure di riconoscimento ed ha specificato l'ambito di attività di tali aggregati di imprese da ritenersi rilevante per le politiche pubbliche regionali;
2. con provvedimento n. 91 del 31 gennaio 2008, la Giunta Regionale ha adottato le "Linee Guida Applicative", con l'obiettivo di facilitare la conforme interpretazione della legge citata, specie in fase di prima applicazione;
3. con Regolamento Regionale n.23 del 12 ottobre 2009 (come modificato dal R.R. n.35 del 30 dicembre 2009) sono stati definiti "Compiti e funzioni del Nucleo Tecnico di Valutazione", nominato con D.G.R. n. 1878 del 13 ottobre 2009.

### Evidenziato che:

- tra gli obiettivi dei Distretti Produttivi vi è quello di rafforzare ed irrobustire il sistema delle PMI, in modo da migliorarne la capacità innovativa e competitiva; obiettivo decisivo per consentire al sistema di affrontare la sempre più stringente competizione internazionale, superare le difficoltà della attuale crisi economica e puntare ad una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro;
- l'esigenza di innovazione interessa non solo i settori ad alta tecnologia, ma anche i settori tradizionali e quelli dei servizi;
- il raggiungimento di tali obiettivi è condizionato dalle capacità di migliorare la coesione sociale e perseguire una interazione più efficace tra il sistema imprenditoriale, quello della ricerca e le istituzioni;
- per il perseguimento dei suddetti obiettivi giocano un ruolo fondamentale gli interventi realizzati a livello non solo nazionale ma soprattutto regionale, attraverso adeguata programmazione di politiche e strategie di sviluppo che siano il più possibile largamente condivise.

### Sottolineata:

- la necessità di perseguire una più efficace interazione e forme di partenariato tra il sistema pubblico e privato e con le parti sociali, specie con riguardo alla definizione delle politiche economiche;
- altresì, l'opportunità che il partenariato socio-economico partecipi alla costante attività di monitoraggio delle attività distrettuali, nell'ambito delle politiche regionali di valorizzazione dei sistemi produttivi e degli strumenti di incentivazione predisposti dalla Regione;
- l'esigenza di migliorare la cooperazione tra Regione e parti sociali con le finalità suddette;

### Considerata:

- la richiesta del partenariato di arricchire il confronto sulle politiche economiche con una relazione più strutturata con il Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi (di cui alla Legge Regionale n. 7 del 2002), anche al fine di valutare la corrispondenza con gli impatti occupazionali delle iniziative distrettuali;

**Le Parti (Regione Puglia, sindacati, associazioni datoriali, .... )**

1. concordano sulle premesse che sono parte integrante del presente protocollo d'intesa;
2. convengono di avviare un'azione di supporto per svolgere una costante azione di monitoraggio del sistema distrettuale, al fine di garantirne l'indirizzo verso la qualità dello sviluppo e della occupazione e la competitività del sistema produttivo e dei servizi e verificando la coerenza delle scelte con le politiche generali di sviluppo economico e sociale della Regione;
3. sottolineano la necessità che tali processi si basino su un forte impegno e partecipazione delle rappresentanze datoriali e sindacali, anche a livello locale;
4. si impegnano a diffondere ogni iniziativa innovativa valutata utile a cogliere ulteriori opportunità di crescita, anche al di fuori dei confini regionali;
5. concordano pertanto sull'opportunità di avviare in via sperimentale un Osservatorio sui Distretti Produttivi. Il lavoro istruttorio per la definizione delle finalità e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio è demandato al primo Tavolo di Confronto.
  - 5.1 Il tavolo ha l'obiettivo di:
    - approfondire l'analisi sulle scelte e gli strumenti di sviluppo economico adottati dalla Regione;
    - fornire un supporto informativo, aggiornato e di facile consultazione a tutti i soggetti interessati, sull'andamento dei Programmi dei Distretti Produttivi;
    - analizzare le possibilità di accordi interdistrettuali.
  - 5.2 Le attività del tavolo si concluderanno con una proposta definitiva di istituzione dell'Osservatorio e con la definizione degli obiettivi dello stesso, entro il tempo massimo del primo semestre 2010.
  - 5.3 Il tavolo sarà costituito dalla Regione Puglia, nella persona del Presidente, ovvero dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, dai rappresentanti dei sottoscrittori del presente protocollo e dai rappresentanti del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi.
  - 5.4 L'incarico di componente e la partecipazione alle riunioni del Tavolo non danno luogo a compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
  - 5.5 L'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione attraverso le proprie strutture svolgerà la funzione di coordinamento e segreteria del Tavolo.
  - 5.6 il Tavolo sarà integrato dagli Assessori e dai Servizi regionali, le cui competenze dovessero risultare interessate dai lavori dello stesso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 264

**“Bollenti Spiriti” - Principi attivi - Giovani idee per una Puglia migliore. Linee di indirizzo 2010.**

L'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza attiva, Prof. Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile e confermata dal dirigente della Struttura di Progetto Politiche Giovanile, riferisce quanto segue:

Con la deliberazione n. 1693 del 22/11/05, la Giunta Regionale ha approvato il Documento di indirizzo in materia di politiche giovanili “Bollenti Spiriti” con l'obiettivo di puntare alla definizione di un insieme di azioni progettuali e tecniche sulle Risorse ed Opportunità Giovanili da inserire nel quadro della nuova programmazione regionale di ambito comunitario ancora in fase di ridefinizione.

A due anni di distanza dal citato documento di indirizzo “Bollenti Spiriti”, consapevoli di quanto maturato con l'esperienza delle azioni poste in essere, si è ritenuto opportuno procedere alla rielaborazione delle linee di intervento e di indirizzo in materia di politiche giovanili la Giunta Regionale, con provvedimento n. 175 del 19/02/2008, ha adottato il Documento “Bollenti Spiriti - Programma di interventi 2008/2009” che ha rappresentato il contributo strutturato e progettuale col presupposto della condivisione della scelta strategica di fondo da parte del Governo Regionale Pugliese.

Successivamente, in data 04/04/2008 è stato sottoscritto il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche giovanili, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili, in cui il Documento di indirizzo in materia di politiche giovanili, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 175 del 19/02/2008, costituisce l'allegato 1 “Relazione Tecnica”.

Nel complesso degli interventi che hanno attuato gli obiettivi individuati nell'Accordo di Programma Quadro citato, attraverso un sistema integrato di strumenti e di iniziative, nella “Sezione Attuativa”, il Bando di concorso “Principi attivi - Giovani idee per una Puglia migliore” ha avuto lo scopo di promuovere la capacità progettuale, creativa e di intrapresa dei giovani pugliesi attraverso la concessione

di contributi per la sperimentazione e/o la realizzazione di idee innovative.

Il concorso ha finanziato le idee innovative dei giovani pugliesi, tra 18 e 32 anni, residenti in Puglia, riuniti in gruppi informali di minimo 2 persone, attraverso contributi a fondo perduto fino a 25.000 euro.

Gli ambiti di intervento sono stati:

- Tutela e valorizzazione del Territorio;
- Economia della conoscenza e Innovazione;
- Inclusione sociale e Cittadinanza attiva.

4.158 giovani pugliesi hanno partecipato candidando 1.563 progetti. I progetti risultati vincitori sono stati complessivamente 424, per un ammontare di finanziamenti pari ad euro 10.500.000,00, di cui euro 7.500.000,00 di risorse assegnate dal Ministero della Gioventù, a seguito della sottoscrizione del II Atto Integrativo APQ “Politiche Giovanili”, e euro 3.000.000,00 di bilancio autonomo.

L'iniziativa ha rappresentato un'opportunità di attivazione per i giovani pugliesi che può trovare naturale prosecuzione nell'accesso agli strumenti della programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 nonché nelle iniziative promosse da attori pubblici e privati a favore del credito per le giovani generazioni e, più in generale, interessati a fare della creatività giovanile un fattore dello sviluppo regionale.

Inoltre, allo scopo di dare continuità ai citati documenti d'indirizzo, alle direttrici strategiche individuate e ai pilastri di riprogrammazione dell'azione regionale, si prende atto di quanto definito nel Programma Attuativo Regionale FAS 2007/2013 in relazione agli interventi in materia di Politiche Giovanili intrapresi dalla Regione che presentano un carattere di forte integrazione con le politiche di sviluppo urbano, di riqualificazione delle periferie, attraverso cui i giovani possono rappresentare, se adeguatamente supportati, i protagonisti dei processi di rigenerazione urbana.

A tal proposito la valorizzazione e il rafforzamento del capitale sociale costituito dai giovani può essere sostenuto attraverso una maggiore offerta di servizi sociali, la qualità dell'offerta di servizi culturali, ricreativi e sociali, azioni orientate a favorire la coesione sociale, soprattutto, nei piccoli centri della regione.

Le attività intraprese finora con il Programma Bollenti Spiriti sono andate in questa direzione ma necessitano di un ulteriore rafforzamento per capitalizzare i risultati che si stanno ottenendo e innescare processi virtuosi. Pertanto si intende proseguire nel sostegno sia alle iniziative giovanili sia alle attività di recupero di immobili finalizzato alla creazione di luoghi di aggregazione giovanile.

In particolare, in relazione a quanto descritto nel PAR FAS - linea di azione - 7.4, Iniziative a sostegno dei giovani (euro 30.000.000,00 affidata alla Struttura di Progetto Politiche Giovanili dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione), si individuano le seguenti tipologie di attività:

a) iniziative a sostegno dello nascita di nuovi luoghi dedicati all'espressione, alla mobilità e alla creatività giovanile;

In particolare si prevede il finanziamento di intervento di recupero degli immobili finalizzato alla creazione di luoghi di aggregazione giovanile, nonché il supporto allo start up dei Laboratori Urbani, iniziative a sostegno dell'imprenditorialità giovanile, sia attraverso il finanziamento delle idee progettuali, sia attraverso iniziative di sostegno all'accesso al credito, considerandoli anche quali fattori di rigenerazione urbana.

Si prevedono contributi per la sperimentazione e/o la realizzazione di idee innovative. Si tratta di iniziative che si pongono in continuità con le azioni intraprese dall'Amministrazione Regionale nell'ambito del Programma di Politiche giovanili finanziato con le delibere CIPE 35/0 e 3/06.

La linea di azione fa riferimento all'obiettivo specifico 1 e all'obiettivo operativo 1c).

La linea prevede nuovi interventi rispetto a quelli del PO FESR, sia pure contribuendo direttamente a rafforzare l'approccio integrato in tema di rigenerazione urbana specifico della strategia regionale in materia di sviluppo urbano e territoriale.

Rilevato come i richiamati documenti d'indirizzo si muovono su una griglia di scelte politiche che ne ispirano la traduzione in provvedimenti e procedure di attuazione e considerato che si tratta di specifiche politiche per i giovani pugliesi, coerenti con le previsioni di potenziamento e valorizzazione della piena e attiva partecipazione dei giovani alla vita sociale, economica e politico-istituzionale della Regione Puglia.

Constatato che tanti giovani pugliesi si sta facendo strada nel campo della ricerca scientifica, della musica e dell'arte in generale, dell'innovazione produttiva, impone all'amministrazione regionale una scelta strategica che veda le potenzialità giovanili come fattore di ricchezza sociale fondamentale e irrinunciabile.

Inoltre, al fine di dare continuità all'esperienza maturata nel 2007, nel 2008 e nel 2009, con l'iniziativa "Il Treno della Memoria", attuata in collaborazione con la Associazione di Promozione sociale "Terra del Fuoco", per la quarta volta, sarà organizzato un treno esclusivamente sul territorio Pugliese, coinvolgendo ragazze e ragazzi da tutti gli Istituti scolastici che vorranno aderire in quello che più che un progetto è un'esperienza che riteniamo fondamentale per ogni giovane. Sempre nell'ottica della innovazione, e in continuità con il percorso degli anni precedenti, il progetto coinvolgerà un gruppo di partecipanti del Treno della Memoria in un'importante esperienza all'estero e li formerà in contemporanea per divenire casse di risonanza sul loro territorio e strumenti preziosissimi per il nuovo Treno.

Si propone, pertanto, di dare mandato alla Struttura di Progetto Politiche Giovanili di provvedere nel corrente anno 2010:

- alla promozione dell'iniziativa "Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore";
- alla attuazione di quanto previsto dal Programma Attuativo Regionale FAS 2007/2013 in relazione agli interventi in materia di Politiche Giovanili;
- alla adesione, in collaborazione con la Associazione di Promozione sociale "Terra del Fuoco", alla iniziativa "Il Treno della Memoria";
- al finanziamento di iniziative, a seguito di pubblicazione di apposito avviso ad evidenza pubblica, per le attività rispondenti alle finalità di cui all'art. 21 della L.R. 17/2005;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di euro 2.495.000,00 (duemilioni-quattrocentonovantacinquemila/00), trova copertura finanziaria nei fondi assegnati, E.F. 2010, L.R. n. 35/2010 "Bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012”, con imputazione sui capitoli così come segue:

- cap. 814030 - U.P.B. 8.7.1 - euro 1.645.000,00;
- cap. 814010 - U.P.B. 8.7.1. - euro 850.000,00;

All’impegno di spesa provvederà il dirigente della Struttura di Progetto “Politiche Giovanili”, con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. d) della l.r. n. 7/1997.

L’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, prof. Guglielmo Minervini, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione dell’Assessore alla Trasparenza e alla Cittadinanza Attiva;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente della Struttura di Progetto Politiche Giovanili;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

#### DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di dare mandato alla Struttura di Progetto Politiche Giovanili di provvedere nel corrente anno 2010:
  - alla promozione dell’iniziativa “Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore”;
  - dare attuazione a quanto previsto dal Programma Attuativo Regionale FAS 2007/2013 in relazione agli interventi in materia di Politiche Giovanili;
  - di aderire, in collaborazione con la Associazione di Promozione sociale “Terra del Fuoco”, alla iniziativa “Il Treno della Memoria”;

- di finanziare iniziative, a seguito di pubblicazione di apposito avviso ad evidenza pubblica, per le attività rispondenti alle finalità di cui all’art. 21 della L.R. 17/2005;

- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 266

#### **Prosecuzione senza soluzione di continuità ed a parziale sanatoria dell’impiego temporaneo di n. 1 unità di personale del Comune di Bari per assicurare l’operatività del Servizio Protezione Civile.**

Il Presidente della Regione Puglia, di concerto con l’Assessore alla Trasparenza e alla Cittadinanza Attiva, sulla base dell’istruttoria espletata dai Dirigenti del Servizio Protezione Civile e del Servizio Personale e Organizzazione, riferisce:

Con Deliberazione del 7 marzo 2005 n. 255, la Giunta regionale ha approvato le linee guida per la pianificazione di emergenza in materia di Protezione Civile. Tale documento prevede a cura della Regione Puglia, tra l’altro, l’istituzione del Centro Operativo Regionale (COR), supportato da una sala operativa e, in casi di eventi di particolare gravità, da staff tecnici costituiti in emergenza.

In data 23/09/2008 con Deliberazione n° 1762, la Giunta Regionale ha istituito presso il Servizio Protezione Civile, il Centro Operativo Regionale (COR) con annessa Sala Operativa, finalizzato alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nelle more della riorganizzazione della struttura esterna regionale dedicata alla protezione civile di cui alla DGR 1530/2008.

L'istituto COR, la cui responsabilità è stata affidata all'Ing. Pierluigi Loiacono (già responsabile della Posizione Organizzativa "Processi di Emergenza", attualmente dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Controllo), ha il compito di valutare le situazioni in atto, di assumere decisioni di natura tecnica e di supportare il Presidente della Giunta Regionale per il governo delle emergenze.

Con Deliberazioni n° 991 e n° 992, entrambe adottate in data 13.06.2008, la Giunta Regionale, per assicurare l'operatività della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP di cui alla L. 353/2000), istituita per contrastare gli incendi boschivi nel periodo di massima pericolosità (giugno-settembre), ha autorizzato l'utilizzazione temporanea sino a dicembre 2008, presso il Servizio Protezione Civile, di tre unità di personale esterno all'Ente Regione, di cui due provenienti dal Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari: Maresciallo Capo CARITA' Egidio e Vice Brigadiere DELCURATOLO Angelo ed uno proveniente dal Comune di Bari: Istr. Amm. FORMICOLA William.

In considerazione dell'elevata professionalità dimostrata dai suddetti pubblici dipendenti nell'organizzare e nel gestire la su citata SOUP, l'Ente Regione ha ritenuto di continuare ad avvalersi della loro comprovata esperienza per fronteggiare le esigenze operative del COR e dell'annessa sala operativa (ivi incluse quelle della SOUP), e, pertanto, con Deliberazione n°553 adottata in data 7 aprile 2009, la Giunta Regionale ha approvato la prosecuzione, senza soluzione di continuità ed a parziale sanatoria, dell'impiego presso il Servizio Protezione Civile del personale di seguito specificato:

- a) Maresciallo Capo CARITA' Egidio, nato a Grafelfill Kreis Munchen il 12.10.1971, in forza alla Guardia di Finanza di Bari, assegnato temporaneamente alla Regione Puglia, senza soluzione di continuità, sino al 4.12.2010, con l'incarico di Responsabile della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP di cui alla L. 353/2000) e della Sala Operativa annessa al COR, nonché di vice responsabile del COR;
- b) Istruttore Amministrativo FORMICOLA William, nato a Bari il 31.08.1966, in forza al Comune di Bari, assegnato temporaneamente alla Regione Puglia, senza soluzione di continuità, sino al 23.12.2009, con l'incarico di Vice

responsabile della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP di cui alla L. 353/2000) e della Sala Operativa annessa al COR, nonché di collaboratore del responsabile del COR.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13.01.2010 è stata prorogata a tutto il 31.12.2010 la vigenza dell'Ordinanza P.C.M. n° 3734 in data 16.01.2009, che all'art. 6, consente, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, la deroga a specifiche norme legislative tra le quali anche quelle di cui al d.l.gs. n. 165/2001, permettendo, quindi, l'impiego temporaneo di pubblici dipendenti di altre Amministrazioni.

Con lettera n° 13275 in data 24.11.2009, il Presidente della Regione, in considerazione dell'eccellente professionalità mostrata dal dipendente comunale William Formicola e ritenendo che lo stesso possa con analogo entusiasmo e professionalità continuare ad offrire un valido contributo per la compiuta definizione delle iniziative già messe in campo e per quelle in corso di organizzazione e implementazione, inerenti al rafforzamento delle strutture operative di cui all'art. 8 dell'O.P.C.M. 3734/2009 (che può essere operato anche mediante l'impiego di personale professionalizzato individuato in deroga agli artt. 7, 35, 36 e 53 del D.Lvo 165/2001 e s.m.i., così come consentito dall'art. 6 della richiamata O.P.C.M. 3734/2009), ha chiesto al Comune di Bari la proroga del comando per un ulteriore anno, nelle more dell'imminente definizione del piano assunzionale regionale e quindi dell'avvio delle iniziative consequenziali.

La Ripartizione Personale del Comune di Bari, con Determinazione dirigenziale n° 711 in data 04.12.2009, trasmessa con nota n° 305829 in data 10.12.2009, ha assentito alla richiesta di proroga del comando per ulteriori dodici mesi, con scadenza il 23.12.2010.

Si ritiene, pertanto, di prorogare, senza soluzione di continuità ed a parziale sanatoria, l'impiego presso il Servizio Protezione Civile dell'Istruttore Amministrativo Sig. FORMICOLA William, nato a Bari il 31.08.1966 con l'incarico di Vice responsabile della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP di cui alla L. 353/2000) e della Sala Operativa annessa al COR, e l'incarico di collaboratore del responsabile del COR, sino alla data del

23.12.2010 fissata dall'Amministrazione di appartenenza.

Si da atto che il richiamato dipendente comunale William Formicola ha proseguito, senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del 23.12.2009, a prestare attività lavorativa presso il Servizio Protezione Civile, secondo le disposizioni impartite dal responsabile della struttura.

Durante la prosecuzione dell'impiego, le competenze mensili del suddetto dipendente continueranno ad essere erogate dall'Amministrazione di appartenenza, che provvederà, altresì, a corrispondere il salario accessorio come di seguito specificato:

- All'Istr. Amm. FORMICOLA William, per le attività lavorative straordinarie che dovrà svolgere secondo le necessità operative della SOUP e del COR con annessa sala operativa, è consentito di effettuare lavoro straordinario eccedente i limiti mensili ed annuali, secondo le necessità che si verranno a manifestare, per garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Le ore di straordinario prestate saranno preventivamente autorizzate e successivamente attestate dal responsabile del Servizio Protezione Civile;

Al suddetto dipendente saranno rimborsate, nei termini di cui alla normativa regionale vigente, le spese di missione per le attività di lavoro che potranno essere svolte al di fuori della sede.

Il Servizio Personale e Organizzazione provvederà al rimborso delle somme così anticipate, previa acquisizione del prospetto analitico di quanto effettivamente corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza, a discarico dell'impegno che il dirigente del Servizio Protezione Civile assumerà sul capitolo di pertinenza del Servizio stesso.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE ODFIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari ad euro 100.000,00 a carico del Bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 531037 residui di stanziamento 2007 - U.P.B. 7.3.1 esercizio finanziario 2010.

All'impegno della spesa provvederà il Dirigente del Servizio Protezione Civile con proprio atto.

Il Presidente e l'Assessore relatori, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi espresse, propongono alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. 7/97, in quanto le somme da utilizzare provengono da un capitolo del bilancio vincolato.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dai Dirigenti del Servizio Protezione Civile e del Servizio Personale ed Organizzazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge

#### DELIBERA

1. Di approvare e fare propria in ogni parte la relazione del Presidente e dell'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva e la proposta di prosecuzione, senza soluzione di continuità ed a parziale sanatoria, dell'impiego presso il Servizio Protezione Civile - in applicazione della disciplina speciale di cui all'Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3734 in data 16.01.2009 (vigente a tutto il 31.12.2010) - dell'Istruttore Amministrativo FORMICOLA William, nato a Bari il 31.08.1966, in forza al Comune di Bari, assegnato temporaneamente alla Regione Puglia, senza soluzione di continuità, sino al 23.12.2010;
2. Di confermare l'incarico affidato al suddetto dipendente e di stabilire che le competenze mensili spettanti continueranno ad essere erogate dall'Amministrazione di appartenenza, che corrisponderà anche il salario accessorio, come di seguito specificato:

- All'Istr. Amm. FORMICOLA William è confermato l'incarico di Vice responsabile della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP di cui alla L. 353/2000) e della Sala Operativa annessa al COR, nonché di collaboratore del responsabile del COR. Per le attività lavorative straordinarie che dovrà svolgere secondo le necessità operative della SOUP e del COR con annessa sala operativa, è consentito di effettuare lavoro straordinario eccedente i limiti mensili ed annuali secondo le necessità che verranno a manifestarsi per garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Le ore di straordinario prestate saranno preventivamente autorizzate e successivamente attestate dal responsabile del Servizio Protezione Civile.

Al suddetto dipendente saranno rimborsate, nei termini di cui alla normativa regionale di settore, le spese di missione per le attività di lavoro che potranno essere svolte al di fuori della sede.

3. Di prendere atto che, per effetto della tempestiva autorizzazione all'impiego, intervenuta prima della naturale scadenza, il richiamato pubblico dipendente ha proseguito, senza soluzione di continuità rispetto alla data di prima proroga, a prestare attività lavorativa presso il Servizio Protezione Civile, secondo le disposizioni impartite dal responsabile della struttura;
4. Di prendere atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari ad euro 100.000,00 a carico del Bilancio regionale, da finanziare con le disponibilità del capitolo 531037 a valere sui residui di stanziamento anno 2007 - UPB 7.3.1. esercizio finanziario 2010;
5. Di provvedere con successivo atto del Dirigente del Servizio Protezione Civile all'impegno della spesa prevista dal presente provvedimento;
6. Di autorizzare il Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione a provvedere al rimborso delle somme anticipate dall'Amministrazione di appartenenza, previa acquisizione del pro-

spetto analitico di quanto corrisposto, a discarico dell'impegno che il dirigente del Servizio Protezione Civile assumerà sul capitolo di pertinenza del Servizio stesso;

7. Di disporre a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.r. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 267

#### **Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia, il Comune di Barletta e l'Associazione "Fraternità per il diritto alla casa" per l'avvio di un cantiere sperimentale di auto-costruzione nel Comune di Barletta.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio "Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana", Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce quanto segue:

Nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità riguardanti l'attivazione dei processi di cooperazione interistituzionale sul tema della "casa", la Regione Puglia con legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2005 all'art. 13 ha istituito ed attivato l'Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa, che si occupa, tra l'altro, dell'attivazione di processi di cooperazione interistituzionale sul tema casa, del monitoraggio di buone pratiche esistenti e della promozione di prassi sperimentali finalizzate a contrastare il disagio abitativo.

Tra queste la Regione Puglia ritiene l'autocostruzione un'utile iniziativa di coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini riguardo la questione casa, oltre che un percorso che si integra con quello che la Regione sta portando avanti per rafforzare le politiche abitative.

L'autocostruzione associata è una nuova forma sociale di costruire, già adottata con successo nei paesi europei, in cui i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni, all'interno di un gruppo organizzato.

Essa costituisce un processo di produzione dell'habitat finalizzato a garantire l'accesso ad una abitazione in proprietà a nuclei familiari, italiani e stranieri, che non potrebbero acquisirla sul mercato immobiliare a prezzi per loro accettabili.

Attraverso l'autocostruzione associata e l'autorecupero, le Amministrazioni possono intervenire con tempestività e con costi contenuti a risolvere gravi problemi sociali, quali quelli derivanti dalla domanda di nuclei familiari che non trovano risposta dalla Edilizia Residenziale Pubblica tradizionale e possono altresì rispondere ai bisogni di spazio a favore del volontariato o dell'associazionismo impegnato nel sociale.

Con nota n. 85973 dell'11 dicembre 2009 il Comune di Barletta, ritenendo importante diversificare l'offerta tradizionale di edilizia sociale mediante iniziative sperimentali di edilizia residenziale in grado di contrastare il forte disagio e il notevole fabbisogno abitativo delle famiglie residenti, ha trasmesso la deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 20 novembre 2009, inerente l'approvazione dello "schema di Protocollo d'Intesa" tra lo stesso Comune, la Regione Puglia e l'Associazione "Fraternità per il diritto alla casa", organismo senza fini di lucro, teso a promuovere l'autocostruzione nel territorio cittadino e regionale.

Tale "schema di Protocollo d'Intesa" ha come oggetto la costituzione di un Tavolo Tecnico tra i soggetti firmatari, con il compito di tracciare la procedura tecnico - amministrativa per rendere esecutiva l'autocostruzione e consentire l'avvio di un cantiere sperimentale di autocostruzione da parte del Comune di Barletta.

Sulla base di quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale di approvare lo schema di protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, Comune di Barletta e Associazione "Fraternità per la casa" così come allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante, avente come oggetto la costituzione di un Tavolo Tecnico finalizzato, per quanto riguarda la competenza regionale, a tracciare la procedura tecnico - amministrativa per rendere esecutiva l'autocostruzione.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M.I.

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente ad Interim dell'Ufficio Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di fare propria e approvare la relazione in premessa;
- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia, il Comune di Barletta e l'Associazione "Fraternità per il diritto alla casa";
- di autorizzare l'Assessore all'Assetto del Territorio alla sottoscrizione del protocollo d'intesa;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Abitative di provvedere, ad avvenuta sottoscrizione del protocollo d'intesa, a tutti i conseguenti adempimenti per la costituzione del Tavolo Tecnico, compresi altri eventuali da realizzarsi d'intesa con i soggetti firmatari;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42 comma 7 della L.R. n. 28/01.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PUGLIA, COMUNE DI BARLETTA E ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' PER IL DIRITTO ALLA CASA" PER L'AVVIO DI UN CANTIERE SPERIMENTALE DI AUTOCOSTRUZIONE IN BARLETTA**

**PREMESSO CHE:**

Con Deliberazione n. .... del ....., il Consiglio Comunale di Barletta ha approvato la variante al Piano ....., individuando nel lotto ..... l'ambito da destinare ad edilizia residenziale pubblica in autocostruzione.

L'autocostruzione associata è un processo di produzione dell'habitat finalizzato a garantire l'accesso ad un'abitazione in proprietà a nuclei familiari, italiani e stranieri, che non potrebbero acquisirla sul mercato immobiliare a prezzi per loro accettabili.

L'autocostruzione associata è una nuova forma sociale di costruire, già adottata con successo nei paesi europei in cui i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni, all'interno di un gruppo organizzato.

Attraverso l'autocostruzione associata e l'autorecupero, le Amministrazioni possono intervenire con tempestività e con costi contenuti, a risolvere gravi problemi sociali quali quelli derivanti dalla domanda di nuclei familiari che non trovano risposta dall'Edilizia Residenziale Pubblica tradizionale e possono altresì rispondere ai bisogni di spazio a favore del volontariato o dell'associazionismo impegnato nel sociale.

E' fondamentale, in ogni progetto di autocostruzione, la formazione del gruppo, perché costituisce un know-how associato e dà forza e determinazione collettive all'intendimento di costruire la propria abitazione

E' altresì fondamentale la presenza di un organismo che, esulando da qualsiasi logica di ricerca di profitto, si proponga come strumento operativo a partire dall'attivazione del consenso all'iniziativa ed alla disponibilità di nuclei familiari seriamente interessati a rendere effettivo il loro desiderio di un'abitazione; contribuisca alla mediazione e al tutoraggio e sia in grado di stimolare la squadra di autocostruttori prima e durante il processo di costruzione.

**CONSIDERATO:**

il forte disagio e il grave fabbisogno abitativo delle famiglie che risiedono nel Comune di Barletta;

la necessità di avviare politiche in controtendenza che sappiano avvalersi anche di forme di intervento particolarmente innovative per fronteggiare il disagio abitativo, integrando politiche sociali abitative e programmazione del territorio, azioni di welfare e pianificazione urbanistica;

che l'autocostruzione è un modo, parziale ma efficace, per affrontare il problema della casa e può divenire un'ottima misura integrata di housing sociale in grado di dare una risposta concreta al disagio abitativo;

che la **Regione Puglia** ritiene l'autocostruzione un'utile iniziativa di coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini riguardo la questione casa, oltre che un percorso che si integra con quello che la Regione sta portando avanti per rafforzare le politiche abitative;

che la **Regione Puglia** ha istituito e attivato l'**Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa** avente tra le sue finalità l'attivazione di processi di cooperazione interistituzionale sul tema casa, il monitoraggio di buone pratiche esistenti e la promozione di prassi sperimentali finalizzate a contrastare il disagio abitativo;

Il **Comune di Barletta** ritiene importante diversificare l'offerta tradizionale di edilizia sociale mediante iniziative sperimentali regionali di edilizia residenziale in grado di contrastare il disagio abitativo da onerosità dell'alloggio.

**L'Associazione "Fraternità per il diritto alla casa"** è un organismo senza fini di lucro che si propone principalmente di promuovere e diffondere iniziative e programmi per garantire il diritto alla casa, alla cittadinanza attiva, alla partecipazione volontaria e senza fini di lucro a tutta la vita della città, inteso come luogo di convivenza e condivisione. L'Associazione ha già organizzato una serie di incontri e di iniziative, di informazione e formative, per promuovere l'autocostruzione nel territorio cittadino e regionale.

L'interesse comune dei soggetti firmatari del presente protocollo d'intesa verso forme di autocostruzione di alloggi, nonché la volontà di avviare un cantiere sperimentale di autocostruzione, alla luce delle numerose istanze provenienti dall'Associazione "Fraternità per il diritto alla casa".

### **RITENUTO**

Essenziale nella formulazione della proposta di avvio di un cantiere sperimentale di autocostruzione il coinvolgimento concreto di tutti i soggetti portatori di interesse;

**Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue**

### **OGGETTO:**

Il presente protocollo d'intesa ha come oggetto la costituzione di un Tavolo Tecnico propedeutico all'avvio di un cantiere sperimentale di autocostruzione presso il Comune di Barletta finalizzato a:

- far fronte al grave fabbisogno abitativo delle famiglie che risiedono nel Comune di Barletta;
- sperimentare nuove forme di intervento in grado di contrastare il disagio abitativo;
- offrire alle famiglie l'opportunità di concretizzare le loro aspettative abitative;
- tracciare la procedura tecnico - amministrativa per rendere esecutiva l'autocostruzione.

### **ART. 1**

#### **Recepimento della premessa**

Il presente Protocollo di intesa individua gli impegni reciproci dei seguenti Enti: Regione Puglia - Assessorato all'Assetto del Territorio, Comune di Barletta e Associazione "Fraternità per il diritto alla casa". La premessa è parte integrante del Protocollo di Intesa.

### **ART. 2**

#### **Contenuti essenziali della sperimentazione**

Il cantiere sperimentale di autocostruzione associata dovrà rispettare, oltre alle norme in materia di edilizia residenziale pubblica e ogni altra norma ordinaria inerente al tipo di intervento a realizzarsi, i seguenti criteri essenziali:

- alloggi realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale;
- rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.

### **ART. 3**

#### **Costituzione di un Tavolo Tecnico**

La parti ritengono opportuno dare mandato ad un Tavolo Tecnico, costituito da almeno due componenti per ogni soggetto firmatario, di elaborare un Documento di Fattibilità maggiormente dettagliato contenente le specifiche della sperimentazione, da sottoporre ai firmatari del presente Protocollo ai fini dell'attuazione della sperimentazione nelle forme di cui all'art. 2 e in tempi quanto più possibile brevi.

#### **ART. 4**

##### **Compiti del Tavolo Tecnico**

I soggetti firmatari, manifestando la volontà di mettere a punto forme e modalità attuative della pratica dell'autocostruzione costituiscono un Tavolo Tecnico, individuando i componenti di tale Tavolo e le rispettive competenze. In particolare:

- La Regione Puglia, anche avvalendosi dell'Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa, individuerà la fattibilità tecnico - amministrativa nell'ambito degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica e di housing sociale;
- Il Comune di Barletta individuerà le modalità attuative e la fattibilità dell'intervento nell'ambito della normativa urbanistica comunale;
- L'Associazione "Fraternità per il diritto alla casa" definirà criteri e meccanismi trasparenti per la selezione del gruppo di autocostruttori, fornirà garanzie di sicurezza per gli autocostruttori impegnati nel cantiere, nonché il rispetto delle norme di sostenibilità ambientale dell'intervento; curerà altresì l'iter amministrativo di costituzione della cooperativa di autocostruzione e promuoverà l'iniziativa anche con il supporto dei suddetti soggetti.

Il Tavolo Tecnico dovrà altresì definire in dettaglio i requisiti e le caratteristiche di fattibilità tecnico-amministrativa della sperimentazione, avendo cura di minimizzare la complessità degli adempimenti urbanistico/amministrativi.

#### **ART. 5**

##### **Tempi di attuazione**

I tempi per la definizione del Documento di Fattibilità da parte del Tavolo tecnico saranno pari a 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo.

#### **ART. 6**

##### **Ulteriori impegni da parte di tutti i soggetti**

Le parti, infine, si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:

- a rispettare i termini concordati, provvedendo a tal fine ad emettere autorizzazioni, nulla osta o altri atti necessari all'attuazione del presente protocollo d'intesa e a individuare termini ridotti per la loro emissione nel rispetto delle competenze e procedure di legge;
- ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di progettazione e della successiva fase di realizzazione degli interventi;
- ad attivare tutte le iniziative concorrenti al conseguimento degli scopi comuni, all'uopo sviluppando tutte le possibili sinergie e integrazioni anche con ulteriori Enti e Istituzioni.

#### **ART. 7**

##### **Diffusione dei risultati**

Per una migliore attuazione della sperimentazione ed una più efficace azione di orientamento degli interventi, verrà garantito un costante scambio di informazioni fra i soggetti interessati. Verranno, a tal fine, organizzati periodicamente scambi di esperienze significative fra i soggetti interessati, mirati al confronto e alla promozione dei risultati trasferibili ottenuti. Lo scambio di informazioni, la promozione e la diffusione di newsletter tematiche, l'organizzazione di convegni di lavoro e seminari tecnici, nonché, eventualmente, la realizzazione di pubblicazioni, o altri

prodotti informativi, anche multimediali, sono esempi di azioni che possono essere attuate nell'ambito di questa categoria di attività.

**ART. 8**  
**Validità**

Gli impegni sopra descritti si intendono decaduti entro sei mesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Barletta, li

**L'ASSESSORE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO**

**DELLA REGIONE PUGLIA** \_\_\_\_\_

**IL SINDACO DEL**

**COMUNE DI BARLETTA** \_\_\_\_\_

**L'ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' PER**

**IL DIRITTO ALLA CASA"** \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 268

**Attuazione Accordo di Programma tra Regione Puglia, ADISU-Puglia (già Edisu Università di Bari) e Università degli Studi di Bari, sottoscritto il 30.11.2007. Determinazioni.**

L'assessore al SUD e Diritto allo Studio, Università e Ricerca Prof. Gianfranco Viesti, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Università e Ricerca, confermata e fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue.

Premesso che, in ossequio all'art. 7 della L.R. n. 18 del 27/06/2007, al fine di coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell'alta formazione con quelle di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati, è stata istituita l'Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia (ADISU-PUGLIA) quale agenzia strumentale della Regione.

Visto che l'Adisu-Puglia, per l'attuazione delle finalità di cui alla L.R. n. 18/2007, pone in essere un'insieme coordinato di interventi tra i quali vi sono i servizi abitativi.

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata L.R. n. 18/2007, i mezzi finanziari dell'ADISU-PUGLIA sono costituiti, tra gli altri, dai finanziamenti della Regione per il funzionamento e per l'attuazione degli interventi e dei servizi a favore degli studenti e tra questi ultimi vi sono i servizi abitativi.

Rilevato che l'Adisu-Puglia (già Edisu-Università di Bari) ha presentato al MIUR istanza di cofinanziamento dell'intervento di ristrutturazione della Casa dello Studente sita in Bari al Largo Fraccacreta-ang. Via Murat ai sensi della legge n. 338 del 14/11/2000 ("Disposizioni in materia di alloggi e residenze universitarie") e del D.M. 22/05/2007 prot. n. 42/2007 ("Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338").

Tenuto conto che la Regione Puglia, con Accordo di Programma sottoscritto in data 30/11/2007, si obbligò a cofinanziare l'opera, per un importo pari a euro 1.190.000,00 in base al quadro economico del progetto redatto a cura dell'Università di Bari; il finanziamento regionale sarebbe stato messo a disposizione a seguito dell'approvazione dell'intervento in questione da parte del MIUR.

Preso atto che il MIUR, con Decreto 14/11/2008 prot. n. 72/2008, ha ammesso a cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla, disponibilità di risorse statali, l'intervento in questione, collocandolo al n. 46 della graduatoria complessiva (codice E7S877W/01, Fasc. 298) per l'importo di euro 10.872.328,00, con un punteggio pari a 46,08 che, anche grazie al cofinanziamento regionale, ha consentito di collocare l'intervento al secondo posto dei riservatati, subito dopo un progetto dell'Università di Milano - Bicocca che ha conseguito punti 46,32 per un cofinanziamento pari a euro 5.034.545,00;

Visto che, nel frattempo, l'art. 3 del D.L. n. 180 del 10/11/2008, convertito in legge n. 1 del 09/01/2009, al fine di favorire la mobilità degli studenti e garantire l'esercizio del diritto allo studio, ha integrato il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge n. 338 del 14/11/2000, n. 338 per un importo pari a 65 milioni di euro.

Rilevato, quindi, che, con l'ulteriore disponibilità di risorse statali di cui all'art. 3 del D.L. n. 180/2008, l'intervento relativo alla Casa dello Studente di Bari-largo Fraccacreta, si accinge ad ottenere il cofinanziamento statale.

Considerato che, in conseguenza di quanto sopra, occorre assegnare al soggetto proponente (Adisu-Puglia) e mettere a disposizione la quota di cofinanziamento regionale di euro 1.190.000,00, allo scopo di assicurare l'erogazione dei servizi (gestione residenze, mense, ecc.) in favore degli studenti iscritti alle Università degli Studi ed agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione Puglia.

Visto che con Legge Regionale n. 34 del

31//2009 (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia”) e n. 35 del 31/12/2009 (“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012”, la Regione Puglia ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2010 ed ha provveduto a stanziare sul capitolo di spesa n. 4910 la somma complessiva di euro 12.000.000,00.

Sulla base di quanto evidenziato, si pone l’inderogabile esigenza di assegnare all’ADISU Puglia le necessarie risorse finanziarie al fine di non subire la revisione del punteggio conseguito dal progetto a causa della mancata copertura della quota di cofinanziamento regionale o, addirittura, correre il rischio di perdere il finanziamento statale.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S.M.I.**

- il presente provvedimento comporta una spesa di euro 1.190.000,00 prevista a carico del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario anno 2010 approvato con LL.RR n. 34 e 35/2009, e che sarà finanziata con le disponibilità de capitolo di spesa 4910 dell’U.P.B. 4.4.2;
- al relativo impegno di spesa dovrà provvedere il dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca con atto dirigenziali da assumersi entro il corrente esercizio finanziario;
- il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dall’art. 4, comma 4, punti a) - k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997.

L’Assessore relatore, sulla base di quanto sopra riferito, propone alla Giunta di dare esecuzione all’Accordo di Programma sottoscritto da Regione Puglia, l’EDISU Università di Bari e Università degli Studi di Bari e di cofinanziare, ex art. 4 dell’Accordo, l’intervento di ristrutturazione dell’immobile sito in Largo Fraccacreta “Casa dello studente” per un importo di euro 1.190.000,00 a valere sul Bilancio regionale capitolo 4910 “Trasferimento all’ADISU-Puglia, per spese di funzionamento ex art. 33 della L.R. 18/07”.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore al Diritto allo Studio e Università;

VISTE le sottoscrizioni posti in calce al presente provvedimento dai responsabili degli uffici competenti;

RITENUTA di notevole importanza per l’implementazione dei servizi agli studenti la realizzazione della ristrutturazione dell’immobile sito in Largo Fraccacreta “Casa dello studente”;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

per quanto esposto in narrativa e per le motivazioni ivi esposte:

- approvare e fare propria la relazione dell’Assessore al Sud e Diritto allo Studio che qui si intende integralmente richiamata;
- prendere atto della esigenza di dare esecuzione all’Accordo di Programma tra Regione Puglia, l’EDISU Università di Bari e Università degli Studi di Bari del 30.11.2007;
- cofinanziare l’intervento di ristrutturazione dell’immobile di Largo Fraccacreta. “Casa dello studente” per un importo di euro 1.190.000,00 a valere sul capitolo di Bilancio regionale n. 4910 “trasferimento all’ADISU-Puglia per spese di funzionamento ex art. 33 L.R. 18/07”;
- assegnare, per l’effetto, in favore dell’ADISU-Puglia la somma complessiva pari a complessivi euro 1.190.000,00, necessaria ad assicurare la copertura della quota regionale per l’intervento di recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento della Casa dello Studente sita in Bari al Largo Fraccacreta;
- dare mandato agli uffici competenti di dare esecuzione a quanto disposto nel presente provvedimento;

- disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 269

**L. n. 23/96, art. 7. Progetto Anagrafe nazionale Edilizia scolastica. Approvazione schema di Convenzione tra Regione Puglia e Regione Toscana per riuso della soluzione tecnologica relativa a costruzione dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica.**

L'Assessore al Sud e Diritto allo Studio (Pubblica istruzione, Università, Beni Culturali, Musei, Archivi, Biblioteche, Ricerca scientifica), sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema Istruzione, fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

VISTI:

- l'art. 7 della legge n. 23/1996 che prevede la realizzazione di un'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia scolastica basata su livelli regionali;
- la D.G.R. n. 367 del 28 marzo 2000 "Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 7 - Approvazione progetto per la realizzazione del nodo regionale dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica", con cui la Regione Puglia ha deliberato di aderire al progetto nazionale di informatizzazione dei dati relativi alle opere di edilizia scolastica mediante l'istituzione del nodo regionale, così come previsto dal progetto ministeriale approvato dall'Osservatorio per l'Edilizia Scolastica nella seduta del 28.5.1999;
- l'art. 69 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 che regola i rapporti tra le pubbliche Amministrazioni in materia di riuso di programmi applicativi informatici;

CONSIDERATE le difficoltà riscontrate dagli

operatori regionali e dai referenti comunali e provinciali nell'utilizzo dei pacchetti messi a disposizione dal gestore nazionale, per quanto riguarda la gestione, l'aggiornamento e la reportistica necessaria ad un'approfondita conoscenza del patrimonio edilizio regionale funzionale alla fornitura di supporti fondamentali per un'efficace programmazione degli interventi da parte della Regione, ma anche degli Enti locali sul patrimonio scolastico pubblico di propria competenza;

ATTESI i rilevanti limiti funzionali del database nazionale, più volte segnalati al Ministero competente, che non consentono, tra l'altro, se non in misura molto limitata, l'elaborazione e l'estrapolazione, a livello regionale, delle informazioni contenute nel database disponibile nella struttura tecnica di competenza, nonché il cattivo funzionamento dell'applicativo per quanto attiene le operazioni di schedulazione;

CONSIDERATI i gravi problemi tecnico-operativi, emersi anche recentemente, con riferimento all'attività dei server attualmente in uso, derivanti anche da una allocazione degli stessi in ambienti non idonei;

ATTESO che da tempo il Settore Istruzione ed Educazione della Regione Toscana ha sviluppato un proprio modello gestionale ed un apposito prodotto software con specifiche tali da consentire una più agile gestione del data base dell'Anagrafe nazionale dell'Edilizia Scolastica:

PRESO ATTO che detto modello gestionale è già stato, in un'ottica di collaborazione sinergica e scambio di buone pratiche, positivamente acquisito anche da parte di altre Regioni;

PRESO ATTO che:

- la Regione Toscana, come previsto dal Piano di Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.) 2006/2010 approvato con deliberazione del proprio Consiglio regionale n. 93/2006, ha individuato la Provincia di Pisa quale struttura di interesse regionale a cui è stato affidato il compito di sviluppare e mantenere i prodotti software, tra cui l'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica suddetta;

- il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha individuato il sistema dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica realizzato dalla Regione Toscana quale progetto strategico nell'ambito di quelli selezionati dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, ammettendolo a finanziamento all'interno del progetto "Modelli per Innovare i Servizi per l'Istruzione" (M.I.S.I.) nell'ambito dell'attuazione del piano nazionale di e-Government nelle Regioni e negli Enti locali, cofinanziato ai sensi dell' "Avviso per la realizzazione dei progetti di riuso";

ATTESO che, anche per le motivazioni di cui sopra, la Regione Puglia ritiene che le modalità di gestione dati rielaborate secondo il modello gestionale toscano meglio rispondano alle proprie necessità di programmazione del settore dell'edilizia scolastica ravvisando, peraltro, l'opportunità di partecipare al progetto "M.I.S.I.", che prevede la convergenza dei diversi modelli di osservatorio scolastico e la piena interoperabilità delle anagrafi scolastiche, da realizzarsi anche con l'intesa del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e delle Regioni stesse;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla predisposizione di uno schema di Convenzione da sottoscrivere con la Regione Toscana finalizzata all'utilizzo del modello gestionale e del prodotto software dalla stessa sviluppato per la gestione del database dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover:

- approvare lo schema di Convenzione fra la Regione Puglia e la Regione Toscana per il riuso della soluzione tecnologica relativa alla costruzione dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- dare mandato al Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca per le eventuali ulteriori modifiche od integrazioni allo schema di Convenzione che ne mantengano comunque inalterato il contenuto sostanziale, nonché per la sottoscrizione della stessa in rappresentanza dell'Amministrazione regionale;

- indicare quale referente per le comunicazioni ed i rapporti tra le due Regioni durante lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione la Dott. Maria Rosaria Gemma, Dirigente dell'Ufficio Sistema Istruzione;
- indicare come referente delle procedure e delle attività necessarie all'acquisizione ed al concreto utilizzo del modello gestionale e del software sviluppato dalla Regione Toscana per la gestione del database dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica l'Ing. Luigi Carruezzo, già referente del Nodo regionale dell'Anagrafe Edilizia Scolastica Nazionale;
- di demandare al Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca l'adozione dei conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione delle somme per la realizzazione dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica, ammontanti complessivamente ad euro 18.000, a valere sul capitolo di Bilancio Regionale 916040 "Spese per la realizzazione dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica" dell'U.P.B. 4.4.1, che presenta la necessaria disponibilità, qualora le risorse necessarie non potessero essere attinte dal progetto Riuso "M.I.S.I.";

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N. 28/2001 e S.M. e I.:

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 18.000 a carico del Bilancio Regionale che trova copertura su economie vincolate del Capitolo 916040 dell'U.P.B. 4.4.1, anno di formazione 2000 anno di gestione 2003. Al relativo prelievo ed impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k).

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Sistema Istruzione e dal Dirigente del Servizio Diritto allo Studio, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

- di approvare lo schema di Convenzione fra Regione Puglia e Regione Toscana per il riuso della soluzione tecnologica relativa alla costruzione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca per le eventuali ulteriori modifiche od integrazioni allo schema di Convenzione che ne mantengano comunque inalterato il contenuto sostanziale nonché per la sottoscrizione della stessa in rappresentanza dell'Amministrazione regionale;
- di indicare quale referente per le comunicazioni ed i rapporti tra le due Regioni durante lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione

la Dott. Maria Rosaria Gemma Dirigente dell'Ufficio Sistema Istruzione;

- indicare come referente delle procedure e delle attività necessarie all'acquisizione ed al concreto utilizzo, a regime, del modello gestionale e del software sviluppato dalla Regione Toscana per la gestione del database dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica l'Ing. Luigi Carruezzo, già referente del Nodo regionale dell'Anagrafe Edilizia Scolastica Nazionale;
- di demandare al Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca l'adozione dei conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione delle somme per la realizzazione dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica a valere sul capitolo di Bilancio Regionale 916040 "Spese per la realizzazione dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica" dell'U.P.B. 4.4.1, che presenta la necessaria disponibilità, qualora le risorse necessarie non potessero essere attinte dal progetto Riuso "M.I.S.I.";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94 e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

## Allegato A

### **Schema di Convenzione fra la Regione Puglia e la Regione Toscana per il riuso della soluzione tecnologica relativa alla costruzione dell'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica.**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 69 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82, prevede che le Pubbliche Amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, possano fornirli in uso gratuito ad altre Pubbliche Amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze;
- in base al suddetto presupposto, nell'ambito delle attività di cooperazione interregionale, la Regione Puglia e la Regione Toscana hanno identificato la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'Edilizia Scolastica, prevista dall'art. 7 della Legge n. 23/96, quale ambito di collaborazione in cui applicare il riuso del sistema informatico in quanto le attività svolte dai competenti uffici regionali presentano significative similitudine e possibilità di cooperazione;
- ai fini del riuso tra la Regione Puglia e la Regione Toscana si stabiliscono le modalità per collaborare nell'interscambio d'esperienze e di apporti conoscitivi anche sotto il profilo organizzativo, applicativo e tecnico per la realizzazione dei comuni obiettivi di innovazione del ruolo della Pubblica Amministrazione nel quadro del processo di organizzazione e decentramento amministrativo;
- la Regione Toscana, come previsto dal Piano di Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.) 2006/2010 approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 93/2006, ha individuato la Provincia di Pisa quale struttura di interesse regionale a cui è stato affidato il compito di sviluppare e mantenere i prodotti software, tra cui l'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- la Regione Puglia con deliberazione della Giunta n. 751 del 7 maggio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni ha approvato la Convenzione Quadro con la società InnovaPuglia S.p.a. per la disciplina e la fornitura dei servizi nell'ambito dell'attuazione di progetti e iniziative di sviluppo previsti dalla programmazione unitaria della Regione Puglia;
- la Provincia di Pisa ha aderito come Provincia cedente al progetto "Modelli per Innovare i Servizi per l'Istruzione" (di seguito M.I.S.I.), finanziato dal CNIPA e finalizzato al riuso delle soluzioni tecnologiche sviluppate nel settore dell'istruzione, mettendo a disposizione delle Province richiedenti anche la soluzione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- tra la Regione Puglia e la Regione Toscana, sentita anche la Provincia di Pisa, è stato concordato il testo della presente convenzione, che definisce gli accordi operativi per il riuso delle soluzioni tecnologiche relative all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo.

#### **Articolo 2 - Finalità e oggetto della Convenzione**

1. La finalità della presente Convenzione è il trasferimento della piattaforma regionale per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica sviluppata dalla Regione Toscana alla Regione Puglia. Tale piattaforma dà la possibilità di poter implementare e gestire i seguenti oggetti:
- Scheda nazionale relativa all'Anagrafe degli Edifici Scolastici;

- Scheda dell'intesa istituzionale concernente "indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici";
  - Localizzazione geo-referenziata degli edifici e dei punti di erogazione del servizio scolastico
  - Gestione delle planimetrie CAD riferite agli edifici scolastici;
  - Gestione delle planimetrie degli edifici scolastici in formato PDF;
  - Gestione delle mappe degli edifici scolastici in formato PDF contenenti l'identificazione delle tipologie e della destinazione d'uso degli spazi;
  - Gestione e profilazione degli utenti;
  - Reportistica predefinita relativa ai dati contenuti nella scheda dell'anagrafe degli edifici scolastici.
2. La Regione Puglia, valutato che la piattaforma regionale per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica sviluppato dalla Regione Toscana meglio si adatta alle esigenze della programmazione di settore, si impegna a utilizzare tale sistema secondo quanto concordato con la presente Convenzione.

### **Articolo 3 – Modalità d'attuazione**

1. La Regione Toscana autorizza la Provincia di Pisa - in virtù di quanto previsto dal P.I.G.I. 2006/2010 (deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 93/2006) che individua l'Osservatorio Scolastico della Provincia di Pisa quale struttura di interesse regionale a cui è stato affidato il compito di sviluppare e mantenere i prodotti software di gestione delle banche dati dell'istruzione - a trasferire in uso i prodotti dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica alla Regione Puglia.
2. Le modalità e la tempistica del trasferimento sono stabilite nel "Prospetto tecnico economico" allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale.
3. Nel "Prospetto tecnico economico" allegato alla presente Convenzione è definito l'importo che la Regione Puglia trasferirà alla Provincia di Pisa quale rimborso per le spese di installazione, di prima assistenza per l'utilizzo dei pacchetti software e di formazione iniziale a tutti gli operatori adibiti al controllo e aggiornamento dell'Anagrafe, pari a euro 18.000,00, e i criteri di quantificazione dei costi per l'eventuale successiva assistenza.

### **Articolo 4 - Doveri e obblighi delle parti**

1. La Regione Puglia si impegna ad utilizzare i prodotti oggetto della presente Convenzione nel proprio ambito territoriale e per i fini previsti dal presente accordo.
2. I prodotti non potranno essere ceduti a terzi né utilizzati a fini commerciali.
3. La Regione Toscana si impegna affinché la tempistica del trasferimento delle tecnologie e le giornate di formazione, concordate con la Provincia di Pisa, si concludano entro tre (3) mesi dalla firma della presente Convenzione.
4. La Regione Puglia e la Regione Toscana concordano che non potranno essere apportate modifiche alla struttura del data base e a funzioni software dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica se non quelle che verranno di volta in volta concordate da entrambe le Amministrazioni e successivamente sviluppate dalla Regione Toscana.

**Articolo 5 - Diritti delle parti**

1. La Regione Toscana affida in uso gratuito e senza scadenza temporale alla Regione Puglia i prodotti oggetto della presente convenzione.
2. I referenti per l'Edilizia Scolastica delle due Regioni valuteranno periodicamente gli eventuali nuovi servizi da implementare concordando le risorse necessarie.

**Articolo 6 -- Durata**

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, la presente Convenzione ha durata di tre (3) anni e potrà essere rinnovata con l'accordo delle Parti.

**Per la Regione Puglia - Il Dirigente del Servizio Diritto allo Studio – Rosa Dimita**

**Per la Regione Toscana - Il Dirigente del Settore Istruzione e educazione - Elio Satti**

**ALLEGATO allo schema di Convenzione fra Regione Puglia e Regione Toscana per il riuso della soluzione tecnologica relativa alla costruzione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica**

## **PROSPETTO TECNICO**

### **Riuso con assistenza specialistica e supporto operativo per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica (AES)**

#### **A) Quadro generale**

La fornitura è relativa alle attività di riuso con installazione e assistenza specialistica e supporto operativo agli utenti dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, in esercizio per la Regione Toscana (Amministrazione cedente) e la Regione Puglia (Amministrazione riusante).

Al fine di sfruttare quanto più possibile le "sinergie produttive" tra le due Regioni, riducendo tempi e costi degli interventi sul sistema, le Regioni concordano sull'opportunità di costituire un nucleo unitario di personale tecnico ed operativo dedicato alla manutenzione, all'assistenza specialistica ed al supporto agli utenti per l'utilizzo del sistema di gestione dell'Anagrafe Edilizia Scolastica.

I Settori delle Amministrazioni coinvolti nella presente Azione sono:

- per quanto concerne la gestione dei dati relativi all'AES il Servizio Diritto allo Studio della Regione Puglia ed il Settore Istruzione ed Educazione della Regione Toscana;
- per quanto riguarda gli aspetti tecnico-informatici la Società InnovaPuglia SPA per la Regione Puglia e la Provincia di Pisa per la Regione Toscana.

Entrambe le Amministrazioni regionali provvederanno ad indicare, al momento della sottoscrizione della Convenzione, un proprio referente per le comunicazioni eventualmente necessarie durante lo svolgimento delle attività della presente Azione.

#### **B) Descrizione dell'Azione**

##### **B1) Elenco e descrizione dei servizi che verranno erogati**

###### **B1.1. Messa a disposizione del sistema**

I servizi di seguito elencati hanno lo scopo di trasferire alla Regione Puglia il sistema dell'AES e di fornire la necessaria assistenza tecnica per rendere operativa la Regione Puglia nell'utilizzo dell'applicativo.

In questa fase, la Regione Toscana, attraverso l'attività operativa di cui si farà carico, forma ed assiste i tecnici di InnovaPuglia e gli utenti della Regione Puglia affinché questi possano raggiungere la necessaria autonomia nella gestione del sistema.

I servizi previsti sono:

- supporto preliminare al riuso dell'AES presso gli Uffici della Regione Puglia ed analisi dell'impatto tecnologico ed applicativo;
- configurazione e messa a disposizione dell'applicativo;
- trasferimento di tutta l'anagrafe presente nel data base regionale del MIUR nel data base fornito dalla Regione Toscana;
- supporto all'individuazione delle anomalie nei dati presenti nel data base del MIUR;
- fornitura della tabella scuole regionale così come risulta dai dati del MIUR 2009/2010;
- individuazione degli edifici scolastici non censiti tramite procedure automatiche di incrocio tra lo stato attuale degli edifici censiti e le scuole attualmente presenti sul territorio;
- formazione dei tecnici proprietari degli edifici (Province e Comuni) e degli utenti regionali;
- assistenza tecnica ed applicativa durante la messa in esercizio del sistema.

###### **B1.2. Assistenza continuativa all'avviamento durante il periodo stabilito**

Successivamente alla messa in esercizio del sistema, per un periodo di 6 mesi dalla firma della Convenzione, verrà svolta attività di assistenza specialistica agli utenti della Regione Puglia (help-desk, assistenza applicativa di 2° livello- finalizzata al progetto) per l'utilizzo delle procedure e dei sistemi oggetto del trasferimento.

### C) Piano di Lavoro

I servizi oggetto della presente Azione verranno erogati, in conformità ad una pianificazione periodica delle attività e delle priorità e tenendo conto delle risorse disponibili da concordarsi tra le competenti Strutture regionali, nel periodo di sei (6) mesi dalla firma della Convenzione.

Le attività di cui al punto B.1.1. saranno predisposte ed erogate presso la sede della Regione Puglia con le procedure precedentemente indicate.

Le attività di cui al punto B.1.2 saranno eseguite tramite assistenza remota, telefonica e telematica.

Qualora la Regione Puglia ritenesse necessario un'ulteriore assistenza, formazione, supporto, che vada oltre il periodo individuato, concorderà direttamente con la Provincia di Pisa le procedure e le risorse.

### D) Vincoli

La Regione Puglia predispone l'ambiente tecnologico, che consiste nella creazione di un dominio regionale su cui far puntare l'applicativo e nell'invio della struttura e dei dati presenti nel data base ministeriale, conformemente alle indicazioni che saranno contenute nel piano di installazione.

### E) Svolgimento delle attività

L'avanzamento dei lavori verrà monitorato da entrambe le Amministrazioni regionali periodicamente tramite appositi verbali e collaudi sottoscritti dai referenti regionali.

Il piano di lavoro di cui al punto C) dovrà prevedere le necessarie attività propedeutiche al collaudo per l'accettazione dei prodotti sviluppati.

Alla conclusione delle attività il Settore Istruzione ed Educazione della Regione Toscana ne darà comunicazione scritta al Servizio Diritto allo Studio della Regione Puglia.

## PROSPETTO ECONOMICO

### Riuso con assistenza specialistica e supporto operativo per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica (AES)

#### A) Costi e riparto tra Amministrazioni

I costi per il trasferimento dell'AES e per l'assistenza all'utilizzo delle procedure sono determinati in modo forfetario ed evidenziati nella seguente tabella, sulla base di una previsione di impegno del personale della Regione Toscana e della Provincia di Pisa che potrà variare nella fase di attuazione del presente accordo.

REGIONE TOSCANA	REGIONE PUGLIA
La Regione Toscana si impegna affinché la Provincia di Pisa fornisca la disponibilità del proprio personale per le attività previste ai punti B 1.1 e B 1.2, per le quali si stima un impegno da parte del personale tecnico toscano di almeno 50 giornate lavorative per 2 operatori (un analista programmatore e DBA e una seconda figura per lo sviluppo e l'assistenza), di cui 1 giornata dedicata alla formazione degli operatori regionali e 6 giornate da dedicare ai proprietari degli edifici scolastici divise per provincia di appartenenza.	Per la realizzazione delle attività descritte ai punti B 1.1 e B 1.2 la Regione Puglia trasferirà alla Provincia di Pisa, ente incaricato dalla Regione Toscana per il trasferimento dell'AES, un contributo di euro 18.000,00 che verrà erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività prevista dalla presente convenzione.

#### B) Servizi aggiuntivi

Per le attività e i servizi relativi alla gestione dell'AES che verranno richiesti dalla Regione Puglia successivamente al periodo di trasferimento e di supporto all'utilizzo dei programmi (6 mesi), la Regione Puglia potrà accordarsi direttamente con la Provincia di Pisa, previa comunicazione alla Regione Toscana, sulla base dei seguenti costi/giornata uomo, al netto di IVA e dei costi di trasferta, viaggio, vitto, alloggio:

	tipologia personale	costo/giornata
figura 1	analista programmatore e DBA	euro 320
figura 2	personale tecnico per lo sviluppo e l'assistenza	euro 260

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 270

**Linee di indirizzo per la programmazione dell'offerta formativa di istruzione secondaria superiore relativa all'anno scolastico 2010/2011.**

L'Assessore al Sud e Diritto allo Studio (Pubblica istruzione, Università, Beni Culturali, Musei, Archivi, Biblioteche, Ricerca scientifica), sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema Istruzione, fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" riconosce alle Regioni, in un quadro unitario, una competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione.

Le Regioni concorrono all'attuazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai cittadini; l'attuazione di tali diritti (sostanzialmente quelli previsti negli articoli 33 e 34 Cost.) richiede la condivisione di una "visione" del sistema educativo di istruzione e formazione e del suo corretto sviluppo per il quale ogni ente che compone la Repubblica è responsabilizzato dei compiti e delle competenze ad esso costituzionalmente spettanti.

Il tema dell'istruzione e della formazione va ricollocato nel nuovo scenario istituzionale definito dal nuovo Titolo V, che produce effetti sul sistema educativo con un nuovo riparto delle competenze tra Stato e autonomie territoriali.

La legge 40 del 2 aprile 2007, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, ed in particolare l'art. 13 ricomprende nel sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e gli istituti professionali prevedendo inoltre, attraverso l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero della Pubblica Istruzione, la riduzione dei relativi indirizzi di studio ed il loro ammodernamento in termini di contenuti curriculari, il cui iter non è ancora concluso.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 2594 del 22.12.2009, che ha approvato il Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2010/2011, sulla base dei criteri

indicati nell'atto d'indirizzo approvato dalla Giunta con Deliberazione n. 1828 del 6 ottobre 2009, ha condizionato gli interventi riguardanti gli Istituti di istruzione superiore all'approvazione dei Regolamenti di riordino, in corso di definitiva approvazione.

L'Assessorato ha già attivato un'azione per fare fronte al complesso processo attuativo connesso al riordino della scuola superiore e per acquisire nuovi, efficaci strumenti per una programmazione mirata, coordinata ed ampiamente partecipata dell'offerta formativa sul territorio, stabile nel tempo ed incentrata su una pluralità di scelte per una scuola di "qualità", anche a mezzo della auspicabile disponibilità delle cospicue somme destinate nel Par-Fas Puglia 2007/2013 all'edilizia scolastica e all'azione regionale nell'ambito del PON-FESR "Ambienti per l'apprendimento" 2007-2013.

Le Regioni devono procedere autonomamente alle operazioni di programmazione dell'offerta formativa sulla base delle norme generali sull'istruzione che prevedono disposizioni che incidono sulle procedure di programmazione.

La programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica deve integrarsi con i criteri di formazione delle classi e i criteri e i parametri per la determinazione complessiva degli organici che rientrano nelle norme generali di competenza dello Stato.

Non è stato ancora definito il processo di revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico previsto dall'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il processo di programmazione dell'offerta formativa d'istruzione secondaria superiore relativo l'anno scolastico 2010/2011 è subordinato all'entrata in vigore dei regolamenti ministeriali di riordino degli ordinamenti dell'istruzione liceale, tecnica e professionale e che, al momento, non si conosce con certezza quando l'iter di definitiva approvazione dei predetti regolamenti potrà concludersi.

Il Miur, con nota dell'8 gennaio 2010, prot. n. AOODPIT/37 riferisce "...che il riordino dei relativi ordinamenti, tuttora in corso di definizione, non osta alla tempestiva programmazione dell'offerta formativa... in quanto gli emanandi regolamenti

relativi al riordino dei licei, degli istituti tecnici e professionali, fissano espressamente i criteri di confluenza tra i vecchi e i nuovi ordinamenti degli studi relativi a ciascun degli indirizzi, riferibili peraltro, presumibilmente soltanto al primo anno di corso, .... che per quanto attiene ai licei musicali e coreutica si procederà in via transitoria ad assicurare il prosieguo dei licei sperimentali già funzionanti, adeguandoli al nuovo ordinamento". La stessa nota sollecita, altresì, gli Uffici Scolastici regionali, per quanto di competenza, a voler stabilire contatti con gli Uffici dei competenti Assessorati regionali per offrire ogni utile collaborazione e supporto nell'ottica di una sollecita definizione della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa ed in tale ambito individuare le condizioni necessarie per 'attivazione delle opzioni, previste per alcune tipologie di istituti dall'emananda riforma degli ordinamenti del secondo ciclo, sempre ovviamente nel rispetto dei vincoli correlati alla consistenza delle dotazioni di organico.

La riorganizzazione, stabilita a livello nazionale, a tutt'oggi non ancora perfezionata ed operativa non è assumibile dalle Regioni per la definizione degli elementi fondamentali degli indirizzi di programmazione dell'offerta formativa per i percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.

A livello nazionale pertanto, nel periodo di vigenza del presente atto, potrà subire modificazioni il quadro legislativo che definisce le azioni di programmazione della rete scolastica concernente la scuola secondaria di secondo grado con l'approvazione definitiva dei regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

Tuttavia è necessario e urgente, al fine di rendere possibile una programmazione dell'offerta formativa coerente con le tabelle di confluenza previste dai Regolamenti, sia pure non definitivi, e consentire alle famiglie e agli studenti di orientarsi nella scelta del percorso scolastico superiore, ed iscriversi nei termini prescritti, fornire alle Province le indicazioni ed i criteri guida per lo svolgimento del processo di programmazione relativo all'anno scolastico 2010/2011.

Si valuta opportuno, in ragione degli elementi di incertezza che condizionano la programmazione per l'anno scolastico 2010/2011, riservarsi di intervenire ulteriormente con proprio atto, qualora si

apportassero modificazioni a quanto attualmente previsto nelle bozze di regolamento.

Si precisa che qualora il riordino ordinamentale, didattico ed organizzativo della scuola secondaria superiore non entrasse in vigore dall'anno scolastico 2010/2011, restano confermati gli attuali indirizzi di studio dell'offerta formativa di istruzione secondaria superiore e quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 2594/2009.

L'urgenza del presente provvedimento è determinata, altresì, dalla imminente sospensione dell'attività della Giunta Regionale in vista delle elezioni di rinnovo dell'Assemblea Regionale e dalla fissazione del periodo di iscrizione per la scuola secondaria di secondo grado tra il 26 febbraio al 26 marzo 2010.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Sistema Istruzione e dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di approvare le linee di indirizzo per le Province per lo svolgimento del processo di programmazione territoriale dell'offerta formativa di istru-

zione secondaria superiore relativo all'anno 2010-2011, di cui all'allegato A), parte integrante della presente deliberazione;

- di riservarsi di intervenire ulteriormente, qualora a livello nazionale intervenissero modificazioni di quanto attualmente previsto, tali da richiedere la revisione, in tutto o in parte, della presente deliberazione;
- di stabilire che qualora i nuovi ordinamenti nazionali per l'istruzione secondaria superiore non entrassero in vigore dall'anno scolastico 2010-2011, come al momento previsto, resterebbero confermati gli attuali indirizzi di studio dell'of-

ferta formativa di istruzione secondaria superiore e quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 2594/2009;

- di notificare il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale ed alle Province, per gli adempimenti di competenza, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94 e dare diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**Allegato A****Indirizzi e linee guida per la programmazione territoriale dell'offerta formativa di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2010-2011.**

Premesso che:

Il presente atto di indirizzo per le considerazioni espresse nella Deliberazione ha l'obiettivo non tanto di attivare una complessiva riorganizzazione dell'offerta formativa di istruzione e di istruzione e formazione regionale, quanto quello di delineare alcune scelte che segnino una prospettiva di sviluppo per il futuro.

La Regione ha attivato, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale ed esperti del mondo della scuola e dell'Università, un'ampia azione di raccolta dati, informazioni, approfondimenti e prime valutazioni sui possibili scenari di programmazione dell'offerta formativa dell'istruzione secondaria superiore alla luce dei regolamenti ministeriali di riordino degli ordinamenti dell'istruzione liceale, tecnica e professionale, nonché di ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, in corso di definitiva approvazione.

Nell'ambito di detta azione la Regione coinvolge le Province, quali soggetti proponenti dell'offerta formativa sul territorio, per attivare ampi processi di partecipazione e condivisione, nonché opportune interlocuzioni, nel rispetto delle competenze delle Regioni, con i competenti organismi territoriali e sociali.

La definizione dei provvedimenti attuativi della programmazione formativa territoriale deve partire, infatti, dalla definizione di un chiaro scenario socio-economico per poter comprendere gli impatti sul territorio delle diverse opzioni possibili.

La recente nota prot.AOODPIT737 dell'8 gennaio scorso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, richiama preliminarmente le disposizioni che disciplinano criteri parametri e tempi per il dimensionamento della rete scolastica e per la correlata programmazione dell'offerta formativa – funzioni e compiti assegnati alla responsabilità delle Autonomie del territorio - anche in vista dei correlati adempimenti finalizzati al regolare avvio dell'anno scolastico 2010/11, e ricorda che in ogni caso i descritti procedimenti, a livello di ciascuna regione, devono essere compatibili con le risorse di organico del personale della scuola assegnate dallo stesso MIUR, che esercita in materia una competenza esclusiva.

Lo stesso MIUR ha, inoltre, affermato che una tempestiva programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica per l'anno scolastico 2010/2011 non sarebbe ostacolata o sostanzialmente ritardata dalla non ancora avvenuta definizione dei nuovi ordinamenti degli istituti scolastici appartenenti al secondo ciclo di istruzione, i cui regolamenti non hanno ancora concluso il prescritto iter procedimentale. Ciò in ragione del fatto che la riforma sarà applicata in modo graduale, entrando a regime il prossimo anno scolastico solo nelle classi prime, e che gli emanandi regolamenti contengono esaustivi criteri di confluenza tra le vecchie e le nuove tipologie di indirizzo e di scuola.

Occorre richiamare l'attuale quadro di ripartizione di competenze in materia di istruzione che attribuisce allo Stato la definizione degli ordinamenti e alle Regioni la ripartizione e l'individuazione della tipologia dell'offerta formativa sul territorio, che si integra con la parallela offerta di formazione professionale regionale. La Regione, quindi, svolge un ruolo primario quale ente di programmazione del territorio, non solo

per ciò che attiene alla scuola e alla formazione, ma anche per ciò che riguarda il lavoro, l'impresa, l'industria, la sanità, i servizi, il sociale.

Sotto questo profilo è, pertanto, necessario assicurare coordinamento e collegamento tra la programmazione dell'offerta scolastica con le più generali politiche sul territorio. La programmazione dell'offerta formativa non riveste carattere formale, ma deve essere coerente con quella socio-economica e con la vocazione del territorio.

La complessità della contingente situazione, determinata dalla tuttora mancata approvazione definitiva dei regolamenti di riforma della scuola secondaria superiore e dei termini ristretti fissati dal MIUR per la chiusura dell'anagrafe informatizzata delle scuole, fa ritenere opportuno assumere il presente atto di indirizzo per rendere possibili gli interventi indilazionabili sul piano generale di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2010/2011, che si configura come anno di transizione.

Si evidenzia quanto segue:

Gli Enti Locali, per quanto appena evidenziato, sono chiamati, sulla base delle presenti indicazioni programmatiche della Regione, a definire all'interno del territorio di competenza, con la più ampia applicazione del principio di sussidiarietà, la programmazione formativa, attivando anche i necessari confronti con le Istituzioni scolastiche e le Organizzazioni Sindacali di comparto.

Nella consapevolezza che i tempi ristretti stabiliti dal Miur non consentono oggettivamente un'organica programmazione, la prima confluenza dal vecchio al nuovo non potrà che avvenire secondo le confluenze tabellari definite negli emanandi regolamenti. Questi presumibilmente porteranno, nel breve periodo, ad un incremento di Istituti di Istruzione Superiore (I.I.S.).

I termini ristretti non consentono al momento, di svolgere un'accurata verifica e di adottare un eventuale *master plan* per il governo delle azioni indotte dagli effetti della "confluenza", che (pur nella affermata previsione di avvenire secondo i criteri e le regole previsti dagli emanandi nuovi regolamenti). per ciascuna tipologia di istituzione scolastica possono manifestarsi in modo specifico e tale, comunque, da richiedere negli anni di graduale applicazione della riforma l'adozione di scelte mirate.

La nuova offerta formativa sarà ridefinita e razionalizzata a partire dalla programmazione dell'anno scolastico successivo 2011-2012.

L'obiettivo generale è mantenere una diversificata offerta formativa ed educativa, collocando indirizzi di studio simili nello stesso istituto o in specifici campus formativi, che saranno ritenuti i più idonei ad accoglierli, tenuto conto di diversi fattori, quali: collocazione geografica, strutture e presenza di idonee attrezzature logistiche e laboratoriali.

In vista del regolare inizio dell'anno scolastico 2010/2011 non potranno essere attivati indirizzi di studi nuovi e/o aggiuntivi, né ulteriori punti di erogazione del servizio.

Nella descritta prospettiva, gli indirizzi ed i criteri guida che dovranno orientare la programmazione dell'offerta formativa di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2010-2011 sono i seguenti:

#### **A) Indirizzi generali:**

La programmazione territoriale degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2010 -2011 terrà conto dei seguenti principi generali:

1. **gradualità:** è opportuno procedere ad un graduale allineamento al riordino dell'istruzione secondaria superiore, per cui per il 2010 -2011, in via transitoria, si procederà soltanto alle confluenze "tabellari" previste dai

- regolamenti ministeriali; la nuova offerta formativa sarà rivista a partire dalla programmazione per l'anno successivo (a.s. 2011-2012), da quando sarà possibile tener conto dell'impatto della prima attuazione dei regolamenti;
- 2. **interesse degli utenti** : in questo processo è opportuno considerare prioritariamente l'interesse degli utenti del servizio scolastico, con specifico riferimento alle difficoltà di un avvio di nuovi ordinamenti in tempi molto ristretti, che possono compromettere la possibilità di scelte consapevoli e adeguatamente ponderate;

3. **n. autonomie invariato**: la complessità del processo di riordino non consente una valutazione, nemmeno presuntiva, dell'impatto sui numeri e flussi di iscritti che i nuovi indirizzi potranno comportare; il processo, per l'anno scolastico 2010 -2011, deve quindi avvenire all'interno delle autonomie già autorizzate.

4. **attenzione all'obiettivo finale di rafforzamento e miglioramento qualitativo** dell'offerta di istruzione superiore, anche con specifico riferimento all'innovazione della didattica richiesta dal riordino.

Coerentemente con i predetti principi generali, la confluenza degli attuali ai nuovi ordinamenti avverrà con i seguenti criteri:

**B) Criteri :**

1. dovranno essere necessariamente seguite le tabelle di confluenza previste dai Regolamenti Ministeriali;
2. Laddove siano possibili più opzioni, occorrerà considerare quelle più coerenti con le esperienze già maturate nella didattica, che rispondano alle vocazioni ed alle caratteristiche del territorio, offrano le migliori opportunità di sbocco occupazionale per gli studenti, tengano conto del quadro di offerta delle altre Istituzioni scolastiche, in modo da garantire la più ampia scelta possibile per le famiglie.

In concreto, l'ambito di operatività dei piani provinciali, a parte le confluenze "automatiche", riguarderà tre ipotesi determinate:

1. doppia confluenza di alcuni degli attuali indirizzi (qualora tale situazione dovesse permanere anche in sede di approvazione definitiva dei Regolamenti);
2. possibilità per i licei scientifici e i licei delle scienze umane di richiedere, rispettivamente, l'opzione scientifico-tecnologica e l'opzione economico-sociale (espressamente codificate dal Regolamento dei Licei) ;
3. possibilità, per i licei che attuano sperimentazioni, di richiedere una diversa confluenza (ai sensi dell'art.13 comma 5 del relativo schema provvisorio di Regolamento);

Si evidenzia che, qualora, a seguito dell'approvazione dei Regolamenti in seconda lettura, dovessero essere introdotte modifiche alle attuali tabelle di confluenza, nei tempi previsti dalla presente programmazione, le stesse costituiranno il riferimento per il passaggio al nuovo ordinamento.

· Si precisa che, come evidenziato nella richiamata nota del Miur dello scorso 8 gennaio l'attuazione è riferibile *„...presumibilmente soltanto al primo anno di corso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la prosecuzione ad esaurimento dei corsi già attivati”*.

Negli atti di approvazione del piano programmatico provinciale dovrà essere evidenziato il percorso istruttorio effettuato con particolare riferimento alle opzioni espresse dalle Istituzioni scolastiche ed all'attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali di comparto. A tal fine, in ragione della ristrettezza dei tempi, le Province potranno attenersi ai risultati della ricognizione generale, attivata dall'Ufficio Scolastico Regionale d'intesa con l'Assessorato al Diritto allo Studio, dell'offerta formativa di istruzione secondaria di 2° grado attualmente erogata dalle scuole pugliesi, riconfigurata, per l'anno 2010 -2011, sulla base delle tabelle di confluenza allegate agli schemi provvisori di regolamento.

L'adozione del Piano regionale dell'offerta formativa di istruzione secondaria superiore per l'a.s. 2010--2011 seguirà il seguente rigido cronoprogramma, convenuto con le Province nel corso di un recente incontro preparatorio:

- invio alla Regione ed all'Ufficio Scolastico Regionale della proposta provinciale di programmazione dell'offerta formativa di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2010 - 2011 entro il **12.2.2010**;
- acquisizione del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale entro il **15.2.2010**;
- adozione della deliberazione di Giunta Regionale entro il **19 febbraio 2010**.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 277

**Deliberazione di Giunta Regionale n. 1292 del 21/07/2009. Numero verde in aiuto delle vittime di tratta. Approvazione Convenzione con il Dipartimento Pari Opportunità per il prosieguo della gestione di una postazione telefonica territoriale con assegnazione di finanziamento e approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e l'Associazione G.I.R.A.F.F.A.**

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità confermata dall'Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE**

- La Commissione Interministeriale, nell'ambito delle azioni di sistema, come definite dal D.M. 23 novembre 1999 del Ministro delle Pari Opportunità, ha deliberato di istituire in ausilio alle vittime della tratta esercitata a scopo di sfruttamento sessuale interessate a sottrarvisi, il numero verde 800290290 articolato in una postazione centrale coordinata dal Dipartimento ed in quattordici postazioni decentrate sul territorio nelle zone maggiormente interessate al traffico;
- Il Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità ha approntato uno schema di convenzione con gli Enti Territoriali cui affidare il servizio,
- in data 31.3.2000, tra la Regione Puglia - Assessorato al Lavoro e F.P. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità - veniva sottoscritta una convenzione per la gestione di una postazione telefonica territoriale collegata con il numero verde dipartimentale a supporto delle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale;
- Il progetto prevedeva la collaborazione dell'Associazione G.I.R.A.F.F.A., come soggetto attuatore dell'attività in parola, stante la comprovata esperienza in tale ambito dell'anzidetta associazione; il costo del servizio affidato all'Associazione G.I.R.A.F.F.A., a carico della Regione Puglia, (Capitolo di Entrata 2056261 - Capitolo

di Uscita 951045) corrispondeva al finanziamento concesso all'Ente Locale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento P.O.;

- il Dipartimento per le P.O., ha prorogato, con successive convenzioni, il Progetto Numero Verde attuato dalla Regione Puglia per il tramite dell'associazione "G.I.R.A.F.F.A.", fino all'attuale convenzione stipulata per il periodo 1° giugno 2009 - 31 dicembre 2009.
- La Commissione, nella riunione del 23 novembre 2009, considerata la necessità di continuare a garantire, parimenti, il servizio delle postazioni periferiche del Numero Verde, ha deliberato di stipulare nuove convenzioni per la durata di sette mesi, dal 1° gennaio 2010 al 31 settembre 2010, con gli enti già affidatari delle postazioni periferiche;
- Con nota n. 0015735 P-2.34.4.2 del 23.12.09 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha comunicato al Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità che la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime della tratta, nella riunione del 23 novembre 2009, ha deliberato di continuare a garantire il Servizio medesimo, provvedendo a stipulare nuove convenzioni per la durata di sette mesi dal 1 gennaio 2010 al 31 luglio 2010.

**CONSIDERATO CHE**

- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1292 del 21/07/2009 si è inteso individuare quale struttura competente cui affidare la prosecuzione dell'attività Progetto Numero Verde gestita dall'Associazione Giraffa il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, delegando la dirigente del Servizio stesso alla stipula della convenzione dal 1° giugno al 31.12.2009;
- In data 13 gennaio 2009 è pervenuta agli Uffici regionali dell'Assessorato alla Solidarietà, Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, la Convenzione tra il Dipartimento Pari Opportunità e la Regione Puglia che, in sostanziale continuità con le annualità precedenti sotto il profilo delle modalità operative, assegna alla Regione euro 46.600,00 per la gestione della

postazione periferica dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010;

- Che il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è il finanziatore totale del progetto per l'importo anzi citato di euro 46.600,00 onnicomprensivo ed esente dall'IVA ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter del D.P.R. 633/72;

#### RITENUTO

- Di dover confermare l'interesse dell'Amministrazione regionale, in relazione al tema della tutela delle donne soggette a sfruttamento, alla organizzazione del servizio per la gestione di una postazione telefonica territoriale collegata con il numero verde del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità a supporto delle vittime della tratta degli esseri umani;
- Di dover altresì procedere alla stipula di una nuova Convenzione con l'Associazione G.I.R.A.F.F.A., in considerazione della necessità di attivare con celerità ed urgenza la gestione della postazione periferica attribuita alla Regione Puglia assicurando la dovuta continuità amministrativa ai fini dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, in ragione delle specifiche esperienze maturate e della comprovata competenza in materia della citata Associazione. Tale convenzione costituisce titolo di accertamento delle entrate;

Con il presente provvedimento si propone di:

- a) Approvare la Convenzione tra Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Puglia per la gestione della postazione periferica del numero verde in ausilio alle vittime della tratta esercitata a scopo di sfruttamento sessuale interessate a sottrarsi, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e di delegare alla firma la dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, giusta delibera n. 1292/2009
- b) provvedere alla variazione di maggiore entrata per euro 46.600,00 ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e dell'art. 10 della L.R. n. 41/2007, in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2010, attraverso i capitoli assegnati alla Unità previsionale di Base n. 2.1.17 di entrata e

n. 5.01.01 di spesa, di competenza del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità.

- c) Approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Associazione G.I.R.A.F.F.A. in qualità di soggetto attuatore, allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono concordate procedure, tempi e modalità di attuazione dell'intervento previsto e di delegare alla firma la dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità; dando atto che la somma corrisposta per la realizzazione delle attività previste sarà erogata all'Associazione G.I.R.A.F.F.A. da parte della Regione Puglia nei limiti e allorquando a quest'ultima perverrà da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) Autorizzare, altresì la dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla stipula di eventuali atti integrativi della citata convenzione, allegato B del presente provvedimento, per attività affini e complementari a quelle costituenti oggetto dello schema di convenzione di cui si propone l'approvazione.

**COPERTURA FINANZIARIA** ai sensi della L.R. 16 novembre 2001 n. 28 e s.m.i:

Il presente provvedimento comporta la variazione di maggiore entrata per euro 46.600,00 ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e dell'art. 10 della L.R. n. 11/2009, in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2010 sui capitoli assegnati alla Unità previsionale di Base n. 2.1.17 di entrata e n. 5.01.01 di spesa, di competenza del Servizio Sistema Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, così come di seguito indicato:

#### **ENTRATA N. 2056260**

Capitolo "Assegnazione del Dipartimento delle Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione della postazione telefonica territoriale del Numero Verde nazionale anti-tratta"

**euro 46.600,00**

#### **USCITA N. 786040**

Capitolo "Spese per la gestione della postazione

telefonica territoriale del Numero Verde nazionale anti - tratta”

**euro 46.600,00**

La Dirigente del Servizio con successivi atti provvederà ad impegnare le risorse necessarie allorché saranno accreditate da parte del Dipartimento Pari Opportunità, sul capitolo di entrata.

L'obbligazione nei confronti dell'Associazione G.I.R.A.F.F.A. sorgerà esclusivamente dopo l'avvenuto accreditamento delle risorse da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, nonché dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. n. 12 maggio 2004, n. 7) e dell'art. 4, comma 4 lettera k) della l.r. n. 7/1997.

#### LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore alla Solidarietà, dr.ssa Elena Gentile;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare la Convenzione tra Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Puglia per la gestione della postazione periferica del numero verde in ausilio alle vittime della tratta esercitata a scopo di sfruttamento sessuale interessate a sottrarsi, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e di delegare alla firma la dirigente del Servizio Politiche di Benes-

sere Sociale e Pari Opportunità, giusta delibera n. 1292 del 21 luglio 2009;

- Di provvedere alla variazione di maggiore entrata per euro 46.600,00 ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e dell'art. 10 della L.R. n. 41/2007, in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2010, attraverso i capitoli assegnati alla Unità previsionale di Base n. 2.1.17 di entrata e n. 5.01.01 di spesa, di competenza del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
- Di approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Associazione G.I.R.A.F.F.A. in qualità di soggetto attuatore, allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e di delegare alla firma la dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, autorizzandola altresì ad apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di stipula, dando atto che la somma corrisposta per la realizzazione delle attività previste sarà erogata all'Associazione G.I.R.A.F.F.A. da parte della Regione Puglia nei limiti e allorché a quest'ultima perverrà da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Di autorizzare, altresì la dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla stipula di eventuali atti integrativi della citata convenzione per attività affini e complementari a quelle costituenti oggetto dello schema di convenzione allegato B del presente provvedimento;
- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ogni altro adempimento derivante dal presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché di trasmettere copia al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 11/2009.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



MOD. 251



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

### CONVENZIONE TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità (C.F. 80188230587), con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, (di seguito indicata come Dipartimento), rappresentato dal Capo Dipartimento Prof.ssa Isabella Rauti;

### E

La Regione Puglia, di seguito indicata con il termine “Ente affidatario”, con sede in Bari, Via Caduti di tutte le guerre, 15 nella persona della Dott.ssa Antonella Bisceglia, Dirigente Servizio Sistema integrato servizi sociali

### VISTO

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- il D.P.C.M. 9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l’art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, con il quale è istituito il “Fondo per le politiche relative ai Diritti e le Pari Opportunità”;
- l’art. 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che incrementa il sopraccitato fondo per gli anni 2007, 2008 e 2009;
- il D.P.C.M. datato 3 giugno 2008, con il quale la Prof.ssa Isabella Rauti viene nominata Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità e le vengono assegnate le risorse economiche del centro di responsabilità n. 8 “Pari Opportunità”;
- il D.P.C.M. 18 dicembre 2008 concernente l’approvazione del Bilancio relativo alla gestione finanziaria per l’anno 2009;
- il decreto del Ministro le Pari Opportunità, On. Maria Rosaria Carfagna, del 12 maggio 2009 di ripartizione del “Fondo per le politiche relative ai diritti e le Pari Opportunità” che destina fino a euro 2.000.000,00 per azioni di sistema a sostegno delle iniziative di contrasto e di emersione delle vittime di fenomeni di tratta e grave sfruttamento;

**PREMESSO CHE**

- l'art. 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 prevede l'attuazione di programmi di assistenza volti a garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale;
- l'art. 18 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – ha previsto, tra l'altro, la possibilità che venga rilasciato, per motivi di protezione sociale, il permesso di soggiorno previo inserimento in programmi di assistenza ed integrazione sociale degli interessati per sottrarli a situazioni di violenza e condizionamenti criminosi;  
l'art. 25 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, concernente il regolamento di attuazione del sopraccitato Testo Unico, ha disciplinato, tra l'altro, il finanziamento dei predetti programmi di assistenza ed integrazione sociale;
- l'art. 25 comma 2 del sopraccitato D.P.R. ha istituito, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione interministeriale per l'attuazione del citato art. 18, attualmente ridenominata “Commissione per il sostegno delle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento”;
- il D.M. 19 giugno 2008 del Ministro per le pari opportunità ha nominato Presidente della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, la Prof.ssa Isabella Rauti;
- il D.M. 23 novembre 1999 del Ministro per le pari opportunità emanato di concerto con i Ministri dell'Interno, della Solidarietà sociale e della Giustizia, ha individuato i criteri e le modalità preordinate alla selezione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale distinti nelle tipologie già definite come “azioni di sistema” e “programmi di protezione sociale”;
- nell'ambito delle azioni di sistema, la Commissione interministeriale ha deliberato di istituire, in ausilio alle vittime della tratta esercitata a scopo di sfruttamento sessuale interessate a sottrarsi, il numero verde 800.290.290 articolato in una postazione centrale coordinata dal Dipartimento ed in quattordici postazioni decentrate sul territorio nelle zone maggiormente interessate al traffico, individuate nei seguenti Enti: Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Cagliari, Comune di Perugia, Comune di Firenze, Provincia di Genova, Provincia di Milano, Comune di Napoli, Comune di Palermo, Comune di Roma, Provincia di Torino, Comune di Reggio Calabria, Comune di Venezia, Regione Emilia Romagna, Regione Puglia;
- dal 1 giugno 2009, il servizio di numero verde è stato gestito, per quanto riguarda la postazione centrale, dal Comune di Venezia e, per quanto riguarda le 14 postazioni periferiche, dal 2000, dagli Enti sopra elencati;

- Il servizio di assistenza telefonica richiesto è stato adeguato alle nuove esigenze individuate a seguito della legge n. 228/2003 che prevede specifici programmi di prima assistenza per le vittime del traffico soggette ad ogni forma di sfruttamento;
- nella riunione del 23 novembre 2009 la Commissione interministeriale, in vista della scadenza al 31 dicembre 2009 delle convenzioni stipulate con gli Enti titolari del “servizio di numero verde a beneficio delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, accattonaggio e più in generale nell’ambito delle economie illegali”, ha ravvisato la necessità di garantire la prosecuzione del servizio sopra indicato senza soluzione di continuità;
- il Dipartimento, con determina a contrarre del 24 novembre 2009, ha disposto l’avvio della procedura in economia, ai sensi dell’art. 54 comma 8 lett. C) del D.P.C.M. 9 dicembre 2002, finalizzata alla individuazione del soggetto cui affidare la fornitura di un servizio di gestione del numero verde centrale per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010;
- nella riunione del 23 novembre sopracitata, la Commissione ha deliberato, altresì, di invitare a partecipare come offerenti per la gestione della postazione centrale, i quattordici Enti già affidatari delle postazioni periferiche in considerazione della loro specifica esperienza acquisita;
- il Dipartimento ha altresì deliberato nella medesima riunione la stipula di nuove convenzioni per la gestione delle quattordici postazioni periferiche di cui sopra per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010;
- la Commissione di valutazione istituita con decreto del Capo Dipartimento del 4 dicembre 2009, esaminate le offerte pervenute dai suddetti Enti, ha proposto l’affidamento del servizio di gestione del numero verde centrale al Comune di Venezia, come riportato nel verbale del 14 dicembre 2009.

**TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E  
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto)**

L’Ente affidatario si impegna a proseguire nell’organizzazione e nella gestione della postazione telefonica territoriale collegata al numero verde nazionale a supporto delle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, accattonaggio, e più in generale nell’ambito delle economie illegali, sulla base delle attività descritte nell’allegato A) che costituisce parte integrante della presente convenzione.

## **Articolo 2**

### **(Modalità di realizzazione)**

L'Ente affidatario si impegna a mantenere attivo il presidio telefonico - secondo le modalità indicate nell'allegato A) - garantendo, comunque, la reperibilità nelle ore di chiusura, assicurando le preliminari necessarie predisposizioni in termini di risorse strumentali ed umane.

L'Ente affidatario si obbliga ad adibire il presidio telefonico ad uso esclusivo delle finalità di cui all'articolo 1.

## **Articolo 3**

### **(Durata)**

In prosecuzione del servizio già in atto, lo stesso deve essere garantito senza soluzione di continuità, a partire dal 1° gennaio 2010, fino al 31 luglio 2010.

## **Articolo 4**

### **(Azioni pro-attive)**

L'Ente affidatario si impegna a porre in atto interventi pro-attivi, secondo le modalità indicate nell'allegato A), mirati alla comunicazione, alla mediazione sociale ed alla pubblicizzazione dei servizi operanti sul territorio.

## **Articolo 5**

### **(Coordinamento delle attività e monitoraggio)**

Le modalità operative e gestionali della postazione periferica devono essere coordinate con quelle della postazione centrale.

Il Dipartimento assicura, sulla base degli indirizzi e dei programmi elaborati dalla Commissione interministeriale, il raccordo tra le postazioni periferiche e la postazione centrale.

Al fine di rendere lo standard del servizio omogeneo su tutto il territorio nazionale, l'Ente affidatario si impegna a tenere un regolare confronto con le altre postazioni oltre che un attivo scambio di buone pratiche realizzate nei diversi contesti locali.

Al fine di consentire l'efficace espletamento dei compiti di controllo, monitoraggio, verifica e valutazione da parte della Commissione interministeriale, l'Ente affidatario si impegna ad inviare al Dipartimento, alla scadenza della convenzione, le schede di rilevamento dati relative alla quantità e tipologia dei contatti appositamente predisposte dal Dipartimento, ed una relazione finale sull'andamento del progetto entro 30 giorni dalla scadenza della presente convenzione secondo le modalità specificate nelle Linee Guida che saranno fornite dal Dipartimento.

L'Ente affidatario si impegna altresì a fornire tempestivamente al Dipartimento, su semplice richiesta, ogni informazione attinente allo stato di attuazione, ai risultati e agli effetti del progetto.

Rimane in facoltà del Dipartimento disporre, secondo necessità e sentita la Commissione interministeriale, controlli e verifiche periodici o estemporanei sull'andamento del servizio finalizzati ad accertare anche il rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione.

## **Articolo 6**

### **(Obblighi di sicurezza, previdenziali e di riservatezza)**

L'Ente affidatario si impegna a garantire le condizioni di sicurezza del servizio e la segretezza delle informazioni nella disponibilità degli operatori o comunque pervenute in possesso dei medesimi in ragione del servizio.

Ogni obbligo e responsabilità inerente al funzionamento della postazione telefonica, ivi compresi gli obblighi normativi e previdenziali nonché quelli relativi alle condizioni di lavoro a tutela del personale addetto, rimane ad esclusivo carico dell'Ente affidatario.

## **Articolo 7**

### **(Importo globale, modalità di pagamento e di rendicontazione, oneri economici relativi ai canoni ed al traffico telefonico)**

Per la gestione di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 è attribuita all'Ente affidatario la somma massima di €. 46.660,00 (quarantaseimilaseicentosessanta/00).

Il pagamento sarà effettuato mediante versamento sulla contabilità speciale infruttifera aperta presso la competente sezione di Tesoreria dello Stato n. 31601 (cod. 430).

L'Ente dovrà fornire al Dipartimento una rendicontazione delle spese sostenute alla scadenza del primo trimestre e una rendicontazione finale da inviare entro 30 giorni dal termine di cui all'art. 3, ultimo comma. A tal fine, l'Ente si impegna a conservare la documentazione originale relativa alle singole voci di spesa.

La somma sopraindicata sarà corrisposta con le seguenti modalità:

- *prima erogazione in misura massima del 30% da corrispondersi a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente specificate, riferite al primo trimestre di realizzazione del progetto;*
- *il saldo verrà erogato a conclusione del progetto, a fronte della presentazione di idonea e dettagliata rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute, previa verifica e controllo contabile della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute, da parte del Dipartimento.*

Qualora l'Ente affidatario indichi, a saldo, di avere utilizzato, nel complesso, un importo inferiore a quello massimo messo a disposizione dal Dipartimento, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso.

Gli oneri correlati ai canoni ed al traffico telefonico della postazione sono a carico del Dipartimento.

Nel caso in cui il servizio venga affidato dall'Ente affidatario a soggetti terzi, il finanziamento erogato dal Dipartimento è da intendersi IVA esclusa ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter del D.P.R. 3/72.

## **Articolo 8**

### **(Diritto di recesso, risoluzione e penali)**

Il Dipartimento potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente convenzione nei confronti dell'Ente affidatario qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente convenzione e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all'Ente affidatario le spese effettivamente sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso e quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino oggetto di obbligazione giuridica perfezionata e non recedibile.

La presente Convenzione può, altresì, essere risolta per grave inadempienza della controparte agli impegni assunti. In tal caso, Il Dipartimento notificherà la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale periodo, senza che sia stata sanata l'inadempienza notificata, la risoluzione della Convenzione avverrà di pieno diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo e ferme le prestazioni eseguite fino alla risoluzione della Convenzione.

Qualora si realizzi una ingiustificata interruzione del servizio, il Dipartimento si riserva di applicare una penale pari allo 0,5% dell'importo stabilito dall'art. 7 comma 1 per ogni giorno di interruzione.

Qualora l'interruzione ingiustificata superi i 30 giorni, la presente convenzione può considerarsi risolta ed è comunque fatta salva la risarcibilità del maggior danno. Resta inteso che all'Ente affidatario verranno riconosciuti i costi sostenuti per la realizzazione di tutto il lavoro svolto e approvato dal Dipartimento.

## **Articolo 9**

### **(Norme regolatrici della Convenzione)**

L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dalle clausole in essa contenute, dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di contabilità generale dello Stato, dal codice civile nonché dalle altre disposizioni di legge per quanto non previsto dal presente atto.

## **Articolo 10**

### **(Utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione)**

I prodotti informatici, le relazioni, la documentazione reperita e sistematicamente organizzata e raccolta in conseguenza del presente contratto, resteranno di proprietà esclusiva del Dipartimento che ne potrà disporre la pubblicazione e la diffusione, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

## **Articolo 11**

### **(Registrazione)**

Il presente atto, che è redatto in n. 3 (tre) originali, mentre è vincolante per l'Ente affidatario dalla data della sua sottoscrizione, lo sarà per il Dipartimento dall'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del relativo decreto di impegno.

## **Articolo 12**

### **(Foro competente)**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, il Foro competente è quello di Roma.

## **Articolo 13**

### **(Imposte e tasse)**

Ai sensi dell'articolo 5, Legge 21 dicembre 1978, n. 845, il presente atto non comporta il pagamento di alcuna tassa o imposta.

Roma,

Per il Dipartimento  
Prof.ssa Isabella Rauti

Per la Regione Puglia  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

## **ALLEGATO A**

### **FUNZIONI E STRUTTURA TIPO DELLE POSTAZIONI LOCALI DEL NUMERO VERDE**

#### **Premessa**

Il Numero verde a sostegno delle vittime di tratta è uno strumento di intervento sociale che affianca il lavoro che svolgono i progetti di protezione sociale ex art. 18 (d.lgs. 286/98) ed i programmi di assistenza ex art.13 (L. 228/03) a livello territoriale. Si tratta dunque di uno snodo importante della rete cittadina di protezione sociale alle vittime di sfruttamento. Per i compiti che assolve, il numero verde entra in contatto con diversi attori sociali: in primo luogo con le persone che richiedono aiuto e intendono uscire dai circuiti di sfruttamento, in secondo luogo con gli operatori dei servizi sociali, con i rappresentanti delle Forze dell'ordine, con gruppi di clienti (relativamente all'esercizio della prostituzione) che chiedono informazioni su varie tematiche (sovente in nome della persona trafficata) e con i cittadini che vivono nelle aree di insidenza della prostituzione. Mentre il Numero Verde ha risposto e continua a rispondere alla domanda proveniente dalle persone trafficate, dagli operatori sociali, dai rappresentanti delle Forze dell'ordine e dai clienti (con la messa in contatto con i servizi territoriali), è rimasta finora inevasa la domanda che proviene dai cittadini quando essa non sia strettamente legata alla richiesta di informazioni. Ovvero quando i cittadini percepiscono insicurezza, quando percepiscono che l'area abitativa e il clima che vi si produce sfugge al loro abituale ed ordinario controllo emotivo; quando avvertono nel loro quartiere micro-conflittualità o conflittualità più ampie e non hanno referenti istituzionali che possono interpellare e a cui chiedere spiegazioni; quando non hanno organismi intermedi che possono mediare tra le loro necessità e quelle che manifestano le persone inserite in circuiti di potenziale sfruttamento. Queste ultime tematiche rimandano al concetto di "sicurezza partecipata"; ossia a quella forma di sicurezza che nasce dallo scambio e dalla conoscenza (e dalla comune riflessione) delle insicurezze che hanno tutti gli attori sociali che insistono in un dato territorio e che per tale ragione possono trovarsi nella posizione di essere ugualmente offese da gruppi delinquenziali e criminali. In questa prospettiva si intende estendere le funzioni del Numero Verde.

#### **Funzioni della postazioni locale del Numero Verde**

Oltre alle funzioni "tradizionali" (individuate fin dall'avvio del servizio) così specificate:

- a. informare le persone soggette a tratta, riduzione in schiavitù, o in condizioni di sfruttamento, delle possibilità loro offerte dalla legislazione italiana per sottrarsi a tali condizioni;
- b. favorire l'emersione del fenomeno e costituire una opportunità significativa per entrare in contatto con le persone vittime di tratta anche in situazioni meno visibili;
- c. realizzare un collegamento di rete con tutte le realtà territoriali che intervengono in tale ambito, in particolare assicurando un costante collegamento con la postazione centrale e con i progetti di protezione sociale ex art.18 (d.lgs. 286/98) e con i programmi di assistenza ex art.13 (L.228/2003) operativi sul territorio nazionale.

in base alle considerazioni esposte in premessa, le postazioni locali sono chiamate a svolgere le seguenti funzioni:

- 1) mediazione sociale, ossia un'attività di intervento diretto nei luoghi dove sorgono conflitti, nei quartieri dove si formano Comitati di cittadini che si sentono insicuri a causa della presenza della prostituzione, dell'accattonaggio, ecc. e laddove è necessaria una presenza di operatori sociali esperti sulla problematica. Il mediatore sociale è una figura in grado di stare nei luoghi del conflitto, di comprendere le ragioni del conflitto, di analizzarle e ricomporre

- le tensioni emerse; una figura che potrà agire in stretta collaborazione con il Coordinatore della postazione locale e con gli operatori dei progetti di protezione sociale presenti sullo stesso territorio;
- 2) promozione del servizio Numero Verde mediante la creazione *in loco* di brochure da distribuire unitamente ai quotidiani locali, oppure mediante la realizzazione di adesivi o volantini da distribuire nelle aree di maggior visibilità delle persone coinvolte nella prostituzione. Andranno considerati anche micro-processi pubblicitari da attivare con le Facoltà universitarie (Sociologia della comunicazione, Scuole di giornalismo, eccetera), con Radio e Tv private, ecc. Non secondariamente potranno essere coinvolte le scuole limitrofe ai luoghi della prostituzione, le autorità scolastiche e le classi, allo scopo di accrescere nei giovani lo sviluppo di una coscienza antidiscriminatoria ed antirazzista;
  - 3) offerta di informazioni, tramite telefonate ad hoc, alle persone che esercitano la prostituzione nelle case, negli appartamenti e al chiuso in generale, i cui numeri possono essere acquisiti dalle pagine dei quotidiani locali (o nazionali). In tal modo, il Numero verde acquisisce una funzione pro-attiva con la potenziale utenza di riferimento. Lo scopo del contatto è quello di veicolare informazioni relative alle rete dei servizi di protezione attivi sul territorio; attività che si collega funzionalmente a quella della mediazione sociale.
  - 4) previsione di seminari informativi/formativi sulla mediazione sociale e sui conflitti territoriali, mirati ad una progressiva condivisione delle modalità operative;

Le suddette azioni dovranno essere supervisionate dagli Enti titolari mediante proprio personale in collaborazione con il Coordinatore della postazione. Il Coordinatore, dunque, oltre a svolgere le ordinarie funzioni relative alla gestione della postazione, avrà la responsabilità di curare i rapporti con l'Ente titolare e con la rete cittadina, in particolare con i comitati di quartiere, le scuole e le altre aggregazioni territoriali.

#### **Struttura – tipo della Postazione Locale del Numero verde**

Sulla base di quanto precedentemente esposto, nonché in considerazione dell'attività di indagine e studio svolta dal Comitato di Valutazione espressamente incaricato della definizione dei nuovi termini della Convenzione per la gestione del servizio Numero Verde, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha predisposto uno schema relativo alla struttura-tipo ed ai relativi costi di gestione della postazione locale del Numero Verde. Tale schema corrisponde ad un livello base del servizio e costituisce un'indicazione relativa ad una buona gestione dello stesso.

	<b>Operatori</b>	<b>Coordinatore</b>	<b>Mediatore sociale</b>
<b>Unità</b>	3	1	1

**Costo totale per la gestione della postazione per 7 mesi: 46.660,00 euro**

Voci di costo:

<b>Personale</b>	39.744,00
<b>Spese generali</b>	4.416,00
<b>Promozione territoriale del servizio</b>	2.500,00

#### **Orario di servizio della postazione:**

Il presidio telefonico dovrà essere attivo nei giorni feriali per un minimo di 12 ore al giorno e dovrà essere comunque garantita la reperibilità nelle ore di chiusura. La fascia oraria di presidio in sede può essere individuata dalla postazione stessa in base all'andamento del flusso di chiamate. Nei giorni festivi dovrà essere garantita la reperibilità h24.

## **CONVENZIONE**

### **TRA**

la Regione Puglia (c.f. 80017210727) con sede in Bari Via Caduti di Tutte le Guerre n.15 nella persona della dott.ssa Antonella Bisceglia, Dirigente Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità dell'Assessorato alla Solidarietà

### **E**

l'associazione G.I.R.A.F.F.A. (CF 93193630725) con sede in Bari Via Napoli n. 303, in persona della Presidente avv. Maria Pia Vigilante

## **PREMESSO**

- che il D.L.gs. 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – ha previsto, all'art. 18, tra l'altro, la possibilità che venga rilasciato per motivi di protezione sociale, il permesso di soggiorno previo inserimento in programmi di assistenza ed integrazione sociale degli interessati a sottrarsi a situazioni di violenza e condizionamenti criminosi;
- che l'art. 25 del Regolamento di attuazione del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ha disciplinato, tra l'altro, il finanziamento dei predetti programmi di assistenza ed integrazione sociale;
- che il D.M. 17 Novembre 2005 del Ministro per le pari opportunità ha modificato la composizione della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del T.U. immigrazione;
- che il D.M. 23 ottobre 2006 del Ministro per i diritti e le pari opportunità, ha modificato la composizione della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del T.U. immigrazione, per l'attuazione dei programmi di assistenza previsti dall'art. 13 della Legge 228/2003, che opera in composizione integrata con i rappresentanti designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali;
- che il D.P.R. 14 Maggio 2007, n. 102, all'art. 1 ha ridenominato la commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del T.U. sull'immigrazione "Commissione Interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento". Altresì all'art. 2 ne è stata modificata la composizione prevedendo, oltre ad un rappresentante designato dal Ministero della Giustizia, dal Ministero della Solidarietà Sociale dal Ministro dell'Interno e due dalla Conferenza Unificata, anche un rappresentante designato del Ministro delle politiche per la famiglia;

- che il D.M. 23 Novembre 1999 del Ministro per le Pari Opportunità emanato di concerto con i Ministri dell'Interno, della Solidarietà Sociale e della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 Dicembre 1999 ha individuato i criteri e le modalità preordinate alla selezione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale distinti nelle tipologie già definite come "Azione di sistema e programmi di protezione sociale";
- che il D.M. 19 Giugno 2008 del Ministro per le pari opportunità ha nominato Presidente della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del T.U. immigrazione la prof.ssa Isabella Rauti;
- che nell'ambito delle azioni di sistema, come definite dal precitato decreto ministeriale, la commissione interministeriale ha deliberato di istituire in ausilio alle vittime della tratta esercitata a scopo di sfruttamento sessuale interessate a sottrarsi, il numero verde 800290290 articolato in una postazione centrale coordinata dal Dipartimento ed in quattordici postazioni decentrate sul territorio nelle zone maggiormente interessate al traffico;
- che dal 1 dicembre 2007 al 31 dicembre 2009, il servizio di numero verde è stato gestito, per quanto riguarda la postazione centrale dal comune di Venezia e che una delle quattordici postazioni periferiche è stata gestita dalla Regione Puglia – Assessorato alla Formazione Professionale, Lavoro e Cooperazione in convenzione con l'Associazione G.I.R.A.F.F.A;
- che la Commissione, nella riunione del 23 novembre 2009, considerata la necessità di continuare a garantire, parimenti, il servizio delle postazioni periferiche del Numero Verde, ha deliberato di stipulare nuove convenzioni per la durata di sette mesi, dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010, con gli enti già affidatari delle postazioni periferiche;
- che on deliberazione di Giunta Regionale n. 956 del 04.06.2008 si è inteso individuare quale struttura competente cui affidare la prosecuzione dell'attività Progetto Numero Verde gestita dall'Associazione Giraffa il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali, oggi Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità, dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, delegando la dirigente del Servizio stesso alla stipula della convenzione dal 1° giugno al 31.12.2009.
- che In data 13.01.2010 è pervenuta agli Uffici regionali dell'Assessorato alla Solidarietà, Servizio Sistema integrato Servizi sociali, oggi Servizio Politiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità, la Convenzione tra il Dipartimento Pari Opportunità e la Regione Puglia che, in sostanziale continuità con le annualità precedenti sotto il profilo delle modalità operative, assegna alla Regione € 46.600,00 per la gestione della postazione periferica dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010
- Che il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è il finanziatore totale del progetto per l'importo anzi citato di € 46.600,00 onnicomprensivo ed esente dall'IVA ai sensi dell'art. 10 comma 27 ter del D.P.R. 633/72

che la citata convenzione viene qui integralmente trascritta e, pertanto, perfettamente conosciuta ed accettata, dall'Associazione G.I.R.A.F.F.A.

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premessa**

La premessa forma parte integrante ed essenziale della presente scrittura privata avente valore di convenzione.

### **Art. 2 Oggetto**

La Regione Puglia, rappresentata dalla dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità dell'Assessorato alla Solidarietà, dott.ssa Antonella Bisceglia, conferisce mandato all'Associazione G.I.R.A.F.F.A affinché organizzi e gestisca la postazione telefonica territoriale collegata con il numero verde dipartimentale a supporto delle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, accattonaggio e più in generale nell'ambito delle economie illegali sulla base delle attività descritte nell'all.A) che costituisce parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 3 Modalità di realizzazione**

L'Associazione "G.I.R.A.F.F.A." si impegna a mantenere attivo il presidio telefonico nei giorni feriali per un minimo di 12 ore al giorno, garantendo, comunque, la reperibilità nelle ore di chiusura, assicurando le preliminari necessarie predisposizioni in termini di risorse strumentali ed umane. L'Associazione "G.I.R.A.F.F.A." si obbliga ad adibire il presidio telefonico ad uso esclusivo delle finalità di cui all'art. 2.

### **Art.4 Durata**

In prosecuzione del servizio già in atto, lo stesso deve essere garantito senza soluzione di continuità, a partire dal 1° gennaio fino al 31 luglio 2010, come previsto nella citata convenzione tra il Dipartimento delle Pari Opportunità e la Regione Puglia.

### **Art. 5** **Azioni pro-attive**

L'Associazione "G.I.R.A.F.F.A" si impegna porre in essere interventi mirati alla comunicazione, alla mediazione sociale ed alla pubblicizzazione dei servizi operanti sul territorio, secondo le modalità indicate nell'allegato A).

### **Art. 6** **Coordinamento delle attività e monitoraggio**

L'Associazione "G.I.R.A.F.F.A." è tenuta a presentare semestralmente le schede di rilevamento dati relative alla quantità e tipologia dei contatti ed una relazione finale sull'andamento del progetto entro 30 giorni dalla scadenza della presente convenzione.

L'Associazione è tenuta a fornire su richiesta della Regione Puglia ogni informazione inerente lo stato di attuazione, ai risultati e agli effetti del progetto.

### **Art. 7** **Obblighi di sicurezza, previdenziali e di riservatezza**

L'Associazione assume ogni obbligo e responsabilità inerente al funzionamento della postazione telefonica, alla segretezza delle informazioni in loro possesso, a garantire le condizioni di sicurezza del servizio, agli obblighi in materia contributiva e previdenziale in favore del personale addetto al servizio, il possesso dei requisiti tecnici operativi richiesti, per l'espletando servizio, da parte delle strutture interessate all'iniziativa, nonché la tutela del personale addetto.

### **Art. 8** **Importo globale, modalità di pagamento e di rendicontazione, oneri economici relativi ai canoni ed al traffico telefonico**

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto di cui trattasi sarà corrisposta all'Associazione "G.I.R.A.F.F.A." la somma di € 46.600,00 (quarantaseimilaseicentossanta) onnicomprensiva ed esente dall'IVA ai sensi dell'art.10, comma 27 ter del D.P.R. 633/72, somma corrispondente al finanziamento concesso alla Regione Puglia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle P.O.

La predetta somma sarà erogata dalla Regione Puglia nei limiti e allorquando a quest'ultima perverrà da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le stesse modalità previste dall'art.7 della Convenzione citata in premessa. La somma di € 46.600,00 (quarantaseimilaseicentossanta) sarà erogata con le modalità di seguito indicate:

- 40% (€18.640), da erogarsi alla data di ricezione della comunicazione di avvio al progetto, da rendicontare alla fine del primo trimestre e, se non sufficiente, con le rendicontazioni dei trimestri a seguire;
- la seconda tranche pari al 40% all'atto della ricezione della rendicontazione dell'anticipazione del primo 40%;
- il saldo del 20% alla ricezione della rendicontazione della seconda tranche.

**Art.9**  
**Esonero di responsabilità**

La Regione Puglia resterà estranea per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse con il servizio prestato.

La Regione Puglia è tenuta a verificare periodicamente l'andamento del servizio prestato dall'Associazione "G.I.R.A.F.F.A." al fine di verificarne la rispondenza alle finalità del progetto approvato dal Dipartimento Pari Opportunità. La Regione qualora dovesse riscontrare irregolarità di qualsiasi tipo da parte dell'Associazione, è tenuta a segnalarle al Dipartimento per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

**Bari, li**

**Regione Puglia**

**La Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità**

**Dott.ssa Antonella Bisceglia**

**Associazione G.I.R.A.F.F.A.**

**La Presidente**

**Avv. Maria Pia Vigilante**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 278

**Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - art. 57  
“Formazione delle professioni sociali” - Approvazione Protocollo di intesa con l’Università del Salento, per la valorizzazione dei tirocini professionali.**

L’Assessore alla Solidarietà, Politiche Sociali, Flussi Migratori, dott.ssa Elena Gentile, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Programmazione ed Integrazione, riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, sulla “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, ed il relativo Regolamento di attuazione (n. 4/2007 e successive modifiche e integrazioni), definiscono un complesso di interventi e prestazioni sociali a favore delle comunità locali finalizzato a garantire la qualità della vita e dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari;
- in questa prospettiva, appare determinante il ruolo delle professioni sociali e sociosanitarie che implementano i processi di realizzazione del welfare regionale;
- In proposito, l’articolo 57 della stessa legge regionale 19/2006, sancisce che “la formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l’integrazione professionale e per lo sviluppo dell’innovazione organizzativa e gestionale”.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Servizio Sociale costituisce, nel modello di welfare pugliese, una delle professioni centrali del sistema dei servizi alla persona e che la normativa regionale valorizza la figura dell’assistente sociale per il ruolo che svolge nell’accesso universalistico ai servizi sociali territoriali, nella valutazione professionale del bisogno, nella promozione e l’organizzazione dei servizi.

- La Giunta Regionale ha già approvato, con propria deliberazione n. 743 del 5 maggio 2009, un protocollo di intesa tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari, con le medesime finalità rappresentate alla base del presente provvedimento;
- L’Università del Salento - Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio ha istituito presso la sede decentrata di Mesagne (Brindisi) i Corsi di Laurea in Servizio Sociale, (classe L 39, ex classe 6), e Laurea Magistrale in Progettazione ed Organizzazione del Servizio Sociale (classe LM 87, ex classe 57), al cui interno ha adottato specifiche iniziative volte a migliorare e valorizzare la qualità formativa dell’esperienza dei tirocini professionali dei futuri operatori assistenti sociali.
- E’ ritenuto opportuno sostenere un processo formativo complesso che investe la molteplicità dei Servizi socio-sanitari pubblici e di Terzo Settore del sistema di welfare della Puglia, nella prospettiva di garantire una elevata qualità didattica dell’esperienza del tirocinio, che in Italia ha una consolidata tradizione.

Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di approvare lo schema di Protocollo di Intesa (che costituisce parte integrante del presente atto - allegato A) fra Regione Puglia ed Università del Salento, Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del territorio, finalizzato a valorizzare il tirocinio formativo degli studenti e le esperienze di stage post-laurea dei laureati in Scienze della Progettazione ed Organizzazione del Servizio Sociale.

Tale provvedimento consentirebbe di arricchire il quadro delle collaborazioni interistituzionali tra Regione Puglia e atenei pugliesi proprio con la finalità di valorizzare i tirocini professionali nell’ambito della programmazione e della organizzazione dei servizi sociali, a livello regionale e locale.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

#### LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

#### DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa allegato al presente provvedimento (Allegato A) fra Regione Puglia, ed Università del Salento, Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del territorio, finalizzato a valorizzare il tirocinio formativo degli studenti dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale, di base e Magistrale, nonché a promuovere esperienze di stage post-laurea dei laureati in Scienze della Progettazione ed Organizzazione del Servizio Sociale;
- di delegare l'Assessore regionale alla Solidarietà, Politiche Sociali e Flussi migratori alla sottoscrizione del Protocollo di intesa, in rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale;
- di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione ogni altro adempimento attuativo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

Allegato n. 1

**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**PER LA PROMOZIONE DEL TIROCINIO DIDATTICO E DEGLI STAGE POST**  
**LAUREA DEGLI STUDENTI E DEI LAUREATI DEI CORSI DI STUDIO IN**  
**SERVIZIO SOCIALE DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO**  
**(L 39 e LM 87)**

tra

La Regione Puglia (Assessorato alla Solidarietà Sociale), e l'Università del Salento, Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del territorio, Corsi di Studio in Servizio Sociale

Il giorno..... del mese di ..... dell'anno ..... alle ore..... presso la .....,  
via ..... n. .... Bari, è presente  
per la Regione Puglia - Assessorato delle Politiche e della Solidarietà sociale  
per l'Università del Salento, Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del territorio, Presidenza  
dei Corsi di Studio in Servizio Sociale

**Premesso che**

L'assistente sociale costituisce, nel modello di welfare pugliese, una delle professioni centrali del sistema dei servizi alla persona. La normativa regionale valorizza questa figura essenziale per l'accesso universalistico ai servizi sociali territoriali, per la valutazione professionale del bisogno, per la promozione e l'organizzazione dei servizi.

Il tirocinio didattico ha costituito, da sempre, una parte fondamentale del curriculum formativo degli assistenti sociali e una specificità di questo percorso di studio. La riforma universitaria, che ha visto l'accademizzazione del percorso di studi su due livelli, primo livello e magistrale, ha confermato l'obbligo del tirocinio curriculare in entrambi i percorsi.

La struttura formativa, lo stretto rapporto dei diversi soggetti coinvolti, sia del mondo accademico che delle realtà operative, una precisa definizione dei contenuti sono elementi fondamentali per la programmazione di percorsi di tirocinio di qualità e per l'acquisizione di competenze e conoscenze di base della professione.

La Regione Puglia condivide le finalità del confronto sviluppatosi intorno a questo tema tra l'Ordine Regionale e e Università di Bari e del Salento, ove sono presenti i Corsi di laurea in servizio sociale.

Tali soggetti, riconoscendo la centralità di questa figura professionale rispetto alla realizzazione di interventi sui bisogni sociali delle comunità e delle persone, hanno concordato sull'opportunità di dotarsi di strumenti di indirizzo e di condivisione degli impegni reciproci, per facilitare la formazione di professionisti in grado di leggere e intervenire sulla realtà sociale.

Il protocollo di intesa vuole rappresentare uno strumento per far fronte ai rapidi e considerevoli mutamenti dei contesti operativi, dei bisogni sociali e dei contenuti delle professioni sociali.

Infine, l'espletamento dei tirocini concordati fra Università - Enti Locali e Ministeriali permette di aumentare lo scambio circolare fra mondo accademico e realtà operative, in un circuito di reciproco interesse anche per la valorizzazione di ricerche a supporto delle esigenze conoscitive territoriali.

**Visti**

- La Raccomandazione Rec(2001)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio D'Europa ai punti 8 - 9 e 13 dell'Appendice in cui si tratta la formazione di base e il tirocinio, le docenze di Servizio sociale che "dovrebbero avere esse stesse esperienze personali di pratica professionale";
- la Legge del 23 marzo 1993 n° 84 "Ordinamento della Professione di Assistente Sociale";
- il Decreto del Ministero della Giustizia del 11 ottobre 1994 n 615 "Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali.....";
- il Regolamento 509/99 , quello 270/2004, il D.M. 15/2005 modificato dal DM 203/2006,

nonché l'ultimo DM del 26 luglio 2007, che disciplinano lo svolgimento dei corsi di laurea in servizio sociale (cl.L39) e di Laurea Magistrale in Servizio sociale e Politiche sociali(cl. LM 87) e che prevedono l'acquisizione di crediti formativi legati allo svolgimento del tirocinio pratico da svolgersi durante il percorso didattico;

- il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che prevede che tra l'Ordine professionale degli Assistenti Sociali e le Università degli Studi possano stipularsi idonee convenzioni per azioni congiunte di programmazione, svolgimento e verifica dell'esperienza formativa in parola;

- che il tirocinio professionale nel corso di laurea in servizio sociale di primo livello e magistrale, costituisce parte fondamentale e qualificante della formazione in servizio sociale per il corretto esercizio della professione;

- che gli enti pubblici erogatori di prestazioni sociali e socio-sanitarie, all'interno di un sistema integrato di servizi, ritengono indispensabile che questa figura professionale acquisisca specifiche competenze nei processi di relazione con i cittadini, nel settore della ricerca, nella organizzazione e programmazione operativa interagendo direttamente con la rete dei servizi territoriale;

- che gli enti intervenuti, avendo rilevato criticità nel reperire enti disponibili ad accogliere tirocinanti e nel facilitare gli assistenti sociali dipendenti ad assumere compiti di supervisore, ritengono di dotarsi di un protocollo quale strumento di indirizzo e coordinamento al fine di superare le criticità rilevate e di incrementare i reciproci rapporti.

### **Si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art 1 - Finalità del protocollo**

Il presente protocollo è diretto a valorizzare il tirocinio didattico come esperienza formativa per gli studenti di servizio sociale, di primo e di secondo livello, nonché per le esperienze di stage post-laurea dei laureati in Scienze della Progettazione ed Organizzazione del Servizio Sociale, ampliando e qualificando la rete di soggetti interessati a condividerne gli aspetti di contenuto e organizzativi.

E' diretto, altresì, a renderlo:

**a)** più organico a livello regionale in coerenza con quanto già concordato, con apposito protocollo, tra la Regione Puglia, l'Ordine regionale degli Assistenti Sociali e l'Università degli Studi di Bari;

**b)** funzionale e coerente con le esigenze organizzative e le previsioni normative degli Enti preposti alla programmazione e alla gestione delle politiche sociali, mettendo in relazione le esigenze delle comunità locali con i processi formativi;

**c)** efficace e appropriato nell'apprendimento degli specifici contenuti professionali;

**d)** collegato ai percorsi di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro sociale, attraverso lo strumento degli stage post-laurea.

#### **Art. 2 - Definizione di tirocinio professionale**

Per tirocinio professionale, di seguito denominato "tirocinio", si intende il periodo di esperienza guidata da un A.S. così come da art. 10 comma 1 del Regolamento 270/04 nei contesti operativi dei servizi sociali e sociosanitari, diretto a fare acquisire allo studente dei corsi di laurea di primo livello (L-39) e magistrale (LM-87) la capacità di sperimentare i contenuti propri della disciplina professionale, nel rapporto costante con l'apprendimento teorico-scientifico e deontologico.

L'attività di tirocinio deve essere assicurata presso Enti ed Amministrazioni pubbliche, imprese ed enti privati in cui è presente il servizio sociale professionale.

Il servizio civile può essere considerato tirocinio solo se prestato da studenti presso enti, istituzioni o associazioni pubbliche o private dove è presente il servizio sociale professionale e sia svolto sotto la guida di un assistente sociale iscritto all'albo, con un piano di tirocinio conforme agli obiettivi e ai contenuti previsti per ciascun anno di corso, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di laurea di primo livello e di laurea magistrale.

#### **Art. 3 - Progetto di tirocinio**

Le attività dello studente presso la singola sede devono essere sostenute da un preciso progetto formativo anche individualizzato, concordato fra l'Università, l'ente e lo studente.

Il progetto di tirocinio indica gli obiettivi formativi, gli strumenti per raggiungerli, i contenuti

orientativi dell'attività prevista per lo studente tirocinante, la durata, la periodicità delle attività, le scadenze prefissate e la verifica dell'acquisizione di conoscenze, capacità e atteggiamenti professionali.

I progetti formativi devono essere svolti in un arco temporale e con un numero di ore che viene giudicato concordemente idoneo allo svolgimento del progetto stesso.

#### **Art. 4 - Competenze del tirocinio**

Il tirocinio si articola soprattutto in queste aree di competenza:

##### **a) per la Laurea in SERVIZIO SOCIALE (classe L 39) ex classe 6**

- *area tecnico - metodologica*, che comprende sia le funzioni relative alla trattazione delle problematiche poste dall'utenza, sia l'elaborazione di piani e progetti di intervento, e la promozione ed organizzazione di risorse. Capacità di operare con i gruppi e in gruppi di lavoro e svolgere ricerche sociali;
- *area relazionale*, che comprende la necessità di coinvolgere ed orientare la dimensione emotiva e la dimensione etica nel rapporto con le persone, in un processo d'aiuto.
- *area sociale ed istituzionale*, comprendente la conoscenza del contesto ambientale e istituzionale in cui si svolge il tirocinio, il territorio, l'organizzazione dei servizi.

##### **b) per la Laurea Magistrale in SCIENZE DELLA PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI (classe LM 87) ex classe 57**

- *area organizzativo - manageriale* che comprende sia le funzioni gestionali che di pianificazione e programmazione nel campo dei servizi sociali, delle politiche sociali e delle risorse umane, nonché di valutazione della qualità dei servizi;
- *area scientifico - metodologica* orientata alla sperimentazione di metodologie avanzate e innovative del Servizio Sociale e della Ricerca di servizio sociale.

#### **Art. 5 - Sedi e modalità di svolgimento del tirocinio**

Il tirocinio non può essere svolto prima di aver superato gli esami delle materie caratterizzanti secondo quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di laurea di primo livello e di laurea magistrale.

I soggetti pubblici e privati, nonché gli studi professionali che svolgono, fra i propri compiti istituzionali, attività di servizio sociale o di programmazione e organizzazione dei servizi sociali ed in cui è presente il servizio sociale professionale possono essere "sedi" di tirocinio sulla base di opportune convenzioni con le Università.

Il tirocinio viene svolto all'interno di un ente convenzionato con le Università secondo un progetto formativo e con la supervisione di un assistente sociale, formalmente incaricato.

L'assistente sociale supervisore, regolarmente iscritto da almeno tre(3) anni all'albo professionale regionale e con almeno tre (3) anni di esperienza lavorativa di cui almeno uno (1) nel Servizio sede del tirocinio e non deve aver subito sanzioni disciplinari per violazione del codice deontologico. Considerata la specificità del territorio salentino, caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di Comuni di piccole dimensioni presso i quali spesso non risulta in servizio alcun A.S. professionale, la norma di cui al presente comma può essere derogata sulla base di una motivata richiesta formulata dal Presidente del Consiglio didattico dei Corsi di Studio in Servizio Sociale dell'Università del Salento.

Il supervisore accompagna lo studente nell'apprendimento delle pratiche in situazione e del loro rapporto con i riferimenti teorici sollecitando la riflessività sull'azione professionale.

Considerate, la finalità professionalizzante dell'esperienza, l'impegno degli enti sede di tirocinio e dei supervisori, i progetti dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a 450 nel corso di primo livello (L-39) e non inferiore a 250 per la Magistrale LM 87. Rispettivamente il 10% ed il 5% di tale numero di ore potrà essere dedicato ad attività di preparazione al tirocinio (laboratori di tirocinio).

Il tirocinio della laurea L\_39 dovrà essere realizzato con la supervisione di un assistente sociale iscritto alla Sezione B oppure A.

Il tirocinio della laurea Magistrale sarà realizzato con la supervisione di un assistente sociale iscritto nella sezione A, e potrà anche essere svolto attraverso un'attività di ricerca scientifica attinente il settore della sede ospitante l'attività formativa.

Ad ogni supervisore non sarà possibile assegnare più di due tirocinanti per volta.

Il tirocinio professionale di servizio sociale è regolato mediante convenzione tra L'Università e le organizzazioni che accolgono studenti in tirocinio. Tali convenzioni dovranno essere coerenti con quanto convenuto nel presente protocollo. L'Università dovrà provvedere a stipulare un'assicurazione civile per ogni studente tirocinante.

I tirocinanti provvederanno a compilare un apposito registro di presenza nel servizio presso cui verranno destinati.

Al termine del tirocinio il tirocinante provvederà alla stesura di una relazione contenente gli elementi più rilevanti della sua esperienza di tirocinio, anche in collegamento con la formazione teorico-metodologica.

#### **Art. 6 – L'Università del Salento**

L'Università del Salento, Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del territorio si impegna a:

- coordinare le attività di formazione e monitorare, in itinere, le fasi progettuali, verificando la valenza tecnico - professionale dei tirocini;
- promuovere percorsi formativi per l'attività di supervisori, anche in collaborazione con l'Ordine professionale ;
- incentivare particolari momenti formativi – didattici (laboratori – esperienze professionali ecc.....) nel corso degli *insegnamenti caratterizzanti*, avvalendosi di professionisti Assistenti sociali titolati e in servizio;
- collaborare con gli enti sede di tirocinio per lo sviluppo di ricerche sulle tematiche professionali;
- promuovere, in concerto con gli altri sottoscrittori del presente protocollo, all'interno delle convenzioni con le aziende o Enti sedi di tirocinio, iniziative di riconoscimento dei C.F.U. ai supervisori, come previsto dalla normativa vigente;
- agevolare la partecipazione dei supervisori didattici a corsi di formazione, aggiornamento o seminari, durante l'a. a. in cui viene svolta l'attività di supervisione.

#### **Art. 7 – La Regione Puglia**

La Regione sostiene e promuove azioni volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dal seguente protocollo, attraverso:

- sviluppo e promozione di collaborazioni con i soggetti firmatari;
- promozione di iniziative di sensibilizzazione al tirocinio didattico rivolte agli Enti Locali, alle Aziende sanitarie e al mondo del privato sociale;
- sviluppo di progetti di tirocinio didattico volti a monitorare l'implementazione sul territorio di progetti di interesse regionale, attività sperimentali o innovative, attività di programmazione e indirizzo nel settore sociale;
- collaborazione con gli altri soggetti firmatari per la raccolta e lo studio della documentazione sulle esperienze di tirocinio;
- partecipazione ad iniziative congiunte di promozione della formazione degli assistenti sociali;
- riconoscimento, come fattore di qualità, degli enti che rendono possibile il tirocinio didattico nei propri servizi;
- ospitare, senza oneri a carico dell'Ente medesimo, presso l'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità, Servizio Programmazione e Integrazione, un massimo di n. 4 laureati per anno, che siano in possesso della Laurea magistrale in Scienze della Progettazione ed Organizzazione dei Servizi Sociali conseguita presso l'Università del Salento con una votazione minima di 108/110, per uno stage formativo post-laurea della durata di 6 mesi.

#### **Art. 8 – Impegni comuni e validità**

Il monitoraggio e la valutazione della realizzazione delle finalità previste dalla presente intesa saranno curati, congiuntamente, dal Presidente del Consiglio Didattico dei Corsi di Studio in Servizio Sociale

dell'Università del Salento e dal dirigente del Servizio Programmazione ed Integrazione della Regione Puglia.

**Art. 9 Durata del protocollo.**

Il presente protocollo ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni, salvo esplicita richiesta di revisione da parte di una o tutte le istituzioni sottoscrittenti.

Per:

la Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà sociale

L'Università del Salento, Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del territorio, Corsi di Studio in Servizio Sociale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 279

**Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 - art. 32, e Delibera G.R. n. 1746 del 23 settembre 2009 - Approvazione tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani.**

L'Assessore alla Solidarietà, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

Considerato:

- l'articolo 8, comma 3 lettera "f", della già citata legge, che attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all'articolo 1, comma 5;
- il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001, con cui sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rinviando alle Regioni la definizione di ulteriori requisiti;
- il DPCM 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria";
- il DM 29.11.2001 che determina i livelli essenziali di assistenza, con specifico riferimento all'Al. 1C per i livelli essenziali di assistenza ad elevata integrazione sociosanitaria;
- la l.r. 4 agosto 2004, n. 14, art. 32, e s.m.i., che determina la quota a carico del Servizio Sanitario Regionale della retta giornaliera le strutture residenziali per anziani ad elevata integrazione sociosanitaria, quali le strutture di cui al regolamento regionale n. 1/1997, così come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n. 4/2007, art. 66 "Residenze Sociosanitarie Assistenziali (RSSA)";
- la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, con cui la Regione Puglia ha adottato la nuova disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;
- il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, con cui la Giunta Regionale ha dato attuazione alla l.r. n. 19/2006 approvando, tra l'altro i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e sociosanitari riconosciuti in Puglia;
- lo stesso Regolamento Regionale n. 4/2007, all'articolo 32, che stabilisce che, nelle more della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, la tariffa per persona al giorno per tutti i servizi ivi regolamentati in strutture già autorizzate e in quelle da autorizzare è determinata con delibera di Giunta Regionale;
- la legge regionale 12 settembre 2008, n. 23, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Salute 2008-2010 della Regione Puglia, che, tra l'altro, definisce i livelli essenziali di assistenza ad elevata integrazione sociosanitaria di cui all'Allegato 1C del DM 29.11.2001 con le rispettive quote di compartecipazione a carico del Servizio Sanitario Regionale e a carico dei Comuni e/o degli utenti e loro nuclei familiari, ed in particolare che fissa una compartecipazione a carico delle ASL per la quota sanitaria delle rette delle strutture di cui all'art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007, pari al 50% della retta totale, determinata in base agli standard minimo di cui allo stesso regolamento.

Rilevato che:

- presso gli uffici regionali competenti sono state avviate le attività per la definizione delle tariffe di cui all'articolo 32 del Regolamento n. 4/2007, sia con la progettazione e implementazione dei flussi informativi sull'offerta di strutture residenziali e dei servizi per la prima infanzia, sia con la attivazione dei tavoli tematici di lavoro partecipati dalle strutture regionali competenti dell'Assessorato alla Solidarietà e dell'Assessorato alle Politiche della salute per l'analisi dei costi storici su un campione di strutture, prima, e per la definizione dei costi standard in relazione ai requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007;
- per quanto concerne i servizi di cui al suddetto Regolamento, a carattere semiresidenziale e residenziale per minori, per persone con diverse abilità, per donne e adulti in difficoltà, nonché per i

servizi a ciclo diurno per la prima infanzia, il processo propedeutico alla definizione di tali tariffe e il relativo studio di fattibilità non è ancora concluso;

- sono state notificate alle strutture regionali competenti le ordinanze di diffida che il TAR Puglia - Sede di Bari ha emesso in data 18.11.2008 per la Regione, nonché ulteriori ricorsi formulati da soggetti privati, gestori di residenze sociosanitarie assistenziali per anziani, contro la Regione Puglia per l'inadempienza rispetto al termine dei 180 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 4/2007, che determinano il carattere di urgenza del provvedimento di approvazione da parte della Giunta Regionale delle tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali delle tipologie delle ricorrenti;
- con ordinanze n. 264, 265 e 266 del 4.12.2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Seconda, per l'esecuzione delle sentenze n. 822, 819 e 821 del 3.04.2009, per i ricorsi n. 300, 299 e 296 prodotti dalla Cooperativa SALA, per le strutture RSSA Adriatica operanti in Bari, Adriatica II operante in Bari, Nuova Fenice operante in Noicattaro, sul ricorso numero di registro generale 296/2009, è stato nominato il Commissario ad acta per l'esecuzione delle succitate sentenze avverso il silenzio-inadempimento opposto dalla Regione Puglia all'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, volto alla conclusione del procedimento di determinazione delle tariffe spettanti alle residenze sociosanitarie per anziani, di cui all'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007;
- la tariffa di cui all'articolo 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita agli accordi contrattuali e ai rapporti convenzionali e/o di accreditamento dei servizi ivi regolamentati con gli Enti locali, gli ambiti territoriali sociali, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali titolari degli specifici interventi rivolti alle persone di cui allo stesso Regolamento, anche in regime di compartecipazione da parte degli utenti;
- secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007, la determi-

nazione delle tariffe regionali di riferimento dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;
  - b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;
  - c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;
  - d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari.
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1746 del 23 settembre 2009 è stato approvato uno specifico studio di fattibilità per individuare la succitata tariffa in maniera differenziata e specifica per le diverse tipologie di servizio e relativi requisiti previsti dal Capo III "Strutture per Anziani" di cui al Titolo V del Regolamento Regionale n. 4/2007, artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, sulla base dei costi reali per il funzionamento di tali servizi, così come rilevati presso un campione di strutture già operanti, sia di titolarità pubblica che di titolarità privata, secondo criteri di legalità e sostenibilità, compresa la garanzia dei diritti del personale ivi impegnato, e sulla base dei costi connessi alla applicazione degli standard di cui al Regolamento;
  - il suddetto studio di fattibilità è stato elaborato in esito alla attivazione di un tavolo specifico con le principali associazioni di categoria in rappresentanza dei soggetti gestori, e in particolare ASSOAP, UNEBA, AIOP, LegaCoop - Cooperative sociali e ConfCoop - Federsolidarietà, per la definizione dello studio di fattibilità, sulla cui base predisporre i necessari e successivi provvedimenti per l'approvazione delle tariffe di riferimento regionale, cui dare apposita copertura finanziaria con riferimento alla quota delle rette giornaliere pro capite a carico del SSR;
  - la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1746 del 23.09.2009 che ha approvato lo studio di fattibilità per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per le strutture residenziali per anziani, in relazione ai tempi di predisposizione della nuova programmazione sociale triennale di ciascun ambito territoriale, e vista la

necessità di assicurare la piena sostenibilità finanziaria e organizzativa delle nuove tariffe regionali di riferimento, dispone che le nuove tariffe troveranno applicazione a partire dal 1 gennaio 2010, e comunque subordinatamente al rispetto delle intese Stato - Regioni per il rispetto del patto di stabilità interno e del piano di rientro del debito per la spesa sanitaria a carico del FSR;

- la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1746 del 23.09.2009 ha disposto, inoltre, che le stesse tariffe di riferimento regionale, visti i metodi di calcolo applicati nello studio di fattibilità oggetto del citato provvedimento, si applichino esclusivamente per le prestazioni erogate da strutture residenziali per anziani autorizzate in via definitiva e adeguate agli standard strutturali, funzionali e organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., escludendo dal campo di applicazione delle nuove tariffe le strutture ancora operanti in regime di autorizzazione provvisoria ovvero in applicazione degli standard strutturali e organizzativi di cui al precedente Regolamento Regionale n. 1/1997, cui il SSR continuerà ad applicare le tariffe previgenti.

Considerato che:

- volendo in ogni caso definire un percorso di confronto, sia pure in tempi serrati e con modalità di sintesi, tra Regione Puglia e l'ANCI Puglia, in rappresentanza dei Comuni pugliesi, l'Assessore alla Solidarietà e la dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione socio-sanitaria hanno provveduto, con nota prot. n. r\_puglia/AOO\_146/000230 del 18 gennaio 2010, ad informare il Presidente dell'ANCI delle determinazioni da assumere, e delle modalità seguite per la determinazione delle tariffe regionali di riferimento; è stato inoltre svolto, in data 25.01.2010, un incontro per la discussione dei sopra citati criteri applicativi delle tariffe e, in data 26.01.2010 l'ANCI ha fatto pervenire una dettagliata nota di rilievi e contributi ai fini della definizione delle modalità di applicazione delle tariffe;
- la applicazione delle tariffe di riferimento regionale deve intendersi come applicazione della tariffa massima di riferimento per gli standard strutturali e organizzativi definiti dalla normativa regionale vigente, rispetto a cui viene determinata

la quota a carico del SSR per i posti letto oggetto di convenzioni ovvero accordi contrattuali con le ASL di riferimento, e rispetto alla quale i Comuni possono operare con procedure negoziali, e fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007, al fine di individuare quelle economicamente più convenienti;

- la applicazione retroattiva al 1° gennaio 2010 delle nuove tariffe di riferimento regionali oggetto del presente provvedimento pone elementi di criticità connessi alla copertura finanziaria non prevista dei conseguenti oneri per i soggetti pubblici convenzionati e alla spesa aggiuntiva che i soggetti gestori riverserebbero sulle famiglie degli utenti che privatamente accedono alle medesime strutture;
- i Piani sociali di Zona degli Ambiti territoriali non risultano alla data odierna tutti approvati;
- i PAL delle ASL Pugliesi sono in corso di approvazione secondo le procedure previste dalla normativa vigente;
- la copertura finanziaria dei maggiori oneri a carico del SSR per la integrazione della quota sanitaria delle rette per le Residenze Socio-sanitarie Assistenziali sarà determinata con risorse aggiuntive attraverso la programmazione finanziaria di cui al DIF 2010 e che, lo stesso, non è ancora stato approvato dalla Giunta Regionale;
- sulla scorta delle rilevazioni e delle analisi condotte sui costi reali delle strutture residenziali già operanti e sulle prestazioni dalle stesse erogate, è stato possibile evincere significative economie di scala conseguibili in strutture con un numero di posti letto superiore alla dimensione minima per modulo, pari a 30 p.l., e che, pertanto, l'applicazione delle tariffe regionali di riferimento per l'utenza finale, così come della quota sanitaria rimborsata dal SSR per le strutture con esso convenzionate e della quota sociale eventualmente a carico del Comune, ove sussistano le condizioni socio-economiche dell'utente prescritte dal relativo regolamento per la compartecipazione finanziaria, dovrà avvenire considerando che la tariffa regionale di cui all'Allegato A della Del. G.R. n. 1746/2009 è ridotta di una quota non inferiore al 10% per strutture con n. 2 moduli organizzativi, e almeno del 15% per strutture con n. 3 o più moduli organizzativi della medesima tipologia di struttura.

Tanto premesso e considerato, si ritiene opportuno, pertanto, proporre con il presente provvedimento, la approvazione in via definitiva delle tariffe massime regionali di riferimento per persona pro die riferite alle strutture residenziali per anziani di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, così come determinate a seguito di apposito studio di fattibilità approvato con Del. G.R. n. 1746/2009, e così come di seguito riportate:

Rif. normativo	Denominazione struttura	Tariffa regionale per persona al giorno
Art. 62	Comunità alloggio p.l. 12	€ 64,72
Art. 63	Gruppo appartamento p.l. 6	€ 44,09
Art. 64	Casa alloggio p.l. 20	€ 31,26
Art. 65	Casa di riposo p.l. 30	€ 37,89
Art. 66	Residenza Sociosanitaria Assistenziale p.l. 30	€ 92,90
Art. 67	Residenza Sociale Assistenziale p.l. 30	€ 62,51

Ai fini dell'applicazione delle suddette tariffe regionali di riferimento, si specificano i seguenti indirizzi attuativi:

- le tariffe regionali di riferimento sono da intendersi come tariffe massime di riferimento per 1 modulo della struttura, rispetto alle quali viene determinata la quota a carico del SSR per i posti letto oggetto di convenzioni ovvero accordi contrattuali con le ASL di riferimento, e rispetto alle quali i Comuni possono operare con procedure negoziali, e fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007, al fine di individuare le tariffe economicamente più convenienti praticate dai soggetti gestori;
- le tariffe regionali di riferimento sono applicate solo per le strutture residenziali che siano in possesso di autorizzazione definitiva e di tutti i requisiti strutturali e organizzativi di cui al Reg. R. n. 4/2007, e che siano dotate di carta dei servizi, da

esporre e portare a conoscenza di tutti gli utenti e i rispettivi nuclei familiari;

- le tariffe regionali di riferimento trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previa graduale rinegoziazione della retta versata dai nuclei familiari degli utenti ovvero ridefinizione degli eventuali rapporti convenzionali con i Comuni in essere, previo espletamento di procedure negoziali per l'individuazione di tariffe economicamente più convenienti, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007; in tal senso si intende modificata e integrata con il presente provvedimento la Del. G.R. n. 1746/2009 con riferimento alla data di entrata in vigore e di applicazione delle tariffe di riferimento regionale ivi indicata;
- ai fini della applicazione delle tariffe massime di riferimento regionale per i posti letto di strutture sociosanitarie oggetto di convenzione ovvero di accordo contrattuale con la ASL di riferimento, la quota sanitaria, pari al 50% della retta praticata, sarà applicabile solo successivamente alla approvazione del DIF 2010 da parte della Giunta Regionale, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alla spesa aggiuntiva prevista, e comunque successivamente alla revisione e aggiornamento delle convenzioni ovvero degli accordi contrattuali tra ASL e soggetti gestori; in ogni caso l'applicazione delle tariffe massime regionali di riferimento non è retroattiva;
- al fine di tener conto delle accertate economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura, i soggetti gestori delle stesse strutture definiscono le rispettive rette tenendo conto di una riduzione della tariffa massima di riferimento di almeno il 10% 10% per strutture con due moduli abitativi e organizzativi, e di almeno il 15% per strutture con tre o più moduli;
- abbattimenti delle tariffe praticate in misura superiore a quanto sopra riportato, in relazione alle economie di scala, ovvero incrementi delle stesse rispetto a quelle massime di riferimento regionale, dovranno essere adeguatamente motivati all'utenza finale, e, comunque, subordinati al pieno rispetto delle norme sui contratti di lavoro;
- a tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, supportate dalla erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale,

- eventualmente praticate dai soggetti gestori, preventivamente richieste e concordate con l'utente e descritte nella carta dei servizi della struttura interessata, non si applica il proporzionale incremento della quota sanitaria a carico della ASL titolare dell'accordo contrattuale, non potendo la quota sanitaria superare il 50% della tariffa di riferimento regionale già fissata per le strutture di cui all'art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007, vista la definizione del fabbisogno e della connessa spesa su base regionale, con articolazione provinciale;
- i Comuni e le Asl che definiscono rapporti convenzionali ovvero accordi contrattuali con le strutture, rispettivamente sociali e socio-sanitarie oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere annualmente ai soggetti gestori la documentazione attestante la regolarità contributiva per le stesse strutture.

Alla luce di quanto fin qui premesso, considerato e definito in termini di indirizzi attuativi, si propone alla Giunta Regionale di approvare, con la presente proposta di deliberazione, le tariffe per i servizi residenziali per anziani di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, così come determinate con lo studio di fattibilità approvato con Del. G.R. n. 1746/2009 e sopra riportate.

**COPERTURA FINANZIARIA** ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio;

- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

#### DELIBERA

- di fare propria la relazione degli Assessori proponenti il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare, sulla scorta di quanto già contenuto in Allegato A alla Del. G.R. n. 1746 del 23.09.2009, le tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali socio-assistenziali e sociosanitarie per anziani di cui al Reg. R. n. 4/2007 come di seguito esposte:

Rif. normativo	Denominazione struttura	Tariffa regionale per persona al giorno
Art. 62	Comunità alloggio p.l. 12	€ 64,72
Art. 63	Gruppo appartamento p.l. 6	€ 44,09
Art. 64	Casa alloggio p.l. 20	€ 31,26
Art. 65	Casa di riposo p.l. 30	€ 37,89
Art. 66	Residenza Sociosanitaria Assistenziale p.l. 30	€ 92,90
Art. 67	Residenza Sociale Assistenziale p.l. 30	€ 62,51

- di approvare che le stesse tariffe di riferimento regionale, si applichino secondo gli indirizzi attuativi riportati in narrativa e che qui si intendono riportarti integralmente;
- di prendere atto che per le prestazioni erogate da strutture residenziali per anziani ancora operanti in regime di autorizzazione provvisoria ovvero in applicazione degli standard strutturali e organizzativi di cui al precedente Regolamento Regio-

nale n. 1/1997, il SSR continuerà ad applicare le tariffe già applicate alla data del 31.12.2009;

- di approvare la modifica e integrazione alla Del. G.R. n. 1746/2009 con riferimento alla data di entrata in vigore delle tariffe di riferimento regionali oggetto del presente provvedimento, che non deve intendersi retroattiva; le tariffe di riferimento si applicano a partire dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento e, in ogni caso successivamente alla revisione e aggiornamento dei rapporti convenzionali ovvero accordi contrattuali in essere;
- di rinviare alla approvazione con provvedimento di Giunta Regionale del DIF 2010 per la applicazione della quota sanitaria a carico del Servizio Sanitario Regionale aggiornata in relazione alla applicazione delle nuove tariffe regionali di riferimento, al fine di assicurare la copertura finanziaria alla maggiore spesa per l'anno 2010, secondo quanto specificato negli indirizzi attuativi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati;
- di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta Regionale la approvazione degli altri studi di fattibilità per la definizione delle tariffe delle altre strutture e degli altri servizi per minori, prima infanzia, persone con diverse abilità, adulti e donne in difficoltà, di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, nonché per la approvazione definitiva delle stesse e per la definizione delle ulteriori modalità applicative delle tariffe regionali di riferimento sempre previa intesa con l'ANCI;
- di inviare la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2010, n. 280

**Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 - artt. 18 e 19, e Delibera G.R. n. 1875 del 13 ottobre 2009 - Avvio procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Ambiti territoriali sociali inadempienti.**

L'Assessore alla Solidarietà, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

Considerato:

- L'art. 62 comma 3 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, introduce l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta Regionale nei confronti dei Comuni, associati in Ambiti territoriali sociali per la programmazione e l'attuazione dei Piani Sociali di Zona, inadempienti rispetto agli indirizzi regionali di programmazione sociale nonché in presenza di irregolarità e inosservanze della normativa regionale;
- l'articolo 18 del Regolamento Regionale n. 4/2007 definisce le attività di verifica regionale rivolte a garantire la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei Piani Sociali di Zona con gli indirizzi regionali fissati dalla l.r. n. 19/2006 e dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- l'art. 19 del Regolamento Regionale n. 4/2007, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 19/2008, disciplina le modalità di attivazione e di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti dei Comuni;
- il citato art. 19 prevede prioritariamente che, in caso di rilevate inadempienze eventualmente rilevate nel corso di ordinarie attività regionali di verifica, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Solidarietà, invita l'Ambito territoriale interessato a provvedere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni e non superiore a novanta giorni, a sanare la situazione che ha prodotto inadempimento, ovvero inosservanza degli obblighi normativi e regolamentari;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009 è stato approvato il secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali della Puglia che dà avvio al nuovo ciclo di programma-

zione, a cui si applicano integralmente le norme della legge regionale n. 19/2006, i cui effetti erano stati rinviati, appunto, alla avvenuta conclusione del ciclo di programmazione in corso all'atto della entrata in vigore della stessa legge regionale;

- la Regione esercita l'attività di verifica regionale orientandola al controllo dell'efficacia ed efficienza dei servizi sociali sul territorio, e che il potere sostitutivo tende ad assicurare che il quadro normativo delineato con la legge o con atti governativi, oltre ad essere rispettato, sia anche applicato ed attuato, nell'interesse generale di assicurare pari opportunità di accesso alla rete dei servizi socio assistenziali e sociosanitari a tutti i cittadini;
- il paragrafo 5.4 "I poteri sostitutivi" del Capitolo V del Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con Del. G. n. 1875/2009, precisa che la mancata adozione del Piano sociale di Zona rientra tra i casi di inadempienza e inosservanza delle norme regionali, cui si applica l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali;
- il paragrafo 3 dell'Allegato A del citato Piano Regionale delle Politiche Sociali stabilisce che entro 60 giorni dalla pubblicazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2009-2011, avvenuta il 26 ottobre 2009 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 167, l'ambito territoriale redige il Piano sociale di Zona e indice la Conferenza di Servizi per la sua approvazione, trasmettendo la proposta di Piano sociale di Zona agli Enti che partecipano alla Conferenza di Servizi. Nei successivi 15 giorni (elevabili ad un massimo di 30 per provvedimenti di particolare complessità), dalla ricezione della richiesta di indizione da parte di tutti gli Enti che partecipano alla Conferenza dei Servizi, espletata la fase istruttoria, viene convocata la conferenza di servizi con la quale si procede all'approvazione del Piano sociale di Zona. Se entro 60 giorni dalla pubblicazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011 l'Ambito non ha indetto la Conferenza di Servizi, attivandone la fase istruttoria, la Giunta Regionale diffida l'Ambito ad adempiere entro i successivi 30 giorni dall'atto di diffida. Disattesa la diffida, la Giunta Regionale nomina un commissario ad acta per la predisposizione del Piano sociale di Zona e la indizione della Confe-

renza di Servizi. La nomina del commissario ad acta viene effettuata tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Rilevato che:

- il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, attraverso le attività del Gruppo di Assistenza Tecnica alla Programmazione Sociale, costituito con Del. G.R. n. 168/2009 e A.D. n. 43 del 16 aprile 2009, ha continuamente monitorato l'avanzamento delle attività preparatorie svolte da ciascun Ambito territoriale per la programmazione partecipata, la stesura e l'adozione del Piano Sociale di Zona da sottoporre all'esame della Conferenza di Servizi;
- alla data del 31 gennaio 2010 sono state celebrate, tutte con esito positivo, le Conferenze di Servizi per l'approvazione dei Piani Sociali di Zona degli Ambiti territoriali di Galatina, Mesagne, Maglie, Ostuni, Lecce, Poggiardo, Troia, Conversano, ed è in corso di svolgimento la Conferenza di Servizi per l'approvazione del Piano Sociale di Zona dell'Ambito di Gallipoli;
- alla data del 31 gennaio 2010 sono state rilevate attività in uno stadio avanzato rispetto alla indizione formale delle rispettive Conferenze di Servizi dei seguenti ambiti territoriali: Putignano, Gagliano del Capo, Triggiano, Taranto, Barletta, Campi Salentina, Brindisi, Foggia, Trani, Andria, Gioia del Colle, Corato, Molfetta, Altamura, Manduria, Casarano, Manfredonia, Nardò, specificamente con l'avvenuta approvazione in tutti i Comuni di ciascun Ambito della convenzione per la gestione associata con delega al Comune capofila, con l'avvenuto completamento della stesura del rispettivo Piano Sociale di Zona e con la adozione in corso dello stesso Piano con tutta la documentazione allegata, con l'avvenuta indizione formale, nella gran parte dei casi indicati, della Conferenza dei Servizi;
- alla data del 31 gennaio 2010 risultano in ritardo rispetto all'espletamento di tutte le fasi del percorso di concertazione, stesura e adozione del Piano Sociale di Zona nonché di formalizzazione dell'associazione intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali i seguenti Ambiti territoriali: Canosa di Puglia, Grottaglie, Margherita di Savoia, Bari, Cerignola, San Severo, San Marco in Lamis, Vico del Gargano, Lucera, Mola

di Bari, Modugno, Bitonto, Grumo Appula, Francavilla Fontana, Ginosa, Martina Franca, Massafra, Martano, per i quali allo stato non è possibile ipotizzare a breve la indizione della relativa Conferenza di Servizi;

- l'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostitutivi, con la diffida ad adempiere, deve intendersi come azione volta ad attivare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, ogni utile sforzo da parte dell'Ambito territoriale per lo svolgimento di tutte le fasi ancora non completate del percorso per la stesura del Piano Sociale di Zona e per la adozione dello stesso, al fine della indizione della Conferenza di Servizi.

Tanto premesso e considerato, si ritiene opportuno proporre con il presente provvedimento alla Giunta Regionale l'avvio dell'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Ambiti territoriali gravemente inadempienti, mediante la formulazione di una diffida formale ad adempiere entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, per il rispetto dei seguenti obblighi:

- approvazione nei Consigli Comunali di tutti i Comuni ricadenti nel medesimo Ambito territoriale della convenzione per la gestione associata delle funzioni socio assistenziali connesse all'attuazione del Piano Sociale di Zona;
- svolgimento del percorso di programmazione partecipata e di concertazione sulle scelte strategiche del Piano e sul sistema di regole unico di Ambito a supporto dell'attuazione;
- stesura del Piano Sociale di Zona dell'Ambito territoriale e adozione dello stesso in sede di Coordinamento Istituzionale, con la contestuale assunzione degli impegni dei Comuni per il cofinanziamento con risorse proprie del Fondo Unico di Ambito nonché per il mantenimento della spesa sociale media del triennio precedente.

La diffida ad adempiere viene rivolta a ciascuno dei Comuni aderenti ai seguenti ambiti territoriali sociali:

- 1 - Canosa di Puglia (gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 19/2006),
- 2 - Margherita di Savoia,
- 3 - Cerignola (gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 19/2006),

- 4 - San Severo (gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 19/2006),
- 5 - San Marco in Lamis,
- 6 - Vico del Gargano (gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 19/2006),
- 7 - Lucera (gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 19/2006),
- 8 - Bari,
- 9 - Mola di Bari,
- 10 - Modugno,
- 11 - Bitonto,
- 12 - Grumo Appula,
- 13 - Francavilla Fontana,
- 14 - Ginosa,
- 15 - Martina Franca,
- 16 - Massafra,
- 17 - Grottaglie (gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 19/2006),
- 18 - Martano (gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 19/2006).

La diffida ad adempiere, oggetto del presente provvedimento, è rivolta ai singoli Comuni dell'Ambito e notificata dal Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria al Comune Capofila, nella persona del Presidente del Coordinamento Istituzionale di ciascuno degli Ambiti territoriali sopra riportati, che dovrà portare tempestivamente a conoscenza di tutti i Sindaci dei Comuni dell'Ambito il contenuto del presente provvedimento, provvedendo a convocare apposita riunione del Coordinamento Istituzionale da celebrare entro cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Si propone, inoltre, alla Giunta Regionale di rinviare a successivo provvedimento la ricognizione degli effetti delle diffide ad adempiere formulate con il presente provvedimento, per procedere alla nomina del commissario ad acta che provveda in via sostitutiva agli adempimenti non osservati a livello di Ambito territoriale ovvero nei singoli Comuni inadempienti.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

#### DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare l'avvio del procedura di cui all'art. 19 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 62 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- di diffidare gli Ambiti territoriali di seguito elencati, e tutti i Comuni in essi ricadenti, ad adempiere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, rispetto agli obblighi e alle fasi espressamente previste dalla normativa regionale vigente e dal Piano Regionale delle Politiche Sociali di cui alla Del. G.R. n. 1875/2009 per la stesura e l'approvazione del Piano Sociale di Zona dell'ambito:
  - 1 - Canosa di Puglia,
  - 2 - Margherita di Savoia,
  - 3 - Cerignola,
  - 4 - San Severo,
  - 5 - San Marco in Lamis,

- 6 - Vico del Gargano,
- 7 - Lucera,
- 8 - Bari,
- 9 - Mola di Bari,
- 10 - Modugno,
- 11 - Bitonto,
- 12 - Grumo Appula,
- 13 - Francavilla Fontana,
- 14 - Ginosa,
- 15 - Martina Franca,
- 16 - Massafra,
- 17 - Grottaglie,
- 18 - Martano;

- di demandare alla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria la notifica del presente provvedimento al Presidente del Coordinamento Istituzionale di ciascuno degli Ambiti territoriali sopra elencati, che è invitato a convocare apposita riunione del Coordinamento Istituzionale per illustrare i contenuti del provvedimento medesimo a tutti i Comuni aderenti all'Ambito territoriale sociale;
- di demandare al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria il monitoraggio del lavoro conseguente alle diffide che sarà attivato in ciascun Ambito territoriale, fornendo il necessario supporto tecnico per le fasi e le attività da svolgere, con il supporto del Gruppo di Assistenza Tecnica alla Programmazione Sociale;
- di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la nomina del commissario ad acta per quegli Ambiti territoriali e per quei Comuni che, pur diffidati, dovessero risultare ancora inadempienti alla scadenza del termine dei 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
- di inviare la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**